



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

Relazione annuale



30 MAGGIO 2015

COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

Presidente

Massimiliano Atelli

Componenti del Comitato

Giorgio Boldini

Bruno Cignini

Giulia Cosenza

Vittorio Emiliani

Tiziano Fratus

Anna Maria Maggiore

Cesare Patrone

Tullio Pericoli

Andrea Sisti

AUTORI

Capitolo 7 – Attività tecnico-scientifiche sviluppate da ISPRA a supporto del Comitato

Membri del GdL ISPRA a supporto del Comitato:

- Silvia Brini, Anna Chiesura, Marzia Mirabile (Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale)
- Pietro Massimiliano Bianco, Serena D’Ambrogi, Matteo Guccione (Dipartimento Difesa della Natura)

Con la collaborazione di:

- Roberto Caselli, Vincenzo De Gironimo e Rosalba Silvaggio (Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale)
- Beti Piotto (Dipartimento Difesa della Natura)

Capitolo 8 – Indagini concordate con ISTAT per monitorare il livello di attuazione della L 10/2013 nei Comuni capoluogo di Provincia

Alessandra Ferrara, Antonino Laganà

INDICE

INTRODUZIONE	1
SINTESI	4
PREMESSA	4
ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMITATO	4
<i>Capitolo 1 – Attività deliberative</i>	4
<i>Capitolo 2 – Attuazione del dettato dell’art. 7 della L 10/2013 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”</i>	5
<i>Capitolo 3 – Il quadro normativo di riferimento nel diritto interno</i>	5
<i>Capitolo 4 – Il quadro della vigente normativa nelle Regioni e nelle Province autonome</i>	6
<i>Capitolo 5 – Prima impostazione di Linee Guida di carattere tecnico-progettuale per gli Enti Locali</i>	6
<i>Capitolo 6 – Avvio della predisposizione di un Piano Nazionale del Verde urbano</i>	6
COLLABORAZIONI ATTIVATE DAL COMITATO	7
<i>Capitolo 7 – Attività tecnico-scientifiche sviluppate da ISPRA a supporto del Comitato</i>	7
<i>Capitolo 8 – Indagini concordate con ISTAT per monitorare il livello di attuazione della L 10/2013 nei Comuni capoluogo di Provincia</i>	8
PRIME PROSPETTAZIONI DI INTERVENTI	9
<i>Capitolo 9 – Prospettazione di alcuni interventi</i>	9
CAPITOLO 1 - ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL COMITATO	11
CAPITOLO 2 – ATTUAZIONE DEL DETTATO DELL’ART. 7 DELLA L 10/2013 “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DEI FILARI E DELLE ALBERATE DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO, NATURALISTICO, MONUMENTALE, STORICO E CULTURALE”	51
QUADRO GENERALE	51
QUADRO ATTUATIVO	55
ATTIVITÀ ESPLETATE DALL’ISPettorato GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO – SERVIZIO II DIVISIONE 6^	55
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AUTORIZZATE DALLA LEGGE	56
STIPULA DELLE CONVENZIONI CFS – REGIONI/PROVINCE AUTONOME	57
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI	57
FORMAZIONE DEL PERSONALE CFS E DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE/PROVINCE AUTONOME	57
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE REGIONI E DEI COMANDI REGIONALI DEL CFS	58
CAPITOLO 3 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NEL DIRITTO INTERNO	59
CAPITOLO 4 - RICOSTRUZIONE DI UN QUADRO DELLA VIGENTE NORMATIVA NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME	65
PREMESSA	65
MONITORAGGIO DELLA NORMATIVA	66
CAPITOLO 5 – PRIMA IMPOSTAZIONE DI LINEE GUIDA DI CARATTERE TECNICO-PROGETTUALE PER GLI ENTI LOCALI	90
PREMESSA	90
IL PIANO DEL VERDE	91
IL REGOLAMENTO DEL VERDE	91
IL SISTEMA INFORMATIVO DEL VERDE	91
IL PROGETTO DEL VERDE	92
IL PIANO DI MONITORAGGIO E DI GESTIONE	92
GESTIONI PARTICOLARI - IL CONTROLLO DELLE ALBERATE	92
LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO	93
CAPITOLO 6 - PIANO NAZIONALE PER IL VERDE URBANO	94
RIFERIMENTI DI CONTESTO IN AMBITO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE	94
RIFERIMENTI DI CONTESTO IN AMBITO INTERNAZIONALE	94
RIFERIMENTI DI CONTESTO NELL’ AMBITO DELL’ UNIONE EUROPEA	96

RIFERIMENTI DI CONTESTO IN AMBITO ITALIANO	100
CAPITOLO 7 - ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE DI ISPRA A SUPPORTO DEL COMITATO	103
SINTESI	103
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL VERDE PUBBLICO E DEI SISTEMI NATURALI IN AMBITO URBANO E PERIURBANO (ART. 3, COMMA 2, D), E); ART. 4 COMMA 1)	105
IL VERDE PUBBLICO IN ITALIA: ANALISI QUALI-QUANTITATIVA	106
PRIMO INVENTARIO NAZIONALE DELLE FORESTE URBANE E PERIURBANE	108
RETE NATURA 2000	109
GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI COMUNI PER CONOSCERE, GESTIRE E PIANIFICARE IL VERDE	111
<i>Censimento del verde</i>	112
<i>Regolamento del verde</i>	112
<i>Piano del verde</i>	113
LA FORESTAZIONE URBANA NEI PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	115
IMPLEMENTAZIONE DEL SET D'INDICATORI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITÀ – AREA DI LAVORO “AREE URBANE” E PIANO DEL VERDE	120
ATTIVITÀ DI STUDIO E PROGETTI DI RICERCA	121
LINEE GUIDA DI FORESTAZIONE URBANA SOSTENIBILE PER ROMA CAPITALE (APPENDICE X)	121
BOSCHI URBANI E PERIURBANI	123
SPECIE ERBACEE SPONTANEE MEDITERRANEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AMBIENTI ANTROPICI.	124
VERDE URBANO E AEROBIOLOGIA	124
IMPATTO SUGLI ECOSISTEMI E SUGLI ESSERI VIVENTI DELLE SOSTANZE SINTETICHE UTILIZZATE NELLA PROFILASSI ANTIZANZARA	125
IMPACTS OF SHORT ROTATION FORESTRY PLANTATIONS ON ENVIRONMENTS AND LANDSCAPE IN MEDITERRANEAN BASIN	126
IL SISTEMA CARTA DELLA NATURA DELLA REGIONE UMBRIA	127
IL PROGETTO LIFE+2008 HUSH – HARMONIZATION OF URBAN NOISE REDUCTION STRATEGIES FOR HOMOGENEOUS ACTION PLANS IN “QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO	129
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	129
RAPPORTO ISPRA “QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO”	130
RETICOLA:LA RETE DELLE RETI	131
CAPITOLO 8 – INDAGINI CONCORDATE CON ISTAT PER MONITORARE IL LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLA L 10/2013 NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA	135
PROGETTAZIONE DEL QUESTIONARIO ISTAT <i>VERDE URBANO</i> A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 10 “NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI”	135
LO STATO DEL VERDE NELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE E PRIME EVIDENZE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI (LEGGE 10/2013)	138
CAPITOLO 9 - PROSPETTAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI	146
SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA CULTURA DEL VERDE	146
CONVEGNO SCIENTIFICO “I VALORI DEL VERDE”	147
INIZIATIVE NORMATIVE DA PARTE DELLE CAMERE	148
APPENDICE ALLEGATI	152
ALLEGATI AL CAPITOLO 2	152
ALLEGATI AL CAPITOLO 7	152
ALLEGATI AL CAPITOLO 8	152
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 10-02-2015	152

INTRODUZIONE

Verde pubblico e alberi, un anno dopo.

E' trascorso infatti un anno dalla precedente Relazione di questo Comitato al Parlamento, e molta acqua, dal punto di vista che qui interessa, è passata sotto i ponti. Ne è passata nell'intero Paese, per la verità, tanto nella società civile quanto nelle Istituzioni. Ma è passata in un senso preciso, che conforta l'intuizione del Governo e del Parlamento di dare agli italiani una nuova legge sul verde pubblico e sugli alberi, e stimola un'azione costante di questo Comitato.

Qualche esemplificazione?

In primo luogo, ha trovato piena conferma la forza rappresentativa propria dell'elemento chiave nella idea comune (e di riflesso nelle politiche) del verde. Non ci appare casuale che quello che è probabilmente il principale simbolo di Expo2015, manifestazione di proiezione planetaria all'insegna del principio "*Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita*", sia proprio un albero, l'Albero della Vita. 37 metri di altezza, formato da un complesso intreccio di legno e acciaio, che riprende il disegno michelangiolesco della pavimentazione che ancor oggi adorna Piazza del Campidoglio, l'Albero della Vita è costruzione a metà tra monumento, scultura, installazione, edificio, opera d'arte che vuole essere, secondo i suoi ideatori, "*simbolo della Natura Primigenia, la grande forza da cui è scaturito il tutto*". Un'icona, diremmo modernamente, che al di là di ogni possibile considerazione, ci restituisce la forza, anzi la potenza evocativa dell'elemento arboreo (del resto, e non ci appare casuale neppure questo, l'albero "imperversa" quotidianamente nella pubblicità, sui principali quotidiani, di imprese dei settori più diversi: da quello bancario a quello energetico, tanto per limitarci nelle esemplificazioni).

L'Albero della Vita segue a distanza di qualche mese appena, peraltro, un importante riconoscimento da parte della giuria internazionale del premio "International Highrise Award", promosso dal Museo di Architettura di Francoforte, che ogni due anni premia l'edificio alto più bello e innovativo del mondo: l'attribuzione della vittoria dell'edizione 2014 al Bosco Verticale di Stefano Boeri, realizzato in Porta Nuova a Milano. Un grattacielo boscoso come esempio, potente, di simbiosi tra architettura e natura, con lo sguardo volto alle città di domani, alla ricerca di un modello per lo sviluppo di aree ad alta densità di popolazione. I numeri: 800 alberi fra i 3 e i 9 metri di altezza, 11.000 fra perenni e tappezzanti, 5.000 arbusti, per un totale di oltre 100 specie diverse. Un totale di 20.000 metri quadrati di bosco e sottobosco che densificano in altezza il verde nella Città.

Accanto ad alberi-simbolo "nuovi", un albero-simbolo già ben noto è tornato, suo malgrado, d'attualità.

La furiosa tempesta che nello scorso Marzo ha infierito sulla Toscana ha fatto anche strage di cipressi, strappati dal vento sul viale che da Bolgheri porta a San Guido. Sono quelli resi immortali dalla poetica del Carducci, che rappresentano un forte e sentito tratto identitario di quei luoghi e che la ricerca italiana si è preoccupata, con successo, di curare e fortificare, in vivaio, affinché quel paesaggio davvero non muoia mai.

Lo vogliono i toscani (e con essi tutti coloro che amano gli scorci più belli del nostro Paese), esattamente come i romani hanno rivoltato il loro Alberone, abbattuto esso pure dalla forza degli agenti atmosferici lo scorso Novembre e ripiantumato a furor di popolo in pochi giorni, alla presenza dei tanti affezionati (compreso, ci sia consentito, il nostro Emiliani, già artefice della prima “restituzione” alla Città nel 1986), con i giornali a titolare, eloquentemente, “Alberone, il quartiere avrà di nuovo il suo simbolo”.

Lo vogliono, riteniamo, anche a Forte dei Marmi, dove la stessa furia abbattutasi su Bolgheri ha fatto strage del 60% degli alberi, e dove appare evidente la necessità di far convergere azioni comuni, coinvolgendo anche il mondo produttivo, sempre più attento al tema della responsabilità sociale d’impresa declinata in forma arborea, ma probabilmente da stimolare ad iniziative più mirate, in casi estremi come questo, anche sull’emergenza.

Lo vogliono in Puglia, dove la *Xylella* fastidiosa sta insidiando migliaia di ulivi, molti dei quali ultrasecolari, e, con essi, un paesaggio unico a forte ricaduta turistica, settori produttivi (oleario e vivaistico) di fama e livello internazionale e – come scrive Sergio Rizzo sul Corsera – la “memoria di generazioni”. Con un corollario, in mezzo a forti polemiche, di imbarazzi diplomatici fra Stati membri dell’Ue, risoluzioni del Parlamento europeo e misure straordinarie volute dal Governo italiano.

La carica simbolica dell’albero si dispiega e percepisce, per vero, anche nel gesto.

Giorgio Gaber, ne *Il potere dei più buoni*, cantava “...in questi tempi così immorali io penso agli habitat naturali penso alla cosa più importante che è abbracciare le piante”. Impossibile non riandare con la mente a questa strofa di fronte all’iniziativa ideata da Legambiente per la Festa dell’Albero 2014, organizzata (come vogliono la tradizione e la legge n. 10/2013) il 21 novembre. La Festa ha consentito di coinvolgere gli italiani all’interno delle scuole, nei parchi pubblici e nelle aree degradate delle città, spingendo 51.000 persone a rispondere all’appello ad abbracciare un albero. Un abbraccio collettivo e simbolico, perché, come è stato detto, “abbracciare un albero fa bene alla salute, fa riscoprire quel bisogno umano di contatto con la natura che ci circonda».

Ma un albero, sempre per la sua forza simbolica, si presta a ricordare anche chi la salute l’ha perduta. Così, colpisce il gesto di operai e pensionati che qualche settimana fa hanno piantumato 20 alberelli in una piazzetta del quartiere Tamburi di Taranto, scegliendo tamarici e pini per la loro capacità di bonifica dell’aria e dei terreni e apponendo su ciascun albero il nome di lavoratori morti sul lavoro o a causa di malattie contratte anche per l’inquinamento ambientale.

Già, un albero è sempre un simbolo. Nel bene come nel male.

Così, l'inchiesta che ha preso il nome di Mafia Capitale, condotta dalla Procura della Repubblica di Roma ha consentito di constatare che uno dei settori più interessati dall'azione criminosa era proprio quello del verde urbano. Un dato: Roma da sola ha 300.000 alberi. Che richiedono evidentemente manutenzione, per evitare lutti e danni; una manutenzione fattibile, in astratto, in due modi: *in house* (cioè, semplificando, con giardinieri propri e mezzi propri), oppure appaltandola all'esterno. Vari fattori hanno spinto, non solo a Roma, nella seconda direzione. Fra molte altre, con due conseguenze: la caduta di qualità della manutenzione (anche sotto l'egemonia della logica del massimo ribasso, che tende per sua natura a mettere la qualità prestazionale in secondo piano, e ora degradata dalla UE a seconda scelta), e il conseguente disaffezionamento verso le professioni del verde (anche a causa della chiusura, di fatto, delle Scuole giardinieri di maggiore tradizione, fra cui anche quella di Roma).

Eppure, nella prospettiva, certa, di città sempre più densamente abitate che avranno sempre più bisogno di verde, e di verde curato, tornare a ragionare sulle professioni del verde non sarebbe una cattiva idea.

Sarà forse un caso, ma nelle sue Considerazioni finali del 26.5.2015, all'annuale Assemblea dei soci della Banca d'Italia, il Governatore Visco ha osservato fra l'altro che, per riassorbire la disoccupazione nel breve periodo, è necessario sostenere, *“anche grazie all'innovazione, l'attività in settori dove l'Italia ha tradizioni importanti ma carenze di rilievo e dove vi è ancora bisogno di un elevato contributo di lavoro, diversificato per competenze e conoscenze. Una maggiore attenzione, maggiori investimenti pubblici e privati per l'ammodernamento urbanistico, per la salvaguardia del territorio e del paesaggio, per la valorizzazione del patrimonio culturale possono produrre benefici importanti, coniugando innovazione e occupazione anche al di fuori dei comparti più direttamente coinvolti, quali edilizia e turismo.”*

In queste poche parole possiamo ritrovare tutto il senso profondo della l. n. 10/2013, la sfida multidirezionale che essa lancia – al Paese e a ciascuno - su salute, efficienza energetica e risparmio, standard urbanistici e governo del territorio, bellezza e paesaggio, storia e identità, turismo, PIL, e molte altre importanti cose ancora.

E che deve non disperdersi ma rinvigorirsi nelle nuove iniziative legislative, ad iniziare dal ddl sul consumo di suolo, attualmente all'esame della Camera, affinché la legislazione nuova si coordini con quella che c'è già, per offrire a cittadini e operatori un quadro di riferimento chiaro, lineare, coerente. Quello di cui il Paese ha bisogno, e che questo Comitato rinnova l'impegno a vivificare in concreto, nell'ambito dei poteri che gli sono stati attribuiti dalla legge.

Il Presidente del Comitato per lo Sviluppo del Verde pubblico
Consigliere Massimiliano Atelli

SINTESI

PREMESSA

La presente Relazione viene redatta dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico (nel seguito Comitato) ai sensi del punto e) – comma 2 – art. 3 L 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”: *e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.*

Nella stesura di questa seconda Relazione si considera noto e acquisito quanto esposto nella prima Relazione trasmessa alle Camere il 30 maggio 2014.

Come già riferito nella II Parte della precedente Relazione la Magistratura Amministrativa il TAR Lazio ha riconosciuto, con sentenza depositata il 19 marzo 2014 (sentenza riportata in allegato alla precedente Relazione), la piena validità degli atti con i quali il Ministro per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare aveva costituito il Comitato e aveva nominato i suoi Componenti.

Alle medesime conclusioni è pervenuto anche il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 16 febbraio 2015 (sentenza riportata in allegato alla presente Relazione)

ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMITATO

Le attività sviluppate dal Comitato sono documentate nei capitoli che compongono la presente Relazione.

Capitolo 1 – Attività deliberative

Nel Capitolo 1 vengono riportate le Delibere tramite le quali il Comitato è intervenuto, nell'esercizio delle sue attribuzioni, per fornire indicazioni a carattere giuridico e interpretativo della vigente normativa attinente al settore del Verde in generale e del Verde Urbano in particolare. Sono di seguito integralmente riportate le seguenti delibere che hanno rilievo per l'attuazione della L 10/2013 e per la gestione del verde in generale:

Deliberazione n. 1/2014 - Roma, 14 aprile 2014

Relatori: Cons. Massimiliano Atelli, Ing. Giorgio Boldini

Incentivi per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili

Deliberazione n. 2/2014 - Roma, 22 settembre 2014

Relatore: Cons. Massimiliano Atelli

Definizione dell'ambito di applicazione del Bilancio Arboreo

Deliberazione n. 3/2014 - Roma, 11 novembre 2014

Relatore: Arch. Anna Maria Maggiore

Alberature stradali

Deliberazione n. 5/2015 - Roma, 9 febbraio 2015

Relatore: Ing. Giorgio Boldini

Concessione di Aree a Verde - Confronto tra il dettato dell'art. 4 della L 10/2013 e il dettato dell'art. 24 comma 1 della L 164/2014

Deliberazione n. 6/2015 - Roma, 16 marzo 2015

Relatore: Cons. Massimiliano Atelli

Autonomia giuridico amministrativa delle attività di Gestione del Verde

Deliberazione n. 7/2015 - Roma, 27 aprile 2015

Relatore: Cons. Massimiliano Atelli

Classificazione giuridico amministrativa degli Alberi Monumentali

Deliberazione n. 8/2015 - Roma, 27 aprile 2015

Relatori: Cons. Massimiliano Atelli, Dott. agr. Andrea Sisti

Classificazione giuridico amministrativa delle attività di Gestione del Verde

Capitolo 2 – Attuazione del dettato dell'art. 7 della L 10/2013 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”

Nel Capitolo 2 vengono forniti:

- il Quadro generale degli aspetti botanici, giuridici e istituzionali che caratterizzano in Italia la tematica degli Alberi Monumentali, ponendo in evidenza l'importanza unificatrice e uniformatrice introdotta dall'art. 7 della L 10/2013;
- il Quadro attuativo con il quale viene posta in rilievo la complessità delle azioni giuridiche, istituzionali e amministrative poste in essere dal Corpo forestale dello Stato per dare effettiva ed efficace attuazione al dettato dell'art. 7.

In considerazione delle finalità informative della presente Relazione e al fine di fornire una adeguata documentazione, vengono riportati nell'Allegati al Capitolo 2 i seguenti documenti:

- **Estratto della Gazzetta Ufficiale** del 18 novembre 2014 con il testo del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 “Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”.
- **Copia della Guida per gli aspetti tecnici del Censimento degli alberi monumentali italiani**, redatta dal Corpo forestale dello Stato.

Capitolo 3 – Il quadro normativo di riferimento nel diritto interno

Rispetto al quadro normativo di riferimento nel diritto interno illustrato nella Relazione presentata dal Comitato lo scorso anno, si registrano diversi elementi di novità. Dal tronco principale rappresentato dalla L. n. 10/2013, stanno infatti spuntando diversi rami. L'iniziativa legislativa statale del 2013 su verde pubblico e alberi ha, come prevedibile e come del resto auspicato al momento della prima elaborazione del disegno di legge governativo poi sfociato nella L. n. 10/2013, stimolato anche il legislatore regionale. Nel presente capitolo viene analizzato il quadro normativo che si è venuto formando.

Capitolo 4 – Il quadro della vigente normativa nelle Regioni e nelle Province autonome

In attuazione di quanto previsto dal punto a) – comma 2 - art. 3 – L 10/2013 “a) *effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;*” è stata effettuata una ricognizione della vigente normativa sul Verde Urbano nel contesto delle Regioni e delle Province autonome. Ai fini dell'attività di monitoraggio sono state prese in considerazione tutte le normative che disciplinano gli spazi verdi e le attività ad essi collegate.

Capitolo 5 – Prima impostazione di Linee Guida di carattere tecnico-progettuale per gli Enti Locali

In coerenza con quanto disposto dal punto b) – comma 2 – art. 3 – L 10/2013 “b) *promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);*”, dal punto d) del medesimo comma “d) *verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;*” e dal punto g) – comma 1 - art 6 – L 10/2013 “g) *alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, ...*”, nel 5° Capitolo si è dato avvio a sistematiche considerazioni per lo sviluppo di Linee Guida di carattere tecnico-progettuale, condivisibili nell'intero contesto nazionale.

Il settore del verde pubblico deve essere affrontato in modo sistematico. A tal fine le amministrazioni comunali si devono dotare di strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione, gestione e fruizione degli spazi verdi e soprattutto della gestione del rischio. Gli elementi fondamentali per “costruire il verde in città”, sono i seguenti:

- il Censimento del Verde
- il Piano del Verde
- il Regolamento del Verde
- il Sistema Informativo del Verde
- il Progetto del Verde
- il Piano di Monitoraggio e Gestione del Verde
- il Piano della Formazione per la gestione del Verde.

Capitolo 6 – Avvio della predisposizione di un Piano Nazionale del Verde urbano

in coerenza con quanto dettato dal punto c) - comma 2 – art. 3 – L 10/2013 “c) *proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli*

edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;”, sono state avviate alcune prime iniziative. In considerazione della complessità connessa con la definizione di un Piano Nazionale si è ritenuto opportuno effettuare una preliminare ricognizione dei riferimenti di contesto in ambito internazionale, europeo e nazionale. Tali riferimenti sono rilevabili nei processi decisionali afferenti ad Accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché negli sviluppi che da essi conseguono a livello di Unione europea e nazionale. Nel presente Capitolo si riporta un quadro aggiornato dei principali impegni che sono stati adottati nei rispettivi contesti focalizzando l'attenzione sui temi del capitale naturale e delle infrastrutture verdi nei contesti urbani e periurbani.

COLLABORAZIONI ATTIVATE DAL COMITATO

Il Comitato ha ritenuto necessario operare in collaborazione con ISPRA e ISTAT per avvalersi delle specifiche competenze dei due Istituti nella Ricerca ambientale e nelle rilevazioni statistiche:

Capitolo 7 – Attività tecnico-scientifiche sviluppate da ISPRA a supporto del Comitato

Il comma 2, art. 3 del Decreto Ministeriale 18/02/2013 individua l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) quale organo di supporto tecnico del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (di seguito Comitato). Per assolvere tale compito, e in ottemperanza con le attività tecniche e scientifiche già in essere per dichiaratoria di Istituto, ISPRA ha condotto nell'ultimo anno le seguenti linee di attività:

- **Attività di monitoraggio:**
 - analisi quanti-qualitativa del verde pubblico nei principali Comuni italiani,
 - strumenti di conoscenza, pianificazione e gestione del verde alla scala locale,
 - presenza di aree verdi a maggiore naturalità (boschi urbani e siti Natura 2000);
- **Attività di studio e ricerca:**
 - progetti internazionali e attività agenziali condotti su aspetti tecnici specifici
- **Attività di comunicazione e divulgazione scientifica:**
 - pubblicazione di prodotti di reporting e di studi tecnici
 - redazione di periodici on-line di divulgazione scientifica sui temi delle infrastrutture verdi

In considerazione delle finalità informative della presente Relazione e al fine di fornire una adeguata documentazione, vengono riportati i seguenti allegati al Capitolo 7:

- Estratti del X Rapporto ISPRA “Qualità dell'ambiente urbano” - Edizione 2014
- Strategia Nazionale per la Biodiversità – scheda indicatore “Piano del Verde”
- Linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma capitale – versione preliminare
- Articoli del periodico on-line RETICULA su infrastrutture verdi e pianificazione ecologica

Capitolo 8 – Indagini concordate con ISTAT per monitorare il livello di attuazione della L 10/2013 nei Comuni capoluogo di Provincia

Nel corso del 2014 l'Istituto nazionale di statistica e il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico hanno attivato una collaborazione al fine di definire e consolidare una base dati da utilizzare a supporto del monitoraggio dell'applicazione della Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani". A tal fine è stato valutato utile utilizzare per il modulo *Verde urbano* l'indagine Dati ambientali nelle città che l'Istat svolge dal 2000, indirizzata ai comuni capoluogo di provincia e finalizzata alla raccolta di dati e produzione di informazione statistica sulle principali dimensioni della qualità dell'ambiente nelle città (qualità dell'aria, inquinamento acustico, verde urbano); sulle caratteristiche delle *utilities* ambientali (rifiuti, servizi idrici e produzioni/consumi energetici) e sulle azioni di eco management adottate dalle amministrazioni comunali.

In considerazione delle finalità informative della presente Relazione e al fine di fornire una adeguata documentazione, si allega:

- Questionario ISTAT 2015 dell'indagine Dati ambientali nelle città sul tema "Verde urbano"

Sono anche in fase di definizioni accordi di collaborazione con:

- **Commissione Ambiente dell'ANCI**, per promuovere congiuntamente la L 10/2013 tra i Comuni associati all'ANCI. Il Comitato confida che la collaborazione con l'ANCI renderà possibile affrontare quanto stabilito dal comma 1 – art.4 – L 10/2013 "*Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.*" Il Comitato intende, definito il Protocollo d'Intesa con ANCI, proporre uno similare alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
- **APGI –Associazione Parchi e Giardini d'Italia**, per dare congiuntamente attuazione a quanto disposto dal punto g) – comma 2 – art. 3 – L 10/2013 "*g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.*"

In considerazione che la L 10/2013 prevede 4 punti nei quali si deve operare sentita o d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: art. 3 – comma 2 – punto c) "*c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata ...*"

art. 5 comma 1 “...con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata ...”

art. 6 comma 3 “3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata ...”

art. 7 comma 2 “... con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata ...”

Per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 7 la Conferenza Unificata è stata coinvolta come illustrato nel Capitolo 2 della presente Relazione. Il Comitato ha definito con le strutture organizzative della Conferenza Unificata le prassi per poter procedere all'attuazione degli altri 3 adempimenti.

PRIME PROSPETTAZIONI DI INTERVENTI

Ai sensi di quanto richiesto dal punto e) – comma 2 – art.3 – L 10/2013 “la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;” si propongono al Capitolo 9 della presente Relazione alcune azioni che potrebbero favorire l'effettiva ed efficace attuazione della L. 10/2013.

Capitolo 9 – Prospettazione di alcuni interventi

- A due anni dall'entrata in vigore della L 10/2013 bisogna rilevare delle significative difficoltà nell'attuazione della Legge in generale ed in particolare alla ridotta considerazione da parte degli Enti Locali. In questo capitolo sono prospettati alcuni possibili interventi:
- Ai sensi di quanto previsto dal punto g) – comma 1 – art. 6 – L 10/2013 “alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione” risulterebbe opportuno finanziare una campagna di comunicazione con coinvolgimento della stampa, della televisione e della comunicazione via Internet, ricorrendo anche alla collaborazione delle numerose Associazioni ambientaliste presenti in Italia.
- Attivare un Convegno tecnico-scientifico dal significativo titolo “I Valori del Verde”, che porti in evidenza le numerose attività di ricerca in atto nel nostro Paese. La finalità primari del Convegno sarà quella di quantificare i benefici prodotti dal Verde: quantità di polveri sottili e inquinanti gassosi assorbiti dalle piante, risparmio energetico ed economico per singole unità immobiliari ovvero per tutti gli edifici per effetto della riduzione dell'isola di calore estiva, ecc.
- Sviluppare una legge di attuazione della L 10/2013 che renda obbligatoria l'attuazione delle varie norme che la compongono, definendo termini temporali e sanzioni.
- Creare un “Bonus speciale” connesso con la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, punto c) – comma 1 – art. 6 L 10/2013 “... al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;”, considerando anche una possibile

modifica della legge sui condomini. Tale misura può essere economicamente giustificata dal fatto che la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili consentirebbe una riduzione dell'isola di calore estivo con importanti risparmi energetici per tutti gli immobili urbani, oltre ad altri evidenti benefici per la salute e per l'ecosistema urbano.

- Definire una normativa che imponga la ricopertura con piante sempreverdi delle recinzioni in generale e fronte strada in particolare per ottenere l'assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente nelle strutture viarie dove vengono generati dal traffico veicolare.

CAPITOLO 1 - ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL COMITATO

Nel presente Capitolo vengono riportate le Delibere tramite le quali il Comitato è intervenuto, nell'esercizio delle sue attribuzioni, per fornire indicazioni a carattere giuridico e interpretativo della vigente normativa attinente al settore del Verde in generale e del Verde Urbano in particolare.

Sono di seguito integralmente riportate le delibere che hanno rilievo per l'attuazione della L 10/2013 e per la gestione del Verde in generale:

Deliberazione n. 1/2014 - Roma, 14 aprile 2014

Relatori: Cons. Massimiliano Atelli, Ing. Giorgio Boldini

Incentivi per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili

Deliberazione n. 2/2014 - Roma, 22 settembre 2014

Relatore: Cons. Massimiliano Atelli

Definizione dell'ambito di applicazione del Bilancio Arboreo

Deliberazione n. 3/2014 - Roma, 11 novembre 2014

Relatore: Arch. Anna Maria Maggiore

Alberature stradali

Deliberazione n. 5/2015 - Roma, 9 febbraio 2015

Relatore: Ing. Giorgio Boldini

Concessione di Aree a Verde - Confronto tra il dettato dell'art. 4 della L 10/2013 e il dettato dell'art. 24 comma 1 della L 164/2014

Deliberazione n. 6/2015 - Roma, 16 marzo 2015

Relatore: Cons. Massimiliano Atelli

Autonomia giuridico amministrativa delle attività di Gestione del Verde

Deliberazione n. 7/2015 - Roma, 27 aprile 2015

Relatore: Cons. Massimiliano Atelli

Classificazione giuridico amministrativa degli Alberi Monumentali

Deliberazione n. 8/2015 - Roma, 27 aprile 2015

Relatori: Cons. Massimiliano Atelli, Dott. agr. Andrea Sisti

Classificazione giuridico amministrativa delle attività di Gestione del Verde



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 1/2014
Roma, 14 aprile 2014**

Relatori
Cons. Massimiliano Atelli
Ing. Giorgio Boldini

**Incentivi per la trasformazione dei lastrici solari
in giardini pensili**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Deliberazione n. 1/2014

Roma, 14 aprile 2014

NELLA riunione odierna, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, componente, del dr. Bruno Cignini, componente, della dr.ssa Giulia Cosenza, componente, del prof. Vittorio Emiliani, componente, del dr. Tiziano Fratus, componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, componente, del dr. Cesare Patrone, componente, del dr. Andrea Sisti, componente, e del dott. Paolo Piacentini, segretario verbalizzante;

VISTO l'art. 3, comma 2, della legge n. 10/2013, a norma del quale il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico provvede fra l'altro ad effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato, nonché a promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni anzidette;

VISTO l'art. 6, comma 1, della legge n. 10/2013, a norma del quale <<1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento>>, fra l'altro, <<alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili>>;

RELATORI i componenti Atelli e Boldini;

il Comitato

delibera quanto segue.

In merito alla normativa vigente sul risparmio energetico, che prevede misure di incentivo fiscale in caso di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, questo Comitato ritiene che le coperture a verde rientrino senz'altro fra gli interventi che legittimano a fruire di tali misure.

Trattasi di conclusione ormai confermata, per vero, anche a livello legislativo, atteso che la recente l. n. 10/2013 ha stabilito, all'art. 6, comma 1, che le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, devono promuovere l'incremento degli spazi verdi urbani, e devono adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, con particolare riferimento, fra l'altro, alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico.

Del resto, come è ormai dimostrato da esperti del settore, le coperture a verde producono notevoli effetti sul risparmio energetico (cioè sulla quantità annua di energia effettivamente consumata e



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

necessaria a soddisfare i bisogni connessi all'uso dell'edificio, comprendendovi la climatizzazione invernale ed estiva):

- su scala abitativa (locali sottostanti la copertura a verde), laddove fra i vantaggi che gli stessi offrono vanno menzionati, oltre la protezione dal calore estivo, anche il possibile miglioramento dell'isolamento invernale;
- su scala urbana, come stanno a dimostrare, fra gli altri, gli studi in tema di "Isola di calore" condotti dal C.N.R. – IBIMET, i quali comprovano che i cd. "tetti inverditi" limitano i massimi estivi di temperatura con macro risparmi energetici, riducono anche i minimi invernali, producono la riduzione del carico gravante sulla rete di smaltimento delle acque piovane, nonché l'assorbimento delle polveri sottili e dell'inquinamento acustico.

Gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari per i quali la normativa vigente (art. 1, comma 344 e ss., L. n. 296/2006, i cui effetti sono stati prorogati in prima istanza dall'art. 14, D.L. n. 63/2013, convertito in L. n. 90/2013, con aliquota al 65% fino al 31 dicembre 2014 e, in forma più articolata per l'estensione dei termini temporali e delle percentuali di detrazione, dalla Legge di stabilità L. 147/2013) ammette la fruizione del regime fiscale di favore riguardano, indistintamente, la riqualificazione globale dell'edificio esistente, gli interventi sull'involucro (strutture opache ed infissi), l'installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. L'assenza di un elenco ricognitivo con valore tassativo della tipologia di interventi ammessi alla fruizione delle misure anzidette non è però circostanza che può ostare alla detraibilità delle spese sostenute per le coperture a verde, come chiaramente si evince dalla Circolare n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate del 18/09/13, la quale puntualizza che *"qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammessa al beneficio fiscale"*, come previsto espressamente dal citato comma 344.

Da questo punto di vista, va sottolineato che anche il DM 26/06/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, nel dettare le Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, fa riferimento espressamente, tra le norme per la caratterizzazione dell'involucro contenute nell'Allegato B (di cui all'art. 7, comma 2, sostitutivo dell'Allegato M del D. Lgs. n. 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), alla Norma UNI 11235, che detta specificamente istruzioni proprio per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.

Questo indirizzo di politica normativa trova corrispondenza nella circostanza che le coperture a verde sono definite all'art. 2, comma 5, DPR n. 59/2009 (richiamato dall'art. 6, comma 1, della l. n. 10/2013 e attuativo dell'art. 4, 1 comma, lett. a) e b), del D. Lgs. 192/2005, che contiene le regole per la corretta progettazione dal punto di vista del risparmio energetico), come *"coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo"*. E siffatta definizione è funzionale a quanto previsto dall'art. 4, comma 18, lett. c), del medesimo DPR n. 59/2009, ai sensi del quale le coperture a verde sono considerate quale misura innovativa ed alternativa ai criteri del rispetto dei valori di massa superficiale ed alla trasmittanza termica periodica delle pareti opache, utilizzate per sfruttare gli effetti positivi delle condizioni ambientali esterne che limitano il fabbisogno energetico e contengono la temperatura interna dell'immobile.

Fermo restando quanto sopra, per poter effettivamente fruire delle anzidette detrazioni fiscali, ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della L- 296/2006, è necessaria la certificazione energetica



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

dell'edificio, che attesti l'effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche prodotto dalla copertura a verde realizzata. La misura dell'efficienza energetica, in riferimento al singolo intervento, si esprime tramite l'utilizzo di più elementi descrittivi della coibentazione, delle peculiarità tecniche relative all'installazione, alla progettazione e alla posizione dell'opera in relazione agli aspetti climatici sui quali interviene.

In ogni caso, tuttavia, nell'ambito delle varie tipologie di interventi afferenti le coperture a verde, non potranno dare titolo alla fruizione delle detrazioni fiscali quelli dal mero valore estetico e/o paesaggistico, e privi di apprezzabili effetti sul piano del risparmio energetico.

Da ultimo, poiché l'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 10/2013 individua l'obiettivo specifico di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, muovendo dalla qualificazione ex lege delle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, questo Comitato si riserva di adottare apposita delibera sulla fruibilità, nei casi appunto di trasformazione dei lastrici solari, agli sgravi fiscali (attualmente pari al 50% della spesa sostenuta) previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

I relatori

Cons. Massimiliano Atelli

Ing. Giorgio Boldini



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 2/2014
Roma, 22 settembre 2014**

Relatore
Cons. Massimiliano Atelli

Definizione dell'ambito di applicazione del Bilancio Arboreo



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Deliberazione n. 2/2014

Roma, 22 settembre 2014

NELLA riunione odierna, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, del dr. Mattia Busti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge n. 113/1992, e s.m.;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTO, nello specifico, l'art. 2, comma 1, della legge n. 10/2013, il quale, al dichiarato fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, tende ad apportare a quest'ultima alcune modificazioni;

VISTO, ancor più in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 10/2013, che apporta una modifica la legge n. 113/1992 attraverso l'introduzione nella stessa di un nuovo articolo, del seguente tenore: «Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. 2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma». >>;

CONSIDERATE le richieste di chiarimento al riguardo pervenute a questo Comitato, tramite la casella di posta elettronica accessibile dal sito del Ministero, nell'area dedicata al Comitato;

RELATORE il Presidente Atelli;

il Comitato

delibera quanto segue.

Come esposto in premessa, la legge n. 10/2013 ha introdotto significative modifiche alla legge n. 113/1992, la quale ha come noto introdotto l'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

Le modifiche apportate dalla l. n. 10/2013 si riassumono, in estrema sintesi, nei termini seguenti:

- 1) è stato specificato che l'obbligo in questione spiega effetto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 2) è stato prescritto che identico obbligo sorge per effetto della registrazione anagrafica relativa all'avvenuta adozione di un minore;



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

3) sono state precisate le modalità secondo le quali vanno effettuate le piantumazioni attuative della legge n. 113/1992, nonché gli obblighi di informativa nei confronti della persona che richiede la registrazione anagrafica.

Inoltre, come parimenti esplicitato nelle premesse, nel tessuto della legge n. 113/1992 è stato aggiunto l'art. 3-bis, che introduce nel nostro sistema uno strumento del tutto innovativo, quale il bilancio arboreo.

Come chiarito nella Relazione annuale di questo Comitato al Parlamento dello scorso 30 maggio, la consistenza quanti-qualitativa del verde investe, in modo diretto, le politiche ambientali attuate dagli amministratori di un dato territorio. E, con il citato art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 10/2013, il Parlamento ha inteso elevare questo tema a terreno di potenziale competizione fra le diverse "offerte" politiche a confronto.

Tale disposizione di legge, finalizzata con evidenza a stimolare l'incremento del verde pubblico del territorio, tende a rendere accessibili, in funzione dello svolgimento della campagna elettorale, le informazioni inerenti la gestione del verde da parte degli enti esponenziali della collettività più vicini alla popolazione, anche in un'ottica di trasparenza e di controllo dell'operato da parte dei cittadini amministrati.

Naturalmente, la previsione di un bilancio arboreo comunale presuppone dati certi e veritieri circa la dotazione di alberi insistente sul territorio comunale. Avviare e ultimare, nei singoli comuni, il censimento del patrimonio arboreo presente in aree urbane di proprietà pubblica - all'occorrenza anche attraverso congrue forme di coinvolgimento del volontariato e di altre espressioni del principio di sussidiarietà orizzontale - è dunque essenziale per evitare che questa disposizione, e le istanze che sono ad essa sottese, restino lettera morta.

Ciò detto, la circostanza che il legislatore abbia voluto collocare la previsione dell'obbligo del bilancio arboreo all'interno della legge n. 113/1992 conduce a ritenere, secondo ragionevolezza, che essa vada a contestualizzarsi in modo oggettivo nella cornice ispiratrice della (intera) legge da ultima indicata.

Ne consegue, ad avviso di questo Comitato, con riguardo al tema della identificazione dell'ambito di applicazione dell'art. 3 bis in parola, cioè dei casi nei quali, a decorrere dal 16 febbraio 2013, sono divenuti pienamente cogenti gli obblighi di censimento e di presentazione del bilancio arboreo previsti da tale norma, che detti obblighi si correlano strutturalmente a quello di piantumazione sancito dalla legge n. 113/1992 quale effetto automatico della richiesta di registrazione per ciascuna nuova nascita o adozione di minori.

Pertanto, va osservato anzitutto che gli obblighi previsti dall'art. 3 bis (si ribadisce, di censimento e di presentazione del bilancio arboreo) riguardano, oggi, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In secondo luogo, va precisato che detti obblighi riguardano gli alberi piantumati in attuazione della legge n. 113/1992, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. A questo riguardo, va puntualizzato altresì che gli alberi da censire sono tutti quelli piantumati in applicazione di detta legge, a decorrere dalla sua originaria entrata in vigore. Oltre ad essi, nel computo andranno peraltro considerati, a decorrere dal 16 febbraio 2013, anche quelli messi a dimora in conseguenza della registrazione anagrafica dell'avvenuta adozione di un minore.

Atteso che, tuttavia, il primo comma dell'art. 3 bis dava ai Comuni un anno di tempo per operare il censimento (e la relativa classificazione) degli alberi piantumati in attuazione della legge n.



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

113/1992, deve ritenersi che sia stata per questa via differita al 16 febbraio 2014 l'effettiva entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di provvedere alla presentazione del bilancio arboreo. Da quella data, al verificarsi delle situazioni previste dalla legge (scadenza naturale o anticipata del mandato del sindaco), esso va dunque presentato da parte dei soggetti che ne hanno l'obbligo.

Del resto, diversamente da quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, della legge n. 10/2013, il censimento di cui all'art. 3 bis, comma 1 (evidentemente propedeutico alla stesura del bilancio arboreo comunale), non risulta per legge condizionato ad alcun adempimento (fissazione di criteri o altro) da parte di autorità terze. Inoltre, secondo questo Comitato, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di tempestiva presentazione del bilancio arboreo, essenziale risulta, almeno in questa fase di prima applicazione della normativa, il profilo della esatta quantificazione delle essenze arboree piantumate in attuazione della legge n. 113/1992, come modificata dalla legge n. 10/2013. Ai fini della classificazione delle stesse, infatti, appare sufficiente indicare quella "tipologia dell'albero" rientrante fra le informazioni dovute ex lege alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 113/1992, come modificata dalla legge n. 10/2013.

Riguardo alle modalità da osservare al fine di "rendere noto" (art. 3 bis, comma 2, della legge n. 113/1992, come modificata dalla legge n. 10/2013) il bilancio arboreo, ad avviso di questo Comitato, considerato che tale particolare forma di bilancio – per la sua stessa natura e per la logica cui è palesemente informata la disposizione che lo prevede – si indirizza all'intera comunità locale, piuttosto che solamente agli amministratori (diversamente, infatti, resterebbe frustrato l'obiettivo di elevare questo tema a terreno di potenziale competizione fra le diverse "offerte" politiche a confronto), trovano secondo ragionevolezza applicazione gli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 33/2013, a norma dei quali tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli, e gli stessi vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione. Riguardo alle informazioni ambientali contenute nel bilancio arboreo va considerato, altresì, quanto stabilito dall'art. 40 del medesimo d.lgs. n. 33/2013.

Per completezza, infine, appare utile ricordare che l'art. 3 della legge n. 113/1992, tuttora vigente, stabilisce che *"I Comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico."*

Resta inteso che questo Comitato rimane disponibile a fornire gli ulteriori chiarimenti che fossero ravvisati utili su singoli aspetti applicativi (ad es., eventuale sopravvenienza della necessità oggettiva di abbattimento di alberi piantumati in attuazione della legge n. 113/1992 e s.m.) della normativa cui ha riguardo la presente delibera.

Il Relatore
Cons. Massimiliano Atelli



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 3/2014
Roma, 11 novembre 2014**

Relatore
Arch. Anna Maria Maggiore

Alberature stradali



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Deliberazione n. 3/2014

Roma, 11 novembre 2014

NELLA riunione dell'11.11.2014, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, del prof. Vittorio Emiliani, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, del dr. Mattia Busti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, comma 2, lett. d), e 7, comma 2, lett. b), della legge n. 10/2013;

RELATORE il Componente Arch. Anna Maria Maggiore
il Comitato

delibera quanto segue.

La stampa, locale e nazionale, riporta diffusamente notizia di interventi su alberate stradali in qualche modo collegati all'applicazione dell'art. 26, comma 6 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, e s.m., e in specie alla lettura che ne sarebbe stata data dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 17601 del 7 maggio 2010.

Nello specifico, la norma oggetto di interpretazione da parte della Corte è l'art. 26 comma 6 D.P.R. 495/1992, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, sul quale la stessa si è espressa nei seguenti termini: *"è pacifico che l'albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita, e pertanto è appunto l'art. 26 ... (del D.P.R. 495/1992 ndr) ... che trova applicazione nella fattispecie che ci occupa, il quale, al comma 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale, norma all'evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada ..."*.

L'esigenza di contemperare la dovuta tutela degli utenti stradali con la protezione dei complessi arborei posti a cornice della strada è da sempre avvertita dalle autorità competenti in materia, sin dalla Circolare n. 8321 del 11 agosto 1966 del Ministero dei Lavori Pubblici, la quale espressamente raccomandava la salvaguardia delle esistenti alberature poste ai lati delle strade.

Ciò premesso, consta a questo Comitato che diversi enti locali, ritenendo in tal modo di adeguarsi all'interpretazione data dalla sentenza della Suprema Corte, hanno proceduto ad interventi di generalizzato abbattimento di alberi situati al di sotto della distanza indicata dall'art. 26 comma 6, il quale, nel testo vigente, recita testualmente: *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m"*.

Sul punto, va evidenziato che si è espresso il Ministro delle Infrastrutture, nella risposta scritta dell'1.6.2011 all'interrogazione parlamentare 4-04511 (dei sen. Ferrante e Della Seta), precisando che *<<Occorre evidenziare come il termine "impiantato", utilizzato nel codice della strada, non si ritiene sia adoperato per caso, riferendosi nell'accezione comune, a nuovi alberi, così come nel comma 1 dell'articolo 26 citato, è utilizzato il termine "aprire", che si ritiene si riferisca a canali o fossi ancora da fare.*

Tale lettura dell'articolo 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, anche se non rispettassero la disposizione del comma 6 dell'articolo 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque "fuorilegge", poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.

Pertanto, ad avviso del Ministero, gli alberi impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai 6 metri, non devono essere rimossi, né si deve provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza.



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto.>>.

In immediata successione, anche gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere di cui al prot. 3224 del 10 giugno 2011 della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, hanno ribadito che *“gli alberi già impiantati, prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore di quella prevista dall'art. 26 comma 6 del Regolamento possono non essere rimossi”*.

Ciò sinteticamente premesso, questo Comitato svolge le seguenti considerazioni.

1. Com'è noto, il principio di irretroattività della legge in generale ammette sì deroghe, salvo che in materia penale, ma a condizione che esse siano sempre espresse, come confermato da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1973/2013, nella quale viene esplicitato che *“ogni deroga al principio della irretroattività della legge, nel senso di determinare l'applicazione della nuova disposizione anche al passato, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, il quale deve enunciare la volontà del legislatore di imporre effetti retroattivi alla nuova norma, escludendone ogni altra”*.

Ciò detto, stando alla lettura che diversi enti locali tendono a dare della sentenza n. 17601/2010 sembrerebbe che tutti gli alberi che si trovino a meno di sei metri dal confine stradale versino in situazione difforme da quella ammessa dalla legge, e debbano essere conseguentemente abbattuti; senonché, nella lettera dell'art. 26 comma 6 non è dato rinvenire affatto quella clausola espressa di retroattività che sarebbe invece necessaria a suffragare l'abbattimento anche degli alberi piantumati antecedentemente all'entrata in vigore (nel dicembre del 1992) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (DPR n. 495 del 1992) e, per quanto qui interessa, del suo art. 26.

Per come formulata, la disposizione di cui all'art. 26, comma 6, sembra infatti volta univocamente a disporre per il futuro: si parla infatti di distanza dal confine stradale da rispettare *per impiantare* alberi lateralmente alla strada, non di alberi già impiantati. Appare quindi coerente e conforme al testo e allo spirito della norma quanto affermato dal Ministro e poi dal Ministero delle Infrastrutture nel 2011, e cioè che gli alberi impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada, al di sotto del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, si collochino al di fuori dell'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione, quale individuato dal legislatore, volendosi con detta norma unicamente impedire la piantumazione di nuovi alberi a distanza inferiore ai 6 metri. Di conseguenza, resta impregiudicata la sorte di quelli già impiantati, per i quali non sarebbe dunque rinvenibile un obbligo cogente di abbattimento o rimozione (quanto meno, non lo si potrebbe rinvenire nell'esigenza di dare attuazione all'art. 26, comma 6, come ritenuto interpretato dalla Corte di Cassazione).

Del resto, nello stesso senso parrebbe deporre anche l'art. 29 del Codice della strada, che in tema di piantagioni e siepi dispone espressamente che *“i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto rimuoverli nel più breve tempo possibile”*. Appare a questa stregua plausibile ritenere, infatti, che la presenza di alberi ai lati della strada non contrasti, di per sé, con il limite dei 6 metri, fermo restando che gli stessi devono essere controllati e mantenuti in condizioni di sicurezza sia dai proprietari dei terreni limitrofi che dagli enti territorialmente competenti ai sensi del D.P.R. 1126/1981, e salva l'applicazione delle distanze di cui all'art. 26 del Regolamento limitatamente, come detto, ai nuovi impianti arborei.

Né a diversa conclusione pare in grado di condurre il comma 9 dell'art. 26 D.P.R. 495/1992, il quale prevede che *“le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture*



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

preesistenti”, recando così una espressa previsione di irretroattività riguardo ai soli casi di cui ai commi 1 ed 8 (e sembrando in tal modo comportare, *ex adverso*, l'applicazione retroattiva dei rimanenti commi dell'art. 26, ivi incluso il 6), perché, ove in tal senso si intendesse la norma, dato che il comma 9 si riferisce espressamente alle “*colture*” preesistenti, si perverrebbe all'illogico e paradossale risultato secondo il quale – a parità di rischio stimato - gli alberi non rispettosi delle distanze minime di cui al comma 6 andrebbero eliminati laddove in concreto possano ritenersi non appartenenti a “*colture*”, ed al contrario non dovrebbero essere abbattuti quando invece vi appartengano.

Del resto, è sul punto il caso di evidenziare che studi internazionali hanno messo in luce l'utilità delle fasce boscate perimetrali alle strade anche agli effetti del mantenimento dell'attenzione alla guida, sicché il pregio delle stesse non si esaurisce nel rappresentare opere di ingegneria naturalistica a protezione delle ripe a monte e valle delle strade, nonché barriere naturali anti-umore e anti-inquinamento.

3. Oltre ai suesposti argomenti, rinvenibili nella normativa di settore inerente la circolazione stradale, occorre tuttavia considerare quelli ricavabili dalle disposizioni, indicate in premessa, contenute nella legge n. 10/2013.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d), di detta legge è confermato il dovere degli enti locali di porre in essere azioni adeguate a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e di svolgere attività per migliorare la tutela dei cittadini. Il che, se sul piano testuale potrebbe non essere di per sé incompatibile con letture di tipo retroattivo dell'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, sul piano della *ratio legis* complessivamente ricavabile dalla legge n. 10/2013 fa invece apparire questa opzione come quella meno probabile.

Inoltre, l'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 10/2013 stabilisce che, agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono, fra gli altri, anche <<i>filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani<>. Occorre quindi considerare che, fra le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, possano esservene anche di “stradali”, nel qual caso spiegherà effetto il più rigoroso regime di tutela previsto dall'intero art. 7 della legge n. 10/2013 medesima.

4. Resta fermo, attesa l'essenziale esigenza di tener insieme gli irrinunciabili obiettivi di sicurezza stradale con la tutela dell'ambiente e dei territori (superando quell'approccio che tende semplicisticamente a individuare la soluzione nel taglio, neppure selettivo e sovente affidato a tecnici non provvisti della necessaria competenza, degli alberi), che netta rimane la differenza fra una presunzione indiscriminata di rischiosità delle alberature stradali preesistenti site al di sotto (e per il fatto in sé di essere site al di sotto) del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, da un lato, e i casi invece di rischiosità verificata, nei modi di legge, delle situazioni che interessano singoli alberi (per rimanere nello specifico, alberi siti a meno di 6 metri dalla strada e preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 495/1992), dall'altro.

In tema, appare opportuno evidenziare che l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 10/2013, stabilisce con chiarezza – riguardo alla particolare categoria degli alberi monumentali – che, pur godendo gli stessi di uno speciale regime di tutela, <<*Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.>>.*

Ne consegue che, se questo è consentito persino con riferimento agli alberi monumentali, *a fortiori* ciò dovrà reputarsi consentito – seguendo modalità analoghe a quelle indicate nella norma da ultimo richiamata - per gli alberi diversi da questi, ivi inclusi quelli siti a meno di 6 metri dalla strada e preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 495/1992.



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

5. Resta ferma la necessità di considerare e ponderare tutti i diversificati fattori che, come ormai scientificamente acquisito, possono influire sullo stato di salute delle alberature e sulla loro funzionalità, anche nelle loro reciproche interazioni (specie riguardo a manufatti e sottoservizi), quali:

- in fase di impianto, pianificazione e progettazione dell'intervento, secondo le regole tecniche di settore, nel sito idoneo prescelto;
- in fase di impianto, selezione della specie appropriata in rapporto al sito idoneo prescelto;
- in fase di impianto, creazione e conservazione delle condizioni per la migliore ossigenazione dell'apparato radicale, ivi inclusi sesti utilizzati e prime cure colturali;
- a piantumazione effettuata, prestabilita minimizzazione dell'effetto impattante dei manufatti e dei sottoservizi;
- a piantumazione effettuata, periodica costante manutenzione, attraverso interventi eseguiti con tecniche idonee da personale adeguatamente qualificato, avuto riguardo fra l'altro al grado di fruizione da parte della collettività, alla insorgenza di patologie, al livello degli inquinanti, nonché allo stato di senescenza dell'individuo.

IL RELATORE
Arch. Anna Maria Maggiore

IL PRESIDENTE
Cons. Massimiliano Atelli



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 5/2015
Roma, 9 febbraio 2015**

Relatore
Ing. Giorgio Boldini

**Concessione di Aree a Verde
Confronto tra il dettato dell'art. 4 della L 10/2013
e il dettato dell'art. 24 comma 1 della L 164/2014**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Deliberazione n. 5/2015

Roma, 9 febbraio 2015

NELLA riunione del 9.2.2015, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, del dr. Mattia Busti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge n. 10/2013, e in particolare l'art. 4, commi 4 ss.;

VISTO l'art. 24, comma 1, del DL n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164/2014;

RELATORE il Componente Ing. Giorgio Boldini;

il Comitato

delibera quanto segue.

L'art. 24 (rubricato Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) del recente DL Sblocca Italia (DL n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014) ha attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica, stimolando richieste di chiarimento e precisazione dei contorni applicativi di questa disposizione.

La norma stabilisce che "1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute."

In concreto, la disposizione introduce un ventaglio di possibilità. Anzitutto, quella – per i Comuni – di aprire nuovi spazi di intervento alla sussidiarietà orizzontale, fissandone le condizioni. In secondo luogo, la possibilità, sempre per i Comuni, "in relazione alla tipologia dei predetti interventi" (quindi, non obbligatoriamente, né tantomeno sempre), di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere (le quali vanno in ogni caso contingentate entro un periodo limitato e definito, riferite a specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere; le stesse, sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute).

La norma contenuta nell'art. 24, comma 1, del DL n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164/2014, presenta diversi punti di contatto con l'art. 4, commi 4 ss., della L. n. 10/2013, i quali dispongono quanto segue:

"4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.”

La descritta situazione pone, oggettivamente, una doppia questione: quella delle forme possibili di convivenza fra le due disposizioni, per un verso, e quella delle conseguenti ricadute pratiche nel quotidiano dei singoli enti locali interessati.

Il primo punto è obiettivamente il più delicato, perché incrocia il tema, prioritario anche ai fini della ricerca della risposta alla seconda questione, dell'obiettivo specificamente perseguito attraverso l'una, e, rispettivamente, l'altra norma.

Da questo punto di vista, l'impressione è che l'art. 24 individui una procedura più snella e meno onerosa per i cittadini, con riguardo altresì ad un più ampio catalogo di possibili interventi. Per le stesse ragioni, questa norma solleva delicate questioni interpretative riguardo al suo coordinamento (che appare invero assai modesto) con l'art. 4, commi 4 ss., della L. n. 10/2013.

Nel dettaglio, quelle di seguito individuate appaiono essere le maggiori diversità:

1) l'art. 24 ammette che la realizzazione di interventi possa aver luogo anche su progetti presentati da cittadini singoli, anziché associati;

2) gli interventi di cui all'art. 24 possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, e non solamente la manutenzione aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere;

3) ai sensi dell'art. 24, le riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere, deliberabile dai comuni, per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere, sono concedibili prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute, mentre l'art. 4, ultimo comma, prevede che l'attribuzione di incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili anzidetti, mediante riduzione dei tributi propri, può avvenire solo a vantaggio di cittadini costituiti in consorzi.

Complessivamente, sembra di poter dire, in prima approssimazione, che, secondo il noto principio per cui nel più sta il meno, le previsioni di cui all'art. 24 tendono, per la loro ampiezza, a riassorbire in sé (almeno buona parte di) quelle di cui all'art. 4, commi 4 ss. Queste ultime, di contro, non possono comunque esaurire quelle di cui all'art. 24, atteso che fra esse rientrano anche le iniziative di cittadini singoli, le quali, evidentemente, rappresentano qualcosa di più complesso, specie sotto il profilo causale, rispetto alle iniziative promosse da cittadini associati, giacché – nel primo caso – la fattispecie potrebbe variamente declinarsi come filantropia pura (a questo schema di rifà, ad esempio, l'art. 1, comma 2, secondo periodo, della L. n. 113/1992, sul quale l'art. 24 non ha alcun impatto, quando stabilisce che “Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative”), oppure come partenariato pubblico-privato sub specie di sponsorizzazione in senso tecnico (si pensi ad un'impresa individuale).

Quanto alla possibilità, per i comuni, di deliberare, in relazione alla tipologia dei predetti interventi, riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere, concedendole, più specificamente, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere, e prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute, la sensazione è che la norma non autorizzi indiscriminatamente gli enti locali a disporre la riduzione o l'esonero. Ma esiga, piuttosto, un preciso rapporto di connessione fra “attività posta in essere” e tributo interessato, nel minimo nel senso che dovrà essere previamente chiarito che l'agevolazione opera “per specifici tributi e per



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

attività individuate dai comuni”, le quali dovranno rientrare fra quelle sole per le quali può, secondo ragionevolezza, parlarsi di esercizio sussidiario (da intendersi, ad avviso di chi scrive, nel senso fatto palese dall'art. 118, ultimo comma, Cost. laddove ci si riferisce solo ad attività di interesse generale) dell'attività posta in essere.

IL RELATORE
Ing. Giorgio Boldini

IL PRESIDENTE
Cons. Massimiliano Atelli



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 6/2015
Roma, 16 marzo 2015**

Relatore
Cons. Massimiliano Atelli

**Autonomia giuridico amministrativa delle attività di
Gestione del Verde**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Deliberazione n. 6/2015

Roma, 16 marzo 2015

NELLA riunione del 16.3.2015, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTA la richiesta di parere del 23.1.2015 fatta pervenire da ATA Spa;

RELATORE il cons. Massimiliano Atelli;

il Comitato

delibera quanto segue.

1. Con la richiesta di cui in premessa, è stato chiesto a questo Comitato di esprimere il proprio avviso riguardo alla classificazione più appropriata per la gestione del verde pubblico, nell'alternativa fra servizio pubblico locale e attività strumentale ancillare ad un servizio pubblico principale. Il quesito così posto ha evidenti implicazioni, sia per quanto attiene alle forme di gestione ammissibili, che per quanto concerne le molteplici differenze di regime, a normativa vigente, fra servizi pubblici locali e attività strumentali.

2. Nel riscontrare la richiesta di parere pervenuta, occorre muovere anzitutto dalla nozione generale di servizio pubblico, quale ormai consolidatasi in ambito normativo e nelle decisioni delle corti giudicanti. Dal primo punto di vista, vale ricordare che, secondo la definizione di massima rinvenibile, ad esempio, nell'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, per pubblico servizio deve intendersi un'attività che pur essendo disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione si caratterizza per la mancanza di poteri autoritari. Quanto all'orientamento che si è venuto consolidando nelle decisioni delle corti giudicanti, è ormai dato acquisito che *“per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di una definizione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative), e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi indivisibili).*

Né la circostanza, che per le attività de quibus non sia prevista l'erogazione di un corrispettivo da parte dei beneficiari (come si verifica invece per la normale attività di depurazione), è idonea a inficiare i riferiti connotati dell'attività quale attività di servizio pubblico, in quanto..... la previsione di un corrispettivo (così come di un profitto del gestore del servizio) non è essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio pubblico.....” (così, *ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, sent. 5.4.2012, n. 2021).

Muovendo da questa premessa, il Comitato intende anzitutto chiarire che il verde pubblico, in ambito comunale, rientra senz'altro fra i servizi pubblici locali, atteso che:



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

1. è rinvenibile una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione,
2. anche nel caso del verde pubblico lo svolgimento delle attività di servizio pubblico ha il carattere della doverosità (SS.UU. Cassazione, ord. 27.5.2009, n. 12252);
3. dette attività possono presentare un carattere economico e produttivo;
4. le utilità da esse derivanti sono dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di terzi beneficiari (rientrando il verde pubblico fra i servizi indivisibili).

Riguardo al punto 1), la norma va individuata nell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, il quale come noto dispone che alla gestione dei servizi pubblici di competenza locale – vale a dire i “servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali” - provvedono gli enti territoriali di riferimento. L'indicazione è molto ampia, e ciò si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 TUEL), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 TUEL). Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.

Deve infatti distinguersi, riguardo ai servizi pubblici, fra assunzione del servizio e sua erogazione. Il servizio pubblico è assunto dal soggetto pubblico con legge o con un atto generale, che ne rende doverosa la conseguente attività. Il momento dell'assunzione è dunque riservato all'autorità pubblica perché consegue ad una valutazione dei bisogni riservata al decisore politico. Alla fase dell'assunzione del servizio segue quella della sua erogazione e, cioè, la concreta attività volta a fornire la prestazione agli utenti.

Riguardo al requisito di cui al punto 2, nonché a quello di cui al punto 4, entrambi sono indirettamente confermati, con riferimento al verde pubblico, dal combinato disposto degli artt. 1, commi 639 ss., della legge n. 147/2013 e 13 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/2011, per un verso, e dei regolamenti dei singoli comuni recanti la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ovvero il tributo collegato all'erogazione e alla fruizione di quei servizi comunali non misurabili singolarmente in quanto non erogabili ad uno specifico utente bensì all'intera comunità (secondo la esemplificazione diffusamente in uso: manutenzione delle strade, manutenzione del verde pubblico, illuminazione pubblica etc.). Il che rileva, peraltro, anche nel senso di orientare la classificazione del verde pubblico, in ambito comunale, fra quelli che l'art. 149, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, qualifica come “servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità”.

Riguardo, infine, al requisito di cui al punto 3, va premesso che se, effettivamente, il carattere economico ed imprenditoriale della maggior parte dei servizi pubblici è un dato oggettivo, è vero di contro che lo stesso d.lgs. n. 267/2000 distingue fra servizi pubblici locali con o senza rilevanza economica. Inoltre, anche con riguardo ai servizi pubblici



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

locali con rilevanza economica, la normativa comunitaria consente, anche se non impone (Corte costituzionale, sent. nn. 325 del 2010 e 199 del 2012), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorché l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), nella forma dell'in house providing.

E' dunque chiaro che *“In via di principio va considerato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno è ragionevole pensare che si debba prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione di cui si sta parlando può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato nel caso di specie, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 Cod. civ. e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica.”* (così, esemplarmente, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5409/2012).

Ancora, *“la qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore (cfr. Cons. Stato, n. 5097 del 2009), sicché non rileva l'irrisorietà dell'utile che in concreto un servizio per come svolto produca”,* sicché, laddove non risulti che l'ente locale *“abbia offerto il servizio gratuitamente o sopportandone parte dei costi”,* ma, al contrario, sia provato che *“abbia svolto in proprio un'attività imprenditoriale vera e propria, seppure senza autonoma organizzazione”* (ad es., integrando la gestione del servizio con le attività svolte da uffici comunali), esso andrà considerato servizio pubblico locale a rilevanza economica.

Tutto ciò considerato, se dunque a fini classificatori rileva non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio, appunto, servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi), e, inoltre, vi può essere uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato nel caso di specie,



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

presenta o non presenta tale rilevanza economica, questo Comitato ritiene che il servizio del verde pubblico, in ambito comunale, possa non essere sprovvisto di rilevanza economica.

Ciò nei casi, in particolare, in cui la realizzazione di operazioni di partenariato, nelle varie declinazioni ammesse dalla normativa vigente (ivi incluso l'art. 5 della legge n. 10/2013), abbia come esito quello di determinare una utilità per l'ente locale.

E' infatti noto che i contratti che abbiano per parte un ente locale possono anche essere attivi, piuttosto che passivi. Possono cioè assicurare all'Amministrazione l'acquisizione di una utilità, anziché un'uscita.

Qualsivoglia operazione realizzata a mezzo di un contratto (in genere) può avere tre esiti economici alternativi, per i singoli contraenti (ivi inclusa la P.A.): saldo passivo, saldo attivo e, infine, saldo « zero ». Nel caso dei contratti pubblici, ciò che conta è la valutazione che la stazione appaltante è tenuta a compiere — *ex ante* — sull'onerosità o meno del negozio. Accanto ai contratti passivi vi sono infatti quelli attivi e — ove li si voglia distinguere, descrittivamente, da questi ultimi (atteso che una mancata spesa si risolve pur sempre in un incremento, sub specie di non decremento, patrimoniale) — quelli gratuiti (*rectius*, ideati e strutturati sin dal principio come gratuiti).

Premesso che i contratti attivi trovano (in parte almeno, anche per le concessioni,) un loro preciso punto di riferimento, sul piano normativo, fra l'altro nel d.lgs. n. 163/2006 (si pensi all'art. 26), nell'art. 43, comma 2, della legge n. 449/1997 e s.m., e negli artt. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 3, comma 1, lett. g), prima parte, della l. n. 20 del 1994, ne consegue che, nel caso del servizio del verde pubblico, appare arduo negare situazioni di rilevanza economica dello stesso, quanto meno indiretta.

Detto altrimenti, laddove per la gestione del servizio pubblico del verde, l'ente locale, nell'adottare la soluzione organizzativa ravvisata come la più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini, opti per un modello che in concreto assicuri – quanto meno – un risparmio di spesa (ad es., per la manutenzione), con conseguente destinazione ad altri impieghi pubblici della quota di risorse a bilancio che sarebbero state altrimenti assorbite dalla corrispondente voce di spesa, detto servizio finisce per acquisire rilevanza economica, seppure in via indiretta.

Conclusivamente, la gamma delle soluzioni a disposizione degli enti locali è oggi più ampia e diversificata, e – a seconda che i servizi pubblici siano organizzati per essere erogati in un modo piuttosto che in un altro – aperta alle forme di gestione consentite dalla normativa vigente (dunque, dalla gestione diretta, passando per l'azienda speciale, le società in house e quelle miste, sino alla esternalizzazione mediante affidamento a gestori privati selezionati attraverso il ricorso all'evidenza pubblica).

Come ha peraltro ben specificato la citata sentenza n. 5409/2012 della IV Sezione del Consiglio di Stato, per la praticabilità in concreto dell'una o dell'altra soluzione andrà considerata non soltanto la fattibilità strettamente giuridica, alla luce della normativa di settore complessivamente vigente, bensì anche quella propriamente finanziaria, atteso che, al di là dell'attenzione per la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, dovrà valutarsi con attenzione anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, “*quando può scegliere*”, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini.



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

3. Il verde pubblico rientra dunque fra i servizi pubblici locali¹, e in concreto, nei termini sopra esposti (e nei limiti dunque tracciati anzitutto da Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5409/2012), può acquisire anche rilevanza economica, seppure in via indiretta.

E, per vero, in senso contrario alla configurabilità del verde pubblico come servizio pubblico non si sono espressi neppure i due pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Lombardia, n. 411/2013 e Puglia, n. 141/2013, reperibili, unitamente alle altre decisioni di organi giudiziari indicate nel presente parere, all'indirizzo Internet <http://www.minambiente.it/pagina/comitato-il-verde-pubblico>), sinora emessi, a quanto consta, sul tema che ne occupa.

4. Del resto, se il verde pubblico non fosse un servizio pubblico locale sarebbe arduo attribuire un significato all'art. 4, comma 2, della legge n. 10/2013, il quale prevede che *"I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno."*

Il rapporto fra carico urbanistico e verde pubblico è infatti aspetto essenziale, come confermato dal Consiglio di Stato in una recente decisione (sez. IV, sent. n. 4148/2013), nella quale un Comune aveva impressa ad una data zona, nello strumento urbanistico generale, una certa destinazione (in particolare, F3 – Verde pubblico attrezzato, così definita: *"Territorio destinato a uso pubblico. E' ammessa la realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico espressamente individuate nelle tavole di zonizzazione e rete viaria allegate, comprendenti attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero, attrezzature commerciali compatibili con l'uso pubblico, con esclusione degli impianti rumorosi o comunque nocivi all'igiene fisica"*).

Muovendo da ciò, nel confermare un proprio precedente (sentenza n. 4790 del 28 giugno 2004, sezione V), il Consiglio di Stato ha osservato che, *"per effetto della indicata destinazione e delle prescrizioni previste, si deve ritenere che nella zona F3 valgano le regole seguenti: il territorio deve essere destinato all'uso pubblico e non a quello privato; il territorio deve essere prevalentemente conservato a verde, per la presenza di vegetazione che deve poter essere fruita dalla collettività; sono ammesse, in forma coerente con l'uso pubblico e la conservazione del verde, attrezzature sportive, culturali e per il tempo libero (anche eventualmente gestite da privati); sono ammesse anche attrezzature commerciali, che tuttavia debbono essere limitate e debbono essere compatibili con l'uso pubblico e debbono avere quindi una funzione meramente accessoria (come per esempio, un punto di ristoro e una rivendita di giornali)"*.

Nelle aree ricadenti in zona F e destinate dallo strumento urbanistico a verde pubblico attrezzato, il verde, vale a dire la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate, costituisce esso stesso la "attrezzatura pubblica o privata di uso pubblico" a cui tali zone sono riservate e la fruizione del verde da parte della collettività ne

¹ Per TAR Piemonte, sez. I, sent. 22.7.2011, n. 805, *"Un'area di proprietà pubblica destinata a "verde pubblico" non costituisce un'opera di urbanizzazione primaria né un bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente proprietario, fino a quando su di essa non siano state realizzate concrete opere di trasformazione volte a rendere fruibile il verde pubblico da parte della collettività, imprimendo al bene una destinazione di fatto conforme a quella astrattamente prevista dal piano: solo in presenza di tali opere il bene acquista carattere strumentale rispetto ai fini dell'ente e rientra a far parte del patrimonio indisponibile dello stesso, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma c.c., in quanto bene di proprietà pubblica concretamente destinato ad un pubblico servizio"*.



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

è la funzione tipica nell'ambito dell'organizzazione generale del territorio comunale (in tal senso, in termini, Consiglio di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4790).

E riguardo ai rapporti con l'iniziativa privata, la IV Sezione ha chiarito che "Nelle zone destinate a verde pubblico attrezzato, quando la loro particolare disciplina vi ammetta la presenza anche di altre attrezzature, la funzione di queste non può che essere gerarchicamente subordinata e servente rispetto a quella propria della intera zona. Pertanto, tali attrezzature in tanto sono ammesse in quanto, per caratteristiche edilizie ed architettoniche, per dimensioni o per le modalità in cui si inseriscono nel contesto, sono compatibili con la destinazione a verde pubblico."

E' ammesso, cioè, solo ciò che può essere considerato un accessorio del verde attrezzato, mentre non è sufficiente a rispettare la funzione primaria del "verde attrezzato" la presenza di fontane, panchine, alberature, illuminazione, vari giochi per bambini.

Sulla base di tali principi riguardanti gli interventi compatibili con la destinazione a verde pubblico attrezzato, il Consiglio di Stato ha rigettato la tesi secondo cui un ristorante sarebbe perfettamente in linea con la destinazione a verde pubblico attrezzato, atteso che esso non può ritenersi mero punto di ristoro, ovvero un accessorio del verde attrezzato.

Si tratta, per vero, di un indirizzo pretorio in linea anche con la normativa più recente. A inizio 2013, è entrata infatti in vigore la l. n. 10/2013, intitolata Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, la quale ha fra l'altro modificato l'art. 43, comma 1, della l. n. 449/1997, introducendovi una disposizione che prevede, nella sua parte finale, che: <<Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.>>.

Questa impostazione, come si vede fatta propria con assoluta chiarezza dal legislatore, attribuisce un valore speciale al verde pubblico, e per vero tende, anche per questa via, a riaffermare la natura giuridica di servizio pubblico del verde urbano.

5. E' il caso di puntualizzare che la richiamata decisione n. 4790/2014 della IV Sezione del Consiglio di Stato, nel far notare che il piano regolatore che definisca la zona F del territorio comunale come quella destinata ad "Attrezzature pubbliche o di uso pubblico" comporta che il verde, vale a dire la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate, costituisce esso stesso la "attrezzatura pubblica o" (privata ma) "di uso pubblico" a cui queste zone sono riservate e la fruizione del verde da parte della collettività ne è la funzione tipica nell'ambito della organizzazione generale del territorio comunale, ha precisato che "se si considera che, a norma del citato D.M. del 1968, la dotazione minima di "spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio" dovrebbe essere assicurata in ciascuna delle zone territoriali omogenee, si comprende come nelle zone a verde specificamente previste, quando la loro particolare disciplina vi ammetta la presenza anche di altre attrezzature, la funzione di queste non può che essere gerarchicamente subordinata e servente rispetto a quella propria dell'intera zona."

Sovente, "questa organizzazione gerarchica delle funzioni nell'ambito della zona è sancita dall'espressa condizione apposta alla realizzazione delle altre attrezzature, pur sempre "pubbliche o di uso pubblico", diverse dal verde - "sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero, commerciali" - le quali in tanto sono ammesse in quanto siano "compatibili



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

con l'uso pubblico", cioè con la fruizione del verde. In altre parole, le attrezzature ora nominate sono consentite soltanto se, per le loro caratteristiche edilizie ed architettoniche, per le dimensioni o per le modalità con cui si inseriscono nel contesto, non siano tali da incidere in modo apprezzabile sulla fruizione dell'area in relazione alla sua destinazione a verde pubblico."

6. Certo, quello del verde pubblico è servizio pubblico locale dalle caratteristiche indubbiamente peculiari.

E, sul punto, è anzi il caso di precisare che negli anni si è andata sviluppando la tendenza, riguardo al tema qui trattato, ad identificare il servizio del verde pubblico, più esattamente, con la *"manutenzione del verde pubblico"*.

Il che, ad avviso di questo Comitato, ha finito con il creare e alimentare un equivoco di fondo, sul quale si intende cogliere l'occasione per fare per quanto possibile chiarezza.

Si ritiene, infatti, che aver spostato l'attenzione dal verde pubblico, in sé, alla *"manutenzione del verde pubblico"*, abbia avuto come conseguenza quella di ingenerare l'idea che il servizio pubblico sia la seconda, piuttosto che il primo. Mentre appare evidente che la manutenzione è parte della gestione del servizio pubblico, senza peraltro esaurirla.

Beninteso, si tratta di attività essenziale, perché il verde pubblico ha bisogno di costante e appropriata manutenzione. Non diversamente da quella di cui abbisognano gli altri servizi pubblici locali erogati all'utenza.

La manutenzione non esaurisce dunque in sé la gestione del servizio pubblico, la quale, in questo come negli altri casi, attiene alla realizzazione delle dotazioni e/o degli impianti essenziali ai fini dell'erogazione del servizio e ai comportamenti operativi allo scopo concretamente necessari a quest'ultimo fine (si pensi al servizio di trasporto pubblico locale svolto su ferro, che, in estrema sintesi, richiede la realizzazione dell'infrastruttura, l'acquisto dei veicoli e la conduzione di questi ultimi, il tutto, naturalmente, anche da mantenersi).

Anche per il servizio pubblico locale del verde pubblico si pone infatti, nei tradizionali termini sopra esposti, il tema della realizzazione delle dotazioni e/o degli impianti essenziali ai fini dell'erogazione del servizio e dei comportamenti operativi allo scopo concretamente necessari a quest'ultimo fine.

Da questo punto di vista, è il caso di richiamare il concetto di infrastruttura verde, essenziale all'interno della città, in ragione degli evidenti benefici che essa può arrecare all'ambiente urbano. Se una città ingloba al proprio interno aree verdi di apprezzabile dimensione, non v'è dubbio che queste possano svolgere anche una funzione ecologica di accrescimento del grado di naturalità dell'ambiente urbano. Il concetto di infrastruttura si presta ad una lettura in termini di rete, nella logica per cui *"per avere una infrastruttura verde urbana, non basta un grande parco, ma occorre vi sia una rete di spazi verdi interna alla città. In una città dotata di una infrastruttura verde i parchi non sono spazi verdi isolati nel costruito.*

(....)

Come minimo, dunque, l'elemento lineare della rete verde è un viale alberato. Ciò confermerebbe la scarsa valenza ecologica della rete dell'infrastruttura verde urbana, anche se non si può misconoscere l'importanza dei viali alberati per arricchire di verde la città e migliorarne la qualità ambientale a vantaggio della salute umana e del paesaggio urbano." (così il working paper P11/07, dal titolo *"L'infrastruttura verde urbana"*, dell'Osservatorio Città sostenibili del Dipartimento Interateneo Territorio dell'Università e del Politecnico di Torino).



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Del resto, nel maggio 2013 la Commissione europea ha adottato una strategia sulle infrastrutture verdi (COM (2013) 249 final) che rende molto evidente il ruolo essenziale che esse rivestono negli ambienti urbani. *“Gli elementi di infrastrutture verdi nelle città comportano vantaggi per la salute, ad esempio aria pulita e una migliore qualità delle acque. Un ecosistema sano può ridurre anche la diffusione di patologie trasmesse da vettori. Realizzare elementi di infrastrutture verdi nelle aree urbane rafforza il senso di comunità, consolida i legami con azioni su base volontaria promosse dalla società civile e contribuisce a contrastare l'esclusione e l'isolamento sociale. Questo approccio giova ai singoli cittadini e alla comunità sul piano fisico, psicologico, emotivo e socio-economico. Le infrastrutture verdi forniscono opportunità di collegamento tra le aree urbane e rurali e creano spazi in cui è piacevole vivere e lavorare. Grazie alla produzione alimentare urbana e ai giardini comunitari, entrambi strumenti efficienti di educazione per gli scolari e di coinvolgimento, in particolare, dei ragazzi, Le infrastrutture verdi riducono le distanze tra la produzione e la consumazione di alimenti e aiutano ad aumentarne il valore percepito. Gli investimenti in questo tipo di infrastrutture hanno un alto potenziale in termini di rafforzamento dello sviluppo urbano, anche mantenendo o creando posti di lavoro”.*

Queste funzioni ecosistemiche racchiudono i beni e i servizi utilizzati dalla società umana per soddisfare il proprio benessere, definiti con la locuzione di sintesi “servizi ecosistemici”. Un esempio di servizio ecosistemico intrinsecamente legato, quale diretta e immediata conseguenza, al verde urbano, è quello relativo alla riduzione dell'effetto noto come “isola di calore urbano”, che – come ormai scientificamente dimostrato da qualificati studi - può avere conseguenze gravi, soprattutto in presenza di ondate di calore, per la salute di gruppi della popolazione vulnerabili.

Per tutte queste diversificate ragioni, dunque, dotare l'ambiente urbano di verde pubblico significa dotarlo dell'infrastruttura essenziale per l'erogazione del servizio pubblico locale all'utenza. Accrescere la dotazione di verde pubblico è gestione servizio pubblico locale (così come lo è accrescere la dotazione impiantistica nel caso degli altri servizi pubblici locali). Parimenti, è gestione del servizio pubblico locale anche la manutenzione del verde pubblico, cioè l'attività costante di conservazione dello stato di efficienza e sicurezza dell'infrastruttura e delle dotazioni essenziali per l'erogazione del servizio. Questo aspetto di gestione richiede lo svolgimento di attività strumentali (si pensi, nuovamente con riferimento al servizio di trasporto pubblico locale svolto su ferro, alla pulizia e alle riparazioni dei veicoli), riguardo alle quali il gestore potrà, nei modi consentiti dalla normativa vigente, approvvigionarsi ricorrendo a terzi per prestazioni di forniture e/o servizi oppure autoprodurle.

7. Infine, sotto il profilo giuridico e operativo, la gestione del verde pubblico è gestione di un servizio pubblico locale autonomo rispetto agli altri, ivi incluso il servizio rifiuti e gli altri servizi di igiene urbana.

2 I riflessi, sul piano economico, anzitutto sotto il profilo dei costi anche sociali, sono del tutto evidenti alla Commissione, tanto da spingerla nella medesima Comunicazione a puntualizzare che: *“Una delle ragioni principali per cui in centro città si registrano spesso temperature più elevate di diversi gradi rispetto all'ambiente circostante è data da una minore umidità nelle aree urbane, a sua volta causata dall'assenza di vegetazione e dall'asfalto scuro o dalle superfici cementate che assorbono maggiormente l'energia solare. Questo fenomeno, noto come effetto “isola di calore urbano” può avere conseguenze gravi, soprattutto in presenza di ondate di calore, per la salute di gruppi della popolazione vulnerabili, ad esempio persone con patologie croniche o anziani. Il tenore di umidità dell'aria, una risorsa disponibile a costo zero, potrebbe essere ricreato artificialmente ricorrendo all'elettricità per fare evaporare l'acqua, ma si stima che questa tecnica costerebbe circa 500 000 EUR per ettaro. Fare leva sulla natura e ricorrere alle infrastrutture verdi negli ambienti urbani, ad esempio creando parchi ricchi in termini di biodiversità, spazi verdi e corridoi di aria fresca, può contribuire ad attenuare l'effetto “isola di calore urbano.”*



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Da questo punto di vista, che sovente gli enti locali decidano di affidare il servizio pubblico locale del verde pubblico allo stesso soggetto cui hanno affidato la gestione del servizio rifiuti e degli altri servizi di igiene urbana, oppure operino un affidamento congiunto e contestuale dei due distinti servizi al medesimo soggetto, è circostanza che assume rilievo in punto di fatto.

Al di là della gestione operativa e perfino della economie di scala eventualmente realizzabili concentrando l'affidamento di più servizi distinti in capo ad uno stesso gestore, i servizi restano infatti fra loro distinti, sul piano giuridico, sicché gli atti adottati dall'ente locale, così come quelli bilaterali (compresi i contratti di servizio), dovranno avere cura di riferirsi formalmente a tutti i (distinti) servizi affidati.

IL PRESIDENTE E RELATORE
Cons. Massimiliano Atelli



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 7/2015
Roma, 27 aprile 2015**

Relatore
Cons. Massimiliano Atelli

**Classificazione giuridico amministrativa degli
Alberi Monumentali**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Deliberazione n. 7/2015

27 aprile 2015

NELLA riunione del 27.4.2015, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del prof. Vittorio Emiliani, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, del dr. Andrea Sisti, Componente; del dr. Tiziano Fratus, componente;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTI, in particolare, gli artt. 7, comma 1, e 8, della legge n. 10/2013;

VISTO l'art. 136, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004;

RELATORE il Cons. Massimiliano Atelli;

il Comitato

delibera quanto segue.

1. E' noto che, all'art. 7, comma 1, la legge n. 10/2013, introduce una definizione legale di albero monumentale a valenza generale, identificando l'ambito delle essenze cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 medesimo e nei relativi provvedimenti attuativi, ad iniziare naturalmente dal DM 23.10.2014, intitolato *Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*.

L'art. 7, comma 1, dispone infatti che: « Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.>>.

2. La definizione legale contenuta nell'art. 7, comma 1, anzidetto, ha valenza generale, ad avviso di questo Comitato, perché essa assume rilevanza, come espressamente stabilito dalla norma da ultimo indicata, non solo «agli effetti della presente legge» ma anche «di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica».

Ne consegue, in primo luogo, che la definizione legale di cui all'art. 7, comma 1, della l. n. 10/2013, rilevando anche agli effetti «di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica», rileva anche agli effetti dell'art. 136, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui fa espresso riferimento agli «alberi monumentali». Detto altrimenti, per «alberi monumentali», ai sensi di quest'ultima norma, potranno intendersi solo quelli comunque individuati come tali nell'art. 7, comma 1, della l. n. 10/2013.

In secondo luogo, ne deriva che la definizione legale di cui all'art. 7, comma 1 - nel caso di Regioni a statuto non speciale che si siano dotate di una propria legge contenente una definizione legale di «alberi monumentali» comunque non coincidente con la prima - andrà a sovrapporsi, imponendosi, su quella di matrice regionale. Ne è conferma il comma 3



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

dell'art. 7, nella parte in cui stabilisce che "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1....".

Anche ove si ritenga che ciò implichi la mediazione di un atto legislativo regionale di adeguamento, e non sia quindi effetto tendente a prodursi automaticamente, in forza del ridetto art. 7, comma 1, rimane il fatto che non solo la previsione espressa di un dovere regionale di recepimento è circoscritta, nell'ambito della l. n. 10/2013, alla definizione legale di cui all'art. 7, comma 1, ma lettera dell'art. 8 della legge n. 10/2013, è chiara e univoca nello stabilire che "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

Atteso che l'art. 8 nulla dice a proposito delle Regioni a statuto non speciale, deve infatti ritenersi – ad avviso di questo Comitato - che in esse la legge n. 10/2013, incluso l'art. 7 (con l'eccezione, per quanto detto, della definizione legale di cui al suo primo comma), si applicherà direttamente e *tout court*. Non, dunque, solo in quanto (e quindi nella misura in cui) compatibile con la legislazione regionale.

Ciò non toglie, naturalmente, sulla scorta dell'insegnamento della Corte costituzionale (a partire dalle decisioni n. 226 e n. 227 del 2003), secondo il quale alla legislazione statale spetta la determinazione di un "nucleo minimo di tutela ambientale", che le Regioni possano introdurre prescrizioni (solo) più rigorose (si vedano, fra le altre, le sent. nn. 311/2003 e 391/2005) della disciplina statale stessa, cioè deroghe c.d. in melius.

3. Le fattispecie di cui alle lett. da a) a c) del comma 1 dell'art. 7 sono idealmente distinguibili in due gruppi: per un verso, quelle descrittivamente individuate nella lett. a), e, per altro verso, quelle invece individuate dalle lett. b) e). Il principale tratto distintivo è nel fatto che, mentre in questi due ultimi casi la monumentalità dell'albero è influenzata o determinata da fattori estrinseci di contesto, nel primo caso essa ha riguardo a caratteristiche proprie degli individui arborei, come tali svincolate da fattori estrinseci di contesto. Dunque, può trattarsi di:

- albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate;
- ovvero dell'albero secolare tipico,

che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.

Va in ogni caso evidenziato come la nozione di albero monumentale di cui all'art. 7, comma 1, non sia condizionata dalla sua localizzazione. Tanto nella lett a), laddove è specificato "ovunque ubicate", quanto nella lett. b), la quale assoggetta a tutela i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, "ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani", è infatti palese che, per la legge n. 10/2013, ben possono esservi alberi monumentali anche al di fuori dei centri urbani.

IL RELATORE E PRESIDENTE
Cons. Massimiliano Atelli



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 8/2015
Roma, 27 aprile 2015**

Relatori
Cons. Massimiliano Atelli
Dott. agr. Andrea Sisti

**Classificazione giuridico amministrativa delle attività di
Gestione del Verde**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

Deliberazione n. 8/2015

Roma, 27 aprile 2015

NELLA riunione del 27.4.2015, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, del dr. agr. Andrea Sisti, Componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, del dr. Vittorio Emiliani, Componente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Tiziano Fratus, Componente.

VISTA la legge n. 10/2013, e in particolare l'art. 3, comma 2, lett. a), b) e soprattutto d), che attiene alla verifica delle azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e alla promozione di tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

VISTO l'art. 6, comma 1, della legge anzidetta, ai sensi del quale *“Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree....”*;

VISTO l'art. 81, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.;

VISTA la direttiva 2014/24/UE, e in particolare i considerando 88-99 e l'art. 67;

RELATORI il Cons. Massimiliano Atelli e il Dr. Agr. Andrea Sisti;

il Comitato

delibera quanto segue.

1. Il tema della manutenzione del verde pubblico si inserisce appieno nell'ampio fenomeno delle politiche contrattuali delle amministrazioni locali, da attuarsi – avendo riguardo all'oggetto degli interventi necessari e alla tipologia delle prestazioni occorrenti per soddisfare il quadro esigenziale – nella cornice della normativa comunitaria e nazionale in tema di contratti pubblici.

Ciò premesso, appare utile offrire un contributo di chiarificazione, anche sulla scorta delle diverse richieste in tal senso pervenute a questo Comitato, su alcuni aspetti in particolare.

2. In primo luogo, sembra opportuno ricordare come la manutenzione del verde pubblico si attui attraverso prestazioni riconducibili, di regola, all'ambito dei servizi piuttosto che a quello dei lavori.

Come ribadito con parere n. 158 del 21.5.2008, con deliberazione n. 72/2007 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha infatti chiarito che “... la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd quid novi): così ad esempio, la mondata, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate ecc... non configurano “lavori” ma “servizi”.

Laddove il capitolato speciale individui l'attività dedotta in appalto nella potatura, irrigazione, semina, messa a dimora di piante ed arbusti, stesa di tappeti erbosi, impiego di fertilizzanti, impiego di mezzi e prodotti per la difesa fitosanitaria e quant'altro necessario per la manutenzione del verde pubblico, gli interventi previsti dalla *lex specialis*



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

non si configurano come lavori, bensì come servizi, in quanto limitati ad attività continuativa di cura e regolazione di patrimonio verde già esistente.

Nel presupposto che la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd quid novi), la stazione appaltante deve dunque esigere una corrispondenza fra l'attività espletata e quella richiesta in appalto, e, di riflesso, deve effettuare al riguardo un rigoroso riscontro³.

3. Per evidenti ragioni di ordine tecnico, esiste una precisa differenza – nell'ambito dell'ampio tema della manutenzione del verde pubblico – fra le distinte categorie classificatorie venutesi consolidando nel tempo. Da questo punto di vista, è il caso di precisare che non sempre vi è coincidenza nella rappresentazione descrittiva delle categorie proprie della tassonomia botanica e di quelle in uso nella pratica contrattuale degli enti locali. Nell'ambito di quest'ultima, infatti, è dato constatare una differenziazione di fondo:

1. **verde costituito da vegetazione arborea ed arbustiva** (agli effetti della tassonomia in uso nella pratica contrattuale, c.d. verde verticale);
2. **verde costituito da vegetazione erbacea** (agli effetti della tassonomia in uso nella pratica contrattuale, c.d. verde orizzontale).

La prima tipologia, rappresenta la componente strutturale del verde e ne determina la forma ed il design paesaggistico del sito.

La seconda tipologia rappresenta un elemento fondamentale della biopermeabilità dei siti che a volte assume un ruolo determinante della concezione degli spazi aperti configurando particolari assetti paesaggistici.

Nella logica parziale che ispira la presente delibera (ovvero, focalizzata sulle categorie del verde pubblico ai fini della sola definizione delle politiche contrattuali delle amministrazioni territoriali) assume infatti minor rilievo un dato che, in concreto, è invece centrale ed essenziale, ovvero l'integrazione delle due componenti nei siti destinati a verde nell'ambito urbano.

Proseguendo nella declinazione delle categorie classificatorie rilevanti dal punto di vista specifico che qui interessa, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono:

- a. **Manutenzione ordinaria:** interventi che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale, non incidono sull'assetto strutturale quali la forma dell'individuo arboreo od arbustivo e nel complesso nell'assetto del design paesaggistico. Gli interventi ordinari consentono il mantenimento funzionale della vegetazione volta ad assicurare anche la sicurezza del sito;

³

In simili casi, laddove il bando di gara richieda, a pena di esclusione, l'aver svolto da per un dato periodo di tempo "servizi identici o analoghi a quelli posti a base di gara.." è pretesa una corrispondenza fra l'attività espletata e quella richiesta in appalto, per la quale tendono a rivelarsi insufficienti i certificati di esecuzione lavori rilasciati per la categoria OS24, che riguarda, invece, appalti di lavori per interventi di esecuzione del verde urbano, realizzati al fine di consentire un miglior uso della città come recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campi sportivi e terreni da gioco.

Ne consegue, ad avviso dell'Autorità, che la stazione appaltante che abbia constatato la mancanza, nei certificati di regolare esecuzione, di qualsiasi riferimento ad attività manutentiva attinente l'ambito dei servizi, è tenuta a farla constare nei modi di legge.



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

- b. **Manutenzione straordinaria:** sono interventi ciclici, di natura ultraquinquennale, definiti nell'ambito del piano pluriennale di gestione del verde; sono finalizzati alla riconfigurazione della forma sia di tipo individuale che complessivo nell'ambito del design paesaggistico e del mantenimento della sicurezza del sito⁴
- c. **Interventi di urgenza:** sono interventi dovuti a cause accidentali quali eventi meteorici straordinari o schianti di natura meccanica di origine accidentale o fenomeni dovuti ad incendi; sono interventi non programmabili e quindi presuppongono interventi di somma urgenza.
- d. **Interventi di riassetto strutturale del verde:** sono gli interventi di riassetto sia del sistema che della tipologia di specie vegetali o della sua organizzazione spaziale si configurano nella tipologia degli interventi di restauro o ristrutturazione che non rientrano nella definizione di manutenzione ma di restauro o ristrutturazione che presuppongono la pianificazione e riprogettazione del sito.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, rientrano anche i trattamenti fertilizzanti, fitosanitari e di diserbo eseguiti secondo le disposizioni nazionali, regionali e della regolamentazione comunale

Da ultimo, l'insieme delle categorie classificatorie rilevanti dal punto di vista specifico che qui interessa si articola in due ulteriori tipologie, distinguendosi in ragione del diverso grado di complessità dell'organizzazione sistemica nonché del valore attribuito al luogo ed alla sua classificazione culturale, paesaggistica, ambientale e dalla biodiversità naturalistica:

- **Ambiti normali:** ambiti a bassa complessità non identificati e censiti in base alle normative vigenti;
- **Ambiti di pregio paesaggistico e biotico:** ambiti ad alta complessità identificati e censiti in base alle normative vigenti (agli effetti della tassonomia in uso nella pratica contrattuale, c.d. verde di pregio).

Si pone per conseguenza, in base alle categorie di classificazione, multilaterali, sopra esposte, l'esigenza di valutare, ai fini della redazione dell'avviso pubblico finalizzato alle prestazioni di servizi di manutenzione del verde, il diverso livello di qualità richiesto dalle differenti esigenze prestazionali da soddisfare e quindi di evidenziare la necessità della presenza all'interno della ditte partecipanti di personale tecnico direzionale e delle relative maestranze con requisiti professionali adeguati alle attività da svolgere. Il diverso livello di qualificazione deve essere attestato nei modi di legge, avendo prioritario riguardo al profilo curriculare e al livello formativo raggiunto.

Tutto ciò considerato, la presente delibera intende richiamare l'attenzione delle amministrazioni territoriali sulla necessità dello sviluppo, da parte delle stazioni appaltanti, di politiche contrattuali appropriate rispetto agli interventi da realizzare, avendo riguardo quanto meno ai seguenti aspetti:

⁴ Nel c.d. verticale comprende tutti gli interventi manutentivi finalizzati a consentire la fruibilità in sicurezza del patrimonio arboreo su aree e suolo pubblico. Tali interventi consistono principalmente in attività di potatura, spalatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica, e, in caso appunto di abbattimento, messa a dimora di nuove essenze arboree



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

1. esatta definizione del quadro esigenziale, sotto il profilo dei risultati finali perseguiti (alla luce degli interessi – ambientali e non solo – in gioco), della prevedibilità delle operazioni di manutenzione periodica, delle risorse finanziarie occorrenti, della possibilità di utile ricorso, eventualmente, ad operazioni di partenariato pubblico-privato;
2. scelta della procedura di selezione del fornitore delle prestazioni (per quanto detto, di regola) di servizi necessarie nei singoli casi;
3. scelta del criterio di aggiudicazione fra più imprese partecipanti alla gara.

Il primo aspetto sopraindicato, apparentemente banale, in realtà non lo è affatto. Indicare (anzi, dover indicare, a normativa vigente) in ciascun provvedimento di approvazione del singolo intervento quale sia la funzione che la prestazione da acquisire è preordinata a realizzare costringe infatti il decisore amministrativo ad un costante esercizio di verifica della coerenza fra ricognizione primigenia del quadro esigenziale da soddisfare, risultato della fase ideativa delle soluzioni possibili, scelta della soluzione preferibile, e, infine, traduzione di questa scelta in categorie oggettuali, sotto il profilo contrattuale, idoneamente congruenti. Esercizio di verifica al cui esito restano legati sia l'andamento dell'intera vicenda contrattuale, sia, di riflesso, il profilo delle conseguenti responsabilità, nel minimo di ordine erariale (si pensi, a titolo esemplificativo, all'impiego funzionalmente distorto dei fondi pubblici versati all'appaltatore: v. fra molte Corte conti, Sez. giur. Marche, 28 febbraio 2008, n. 142).

In questo ambito si inserisce anche il tema, di particolare e intuitiva delicatezza specie nei centri urbani, per le ragioni già accennate, della classificazione delle operazioni di potatura delle alberature nell'ambito della manutenzione del verde ordinaria oppure nell'ambito di quella straordinaria definita nei paragrafi precedenti.

4. Riguardo alla scelta della procedura di selezione del fornitore delle prestazioni (per quanto detto, di regola) di servizi necessarie nei singoli casi, questo Comitato ritiene che, anche nel caso della manutenzione del verde pubblico, ciascuna stazione appaltante conservi integra la responsabilità e allo stesso tempo la possibilità di autodeterminarsi nell'ambito dell'ampia gamma delle opzioni ammesse dalla normativa vigente.

Ivi inclusa la possibilità di fare ricorso all'art. 52 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "Appalti riservati", il quale stabilisce espressamente che "Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione".

La disposizione in esame, che ad avviso della giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, sent. 27.3.2015, n. 1620) ha natura eccezionale, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, purché ne facciano esplicita menzione nel bando di gara, di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione a laboratori protetti nel rispetto della legge ovvero l'esecuzione ad imprese che utilizzano, nell'ambito di programmi di



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

lavoro protetti, dipendenti composti in maggioranza da disabili, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti.

Essa mira all'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle persone disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008).

E' inoltre il caso di notare che l'art. 52 non ammette indiscriminatamente il ricorso allo schema dell'appalto riservato, bensì solo "in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti".

Tutto ciò premesso, ritiene però questo Comitato che gli affidamenti di appalti di servizi per la manutenzione (anche ordinaria) delle diverse tipologie di verde come in premessa classificate richiedano in ogni caso una particolare qualificazione professionale, imprescindibile anche ove si ricorra allo schema dell'appalto riservato. Fare ricorso a detto schema, dunque, non è precluso in astratto, ma potrebbe rivelarsi impraticabile in concreto – nella forma dell'impossibilità di procedere all'aggiudicazione - laddove i lavoratori disabili impiegati non possiedano, nello specifico caso e nel numero o nella misura essenziali, la particolare qualificazione professionale necessaria.

E la stessa conclusione si impone, per identiche ragioni, anche nei riguardi delle cooperative sociali di cui all'art. 5 della legge n. 381 del 1991, norma questa pure dalla natura eccezionale (Cons. Stato, sez. V, sent. 27.3.2015, n. 1620, cit.) e ispirata dalla medesima finalità di protezione delle persone svantaggiate (in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà). In tal caso, ai fini che qui interessano, ad essere preclusa in concreto sarà la prevista possibilità di affidamento diretto dell'appalto (per quanto detto, di regola) di servizi.

5. Riguardo, infine, la scelta del criterio di aggiudicazione fra più imprese partecipanti alla gara, è noto che l'articolo 81, al comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "criteri per la scelta dell'offerta migliore", dispone che "nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa". L'uso della congiunzione disgiuntiva "o" indica, chiaramente, che esiste una sostanziale equivalenza tra i due sistemi, tra i quali l'amministrazione può, quindi, scegliere liberamente.

Pertanto, posta l'assenza di un indirizzo preferenziale previsto dal legislatore a favore dell'uno o dell'altro criterio e considerata la discrezionalità nella relativa valutazione di cui gode la stazione appaltante, la stessa, all'atto di decidere quale criterio utilizzare, dovrà, tuttavia, fondare la propria scelta sulla base di due presupposti.

Il primo è previsto al comma 2 dell'art. 81 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale letteralmente dispone: "Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta". Dunque, le stazioni appaltanti sono vincolate a scegliere il criterio di aggiudicazione, in relazione a fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche specifiche del contratto e delle relative prestazioni (le quali sono a tal punto importanti che, eloquentemente, il comma 3 dell'art. 81 stabilisce a chiare lettere che "Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.").

Quanto al secondo presupposto, esso è ricavabile dall'art. 83 del del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui dispone che quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo, oltre al prezzo, anche la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche biotiche, paesaggistiche e funzionali, etc. Dunque, laddove – come nel caso della manutenzione (anche ordinaria) del verde, come classificato nei termini anzidetti - l'oggetto dell'appalto richiede per sua natura una particolare qualificazione professionale nel personale esecutore della prestazione, la rilevanza del fattore qualità rende preferibile ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Applicandolo, s'intende, attraverso valutazioni tecnico-discrezionali estremamente serie e rigorose.

In sostanza, quindi, soltanto se la stazione appaltante ha ben individuato l'oggetto della gara in modo tale da non lasciare nell'offerta margini di definizione alle imprese concorrenti e, quindi, nel caso in cui si tratti di servizi ripetitivi e non complessi, il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato e ritenuto logico ed appropriato.

Anche la giurisprudenza più recente si è del resto espressa nel senso che la scelta tra i criteri, che sono astrattamente equiordinati, deve orientarsi tenendo presente l'unicità e l'automatismo del criterio del prezzo più basso e la pluralità e variabilità dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc.. Pertanto, è da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi, la pluralità di elementi presi in considerazione dalla *lex specialis* si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso, comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del Codice.

A conferma di quanto precede, è appena il caso di aggiungere che, ai fini che qui rilevano, anche la giurisprudenza che – riguardo ad una vicenda di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi delle sedi di una ASL - ha interpretato le clausole del bando inclini ad esigere la presenza di unità aventi l'inquadramento di operaio in modo da non escludere a priori ogni altra figura professionale, per non urtare contro i principi di libertà di iniziativa economica e di autonomia delle scelte imprenditoriali, ha avuto cura di puntualizzare che detta clausola va (semplicemente) intesa nel senso che l'affidatario deve garantire l'erogazione del servizio avvalendosi di soggetti qualificati (operai generici e specializzati), senza escludere l'affiancamento di operatori di diversa esperienza e differente livello professionale (TAR Lombardia-Brescia, sent. 8.2.2012, n. 195).

6.L'equiordinazione fra i due criteri di cui all'art. 81, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è peraltro in via di superamento. Fra le tante innovazioni presenti nella nuova direttiva 2014/24/UE (in corso di recepimento), che subentra alla direttiva 2006/18/CE sugli appalti nei settori ordinari, una delle più significative è infatti rappresentata proprio dal chiaro favor del legislatore europeo per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, il considerando n. 89 della direttiva sui settori ordinari assegna all'offerta economicamente più vantaggiosa (d'ora in avanti: oev) il rango di "concetto prioritario" e avverte che, per evitare confusione con il suo attuale significato (quello delle direttive 17 e 18 del 2004) "occorre un termine diverso per tradurre tale concetto, ovvero «il miglior rapporto qualità/prezzo»". In altri termini, superando definitivamente il principio dell'equivalenza dei criteri di aggiudicazione, la nuova direttiva privilegia il criterio dell'oev



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

rispetto a quello del massimo ribasso e, soprattutto, gli attribuisce un significato completamente diverso da quello attuale: appunto, il miglior rapporto qualità/prezzo.

In modo evidentemente complementare, il considerando n. 90, precisa che “al fine di incoraggiare maggiormente l'orientamento alla qualità.....”, dovrebbe essere consentita la possibilità, per gli Stati membri, di “proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa”. Per un verso, dunque, residua un limitato spazio per il criterio del minor prezzo; per altro verso, viene enucleato un nuovo concetto di oev, in cui la qualità spicca quale elemento prioritario.

Quale naturale precipitato di simili premesse, nella parte propriamente dispositiva della nuova direttiva l'art. 67 stabilisce, al primo comma, che, in linea generale, l'aggiudicazione degli appalti deve esser fatta sulla base dell'oev, mentre l'uso del criterio del minor prezzo diventa ipotesi residuale, riservata a “determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto”, e, al secondo comma, nel confermare il nuovo concetto di oev, elenca alcuni criteri per valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, fra cui la qualità in senso stretto, nonché i fattori ambientali, e attribuisce forte rilievo, anche agli aspetti legati fra l'altro, per quanto qui interessa, alla professionalità del personale da impiegare nell'esecuzione della prestazione.

E' dunque anche sul piano normativo generale che il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tende a divenire quello “naturale”.

7. Riassumendo, dunque:

- la manutenzione del verde pubblico si attua attraverso prestazioni riconducibili, di regola, all'ambito dei servizi piuttosto che a quello dei lavori;
- nel caso del verde costituito da vegetazione arborea ed arbustiva (e, laddove l'oggetto dell'intervento manutentivo sia identificato unitariamente, del verde costituito sia dalla componente erbacea che da quella arborea/arbustiva) e degli Ambiti di pregio paesaggistico e biotico (c.d. verde di pregio)⁵ vi è l'esigenza di assicurarne la manutenzione attraverso l'esecuzione di prestazioni di servizi di adeguata qualificazione; è di conseguenza necessaria la presenza all'interno della ditte partecipanti di personale tecnico direzionale e delle relative maestranze provvisto, in ambo i casi, di adeguati requisiti professionali;
- la differenza fra gli interventi classificabili come manutenzione ordinaria o straordinaria sono riconducibili alle definizioni assunte in premessa che fanno parte integrante e sostanziale della delibera, e non ammettono il ricorso da parte dell'amministrazione alle procedure contrattuali di urgenza previste dalla normativa vigente;
- gli affidamenti di appalti di servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di verde costituito da vegetazione arborea ed arbustiva (e, laddove l'oggetto dell'intervento manutentivo sia identificato unitariamente, del verde costituito sia

⁵ A titolo esemplificativo, nel c.d. verde verticale sono da intendere ricompresi tutti gli interventi manutentivi finalizzati a consentire la fruibilità in sicurezza del patrimonio arboreo su aree e suolo pubblico. Tali interventi consistono principalmente in attività di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica, e, in caso appunto di abbattimento, messa a dimora di nuove essenze arboree.



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

dalla componente erbacea che da quella arborea/arbustiva) e degli Ambiti di pregio paesaggistico e biotico (c.d. verde di pregio) richiedono in ogni caso la particolare qualificazione professionale anzidetta, imprescindibile anche ove si ricorra allo schema dell'appalto riservato o all'affidamento diretto alle cooperative sociali di cui all'art. 5 della legge n. 381 del 1991;

- laddove – come nel caso della manutenzione ordinaria e straordinaria di verde costituito da vegetazione arborea ed arbustiva, (e, laddove l'oggetto dell'intervento manutentivo sia identificato unitariamente, del verde costituito sia dalla componente erbacea che da quella arborea/arbustiva) e degli Ambiti di pregio paesaggistico e biotico (c.d. verde di pregio) - l'oggetto dell'appalto richieda per sua natura una particolare qualificazione professionale nel personale esecutore della prestazione, la rilevanza del fattore qualità rende preferibile ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da applicarsi, s'intende, attraverso valutazioni tecnico-discrezionali estremamente serie e rigorose.

I RELATORI

Cons. Massimiliano Atelli

Dr. Agr. Andrea Sisti

CAPITOLO 2 – ATTUAZIONE DEL DETTATO DELL'ART. 7 DELLA L 10/2013 “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DEI FILARI E DELLE ALBERATE DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO, NATURALISTICO, MONUMENTALE, STORICO E CULTURALE”

Nel presente Capitolo vengono forniti:

- il **Quadro generale** degli aspetti botanici, giuridici e istituzionali che caratterizzano in Italia la tematica degli Alberi Monumentali, ponendo in evidenza l'importanza unificatrice e uniformatrice introdotta dall'art. 7 della L 10/2013;
- il **Quadro attuativo** con il quale viene posta in rilievo la complessità delle azioni giuridiche, istituzionali e amministrative poste in essere dal Corpo forestale dello Stato per dare effettiva ed efficace attuazione al dettato dell'art. 7.

In considerazione delle finalità informative della presente Relazione e al fine di fornire una adeguata documentazione, vengono riportati nell'Allegati-Capitolo 2 i seguenti documenti:

- Estratto della Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014 con il testo del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014. **Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.**
- Copia della **Guida per gli aspetti tecnici del Censimento degli alberi monumentali italiani**, redatta dal Corpo forestale dello Stato.

QUADRO GENERALE

L'Inventario forestale nazionale (INFC 2005) riporta, nelle aree a bosco e ad esso assimilate, la presenza di 12 miliardi di alberi: senza annoverare quelli presenti nelle aree agricole, nei centri urbani, nei parchi e nei giardini, esso fornisce una stima parziale, anche se relativa ad una parte rilevante, di quello che è il patrimonio arboreo italiano.

Tra gli alberi presenti nelle aree boscate e quelle occupate dal verde ornamentale, ve ne sono alcuni che, sfidando le avversità di natura biotica e abiotica, sfuggendo all'interesse produttivistico da parte dell'uomo, con il passare dei secoli hanno raggiunto dimensioni e forme imponenti: testimoni, da una parte, del lungo e faticoso lavoro della natura e, dall'altra, del perdurante legame che ancora li unisce all'uomo, questi “patriarchi verdi” sono beni dall'elevato valore estetico, culturale, naturalistico, e sono espressione della storia e della religiosità delle popolazioni che nei secoli si sono succedute in un determinato luogo.

Dal punto di vista ecologico, la loro importanza è notevole, svolgendo gli stessi un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità; vere e proprie eredità biologiche, essi

rappresentano elementi di collegamento fra le diverse scale temporali in cui si svolgono i processi a sostegno della funzionalità degli ecosistemi naturali. Detentori di elementi utili alla ricostruzione dei climi del passato, alla comprensione della evoluzione o regressione dei fattori ecologici dei luoghi in cui ancora vivono, i grandi e vecchi alberi rappresentano dei micro-ecosistemi con una propria individualità, capaci di svolgere un ruolo importante anche ai fini dell'assorbimento del carbonio.

Coinvolti ma fortunatamente usciti indenni dalla espansione dei grandi centri urbani, situati in aree marginali per l'utilizzazione economica del loro legname, spesso inseriti all'interno di aree soggette a tutela particolare (riserve di caccia reali, proprietà monastiche, foreste demaniali, ecc.), tali alberi, ormai rappresentati nel territorio nazionale da poche migliaia di esemplari, sono solo negli ultimi tempi oggetto di studio da parte della comunità scientifica, di interesse e curiosità da parte della collettività e di tutela e salvaguardia da parte del legislatore.

Nel passato, infatti, la preservazione di alberi, alberate e filari di eccezionale valore era favorita dall'inaccessibilità dei luoghi ove questi si trovavano a radicare oppure lasciata alla sensibilità individuale di proprietari, tecnici e operatori che decidevano di riservare dal taglio ciò che agli stessi sembrava fosse di particolare pregio. L'interesse alla loro salvaguardia da parte della comunità scientifica, dell'amministrazione pubblica e delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi, prende corpo in maniera più consapevole nell'ultimo cinquantennio, manifestandosi attraverso sia azioni di conoscenza e di catalogazione che di produzione di norme di tutela e di valorizzazione.

Dal punto di vista normativo il processo di tutela è stato complesso e caratterizzato, nel corso degli anni, dalla intersecazione e sovrapposizione di norme statali, per lo più di ambito paesaggistico, e norme regionali prodotte in linea all'evolversi del concetto di autonomia legislativa delle regioni stesse. A livello nazionale, e prima della Legge n. 10/2013, un passo significativo è stato compiuto dal D.Lgs. n. 63/2008 di modifica del D.Lgs. n. 42/2004, il quale ha incluso, tra le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, gli alberi monumentali, attivando anche per questo tipo di bene la procedura di dichiarazione di interesse pubblico e i vincoli di protezione che ne derivano. Con tale norma si supera l'indefinitezza nella caratterizzazione dell'oggetto di tutela che aveva caratterizzato il processo normativo paesaggistico sin a partire dalla L. 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali, e gli alberi monumentali, beni paesaggistici a tutti gli effetti, finalmente, sono entrati a far parte del patrimonio culturale nazionale, al pari dei complessi archeologici, degli edifici, dei castelli e dei centri storici di maggior pregio. Recependo e facendo propria una sensibilità diffusa, il legislatore ha così equiparato i monumenti della Natura ai monumenti dell'Uomo e il sostantivo "albero" è finalmente entrato in modo ufficiale nei testi nazionali che tutelano il patrimonio culturale.

Per quanto riguarda l'attività di catalogazione, il primo censimento degli alberi di particolare interesse, condotto in modo sistematico e su tutto il territorio nazionale anche se non supportato

da una legge, fu realizzato nel 1982 dal Corpo forestale dello Stato, in collaborazione con i servizi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Furono segnalati 22.000 alberi e compilate altrettante schede. Dopo una prima cernita furono selezionate 1.255 piante, considerate di “maggior interesse ambientale e culturale”, distribuite in 460 al nord, 555 al centro e 240 al sud. I taxa censiti furono 143, di cui 65 appartenenti alla flora italiana e 78 a quella esotica. Una ulteriore selezione individuò i 150 esemplari considerati di “eccezionale valore storico o monumentale”.

Ai fini di illustrare l'impegnativo lavoro di censimento realizzato dal CfS, nel 1990, fu pubblicato un testo molto prestigioso a cura dell'allora Direttore Generale A. Alessandrini, con contributi di M. Rigoni Stern, S. Nievo e altri e nel quale furono raccolte le più belle e rappresentative immagini dei grandi patriarchi verdi del nostro Paese e le storie a loro legate. Fu così che si fece la conoscenza del larice del Ghiacciaio Ventina (SO), allora vecchio di 1057 anni, del pino loricato del Monte Pollino (CS) di 827 anni, dell'olivastro di San Bartolo di Luras (SS) e dei tre larici del Bosco di San Geltrude in Val d'Ultimo (BZ) ai quali fu attribuita un'età superiore ai 2000 anni. Fu così che i lettori poterono meravigliarsi guardando le immagini del tronco del Castagno dei Cento Cavalli (Sant'Alfio, CT), che supera i 20 m di circonferenza o immaginare l'elevazione fino a 60 m di altezza delle douglasie della R.N.B. di Vallombrosa.

Sulla spinta dei risultati del censimento del 1982 e contestualmente all'affermazione di nuovi indirizzi tecnico-scientifici che hanno cominciato ad attribuire agli alberi un valore d'esistenza in quanto tali, quasi tutte le Regioni oltre ad emanare apposite leggi volte a promuovere la conoscenza, la protezione e la valorizzazione di alberi singoli, di filari, di viali, ecc., hanno censito e prodotto elenchi a livello regionale.

Ad oggi si registra che n. 17 regioni/province su 21 dispongono di dispositivi di legge atti ad assicurare la tutela di tali esemplari, come anche alcune forme di valorizzazione, e che n. 14 sono le regioni che hanno già effettuato censimenti degli alberi monumentali, con risultati pubblicati ufficialmente in appositi atti deliberativi.

La legge n. 10 del 2013, oltre a dettare norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, pur con qualche problema di allineamento alle normative regionali già in essere, certamente potenzia, con il suo art. 7 dedicato agli alberi monumentali, il preesistente quadro legislativo, introducendo, innanzitutto, una definizione giuridica univoca di “albero monumentale” valida a livello nazionale, e individuando gli adempimenti necessari a garantire un riscontro al su menzionato D.Lgs. n. 63/2008 di modifica del D.Lgs. n. 43/2004.

Essa stabilisce che, a seguito della definizione dei principi e dei criteri direttivi per le attività di censimento attraverso specifico decreto interministeriale:

- i Comuni provvedano ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di competenza, trasmettendone i risultati alle regioni per la redazione dell'elenco regionale;

- le Regioni trasmettano gli elenchi regionali al Corpo forestale dello Stato in modo tale da potersi realizzare un elenco nazionale degli alberi monumentali, da tenersi costantemente aggiornato e da pubblicarsi su sito internet.

Per garantire l'attuazione di quanto previsto, la legge autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014, provenienti dal "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui al DL n. 282/2004 convertito con modificazioni in L. n. 307/2004. La norma prevede anche, che in caso di inadempienza o di inerzia persistente delle regioni, si attivino poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge ne vieta l'abbattimento nonché le modifiche dei relativi apparati, riservando la possibilità di effettuare interventi di tale tipo solo a casi motivati e improcrastinabili, a fronte di autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. Per il danneggiamento e gli abbattimenti non autorizzati la norma prevede sanzioni amministrative molto elevate.

Anche se con evidente ritardo rispetto ai sei mesi previsti dalla legge, ritardo motivato anche dal fatto che la sottoscrizione fosse congiunta tra tre ministeri, il decreto attuativo oggi è arrivato alla conclusione del suo iter di emanazione. Predisposto dal Corpo forestale dello Stato, che la legge individua come gestore dell'elenco nazionale degli alberi monumentali e, pertanto, come coordinatore della attività di redazione degli elenchi da parte delle regioni, esso definisce i criteri di monumentalità in base ai quali censire, focalizza le relazioni fra Amministrazioni, dettaglia - prendendo a riferimento anche le migliori esperienze condotte a livello regionale - gli aspetti tecnici e operativi dell'intera attività di censimento, di redazione degli elenchi, di controllo e vigilanza.

Un'attività complessa, in cui importante è il livello di sinergia fra gli attori coinvolti che si riuscirà a raggiungere, in cui elevata è la competenza tecnica specifica con cui si dovrà affrontare l'attribuzione di monumentalità e la caratterizzazione dell'albero monumentale, fondamentali il grado di sensibilità e il senso di responsabilità che si dovranno manifestare nei confronti delle notevoli aspettative nutrite a riguardo dalla collettività.

Il Corpo forestale dello Stato, superato l'impegno della predisposizione del decreto attuativo, è chiamato:

- a esercitare la propria competenza nella gestione dell'elenco nazionale, nel controllo e repressione delle azioni a danno degli alberi censiti e nella partecipazione all'iter procedurale di autorizzazione all'abbattimento attraverso il rilascio di un parere obbligatorio e vincolante,
- a coordinare la campagna di censimento, richiedendo il massimo impegno a tutti gli attori individuati dalla legge.

Si sottolinea che, al fine di cogliere al meglio le opportunità offerte dalla recente normativa, oltre la solerzia nell'adempiere a quanto stabilito dalla legge e nell'attivare le previste misure cogenti per le azioni di salvaguardia, assume notevole importanza la consapevolezza che l'albero monumentale sia un essere vivente e come tale vada trattato.

L'albero monumentale, una volta censito e tutelato, non è "l'albero del buon ricordo" da conservare come se fosse un rudere, è un essere che, seppur sfuggito all'impetosa azione del tempo grazie alle proprie forze, si trova a vivere in una condizione di equilibrio delicatissimo con l'ambiente circostante e a lottare per la propria sopravvivenza.

Il contesto mutato rispetto ai tempi in cui era più giovane, la senescenza raggiunta, le funzionalità diminuite sotto molti aspetti, la ricettività nei confronti degli agenti di danno biotici, fanno sì che le cure a cui necessariamente dovrà essere soggetto l'albero monumentale debbano essere specifiche, costanti e adottate utilizzando, con ogni responsabilità e competenza, quanto la scienza e la tecnica, in nostro possesso, pongono o porranno a disposizione.

QUADRO ATTUATIVO

Come evidenziato nel quadro generale la legge n. 10 del 2013 stabilisce che, a seguito della definizione dei principi e dei criteri direttivi per le attività di censimento attraverso specifico decreto interministeriale (MiPAAF, MATTM, MiBACT):

- i Comuni provvedano ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di competenza, trasmettendone i risultati alle regioni per la redazione dell'elenco regionale;
- le Regioni trasmettano gli elenchi regionali al Corpo forestale dello Stato in modo tale da potersi realizzare un elenco nazionale degli alberi monumentali, da tenersi costantemente aggiornato e da pubblicarsi su sito internet;
- in caso di inadempienza o di inerzia persistente delle regioni, si attivino poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al fine di garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge ne vieta l'abbattimento nonché le modifiche dei relativi apparati, riservando la possibilità di effettuare interventi di tale tipo solo a casi motivati e improcrastinabili, a fronte di autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Per il danneggiamento e gli abbattimenti non autorizzati la norma, salvo che i fatti non costituiscano reato, prevede sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro.

Per garantire l'attuazione di quanto previsto, la legge ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014, provenienti dal "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui al DL n. 282/2004 convertito con modificazioni in L. n. 307/2004.

ATTIVITÀ ESPLETATE DALL'ISPettorato GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO – SERVIZIO II DIVISIONE 6^

Predisposizione del Decreto attuativo e cura del suo iter di emanazione in collaborazione con l'ufficio legislativo del MiPAAF

Il Corpo forestale dello Stato, individuato dall'art 7 comma 3 della L. n. 10/2013 come il gestore dell'elenco nazionale degli alberi monumentali e, pertanto, come coordinatore della attività di redazione degli elenchi da parte delle regioni, ha ritenuto doveroso predisporre uno schema di decreto entro la quale dettagliare gli aspetti tecnici e operativi dell'attività di censimento e di redazione degli elenchi. Tale schema è stato inviato il 30.04.2013 al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale per il paesaggio e le belle arti – e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione protezione della natura, al fine di acquisire suggerimenti e osservazioni in merito ai relativi contenuti tecnici di rispettiva competenza. Una volta pervenute in data 12.07.2013 e 23.07.2013 le richieste osservazioni, il testo integrato delle stesse è stato trasmesso all'Ufficio Legislativo del MiPAAF affinché fosse concordato con gli uffici legislativi dei due Ministeri coinvolti, per il successivo inoltro di approvazione alla Conferenza Unificata. Dopo l'espressione del parere favorevole da parte della Conferenza Unificata, occorso in seno alla seduta del 5.08.2014, il decreto riportante la data 23 ottobre 2014 è stato pubblicato in nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, dando pertanto formale avvio alla operatività altrimenti non realizzabile. L'iter del decreto attuativo iniziato con la predisposizione dello schema subito dopo la pubblicazione della L.n. 10/2013 e conclusosi con la sua pubblicazione è durato complessivamente 19 mesi.

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AUTORIZZATE DALLA LEGGE

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse autorizzate dalla legge per lo svolgimento delle attività, l'Ispettorato generale del CfS ha provveduto ad attivare nel primo semestre del 2013 l'iter di richiesta di assegnazione fondi dal "fondo per interventi strutturali di politica economica" al Centro di Responsabilità "Corpo forestale dello Stato" - Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della Biodiversità» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituendo il nuovo capitolo n.7963/01.

Al capitolo sono stati assegnati € 3.000.000, distinti in € 2.000.000 per l'anno 2013 e € 1.000.000 per l'anno 2014. Considerato che nell'anno 2013, non essendo stato ancora emanato il Decreto attuativo non è stato possibile avviare alcuna attività né di conseguenza effettuare alcun impegno di spesa, i fondi stanziati per il 2013 sono stati conservati per l'esercizio finanziario 2014 con scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

Una volta pubblicato il Decreto di cui sopra, l'Ispettorato generale ha provveduto ad approntare lo schema di decreto ministeriale previsto dall'art. 12 dello stesso (norme finanziarie) e finalizzato alla determinazione delle risorse da ripartire e assegnare tra Corpo forestale dello Stato e Regioni/Province autonome e tra queste stesse sulla base di parametri per lo più territoriali. In base ad una stima dei fabbisogni del CfS legata all'attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato ed eventuali collaborazione a livello locale ed esercizio del potere sostitutivo per conto del MiPAAF, e in relazione alla attività di competenza regionale, l'importo totale di € 3.000.000 è stato ripartito in c.a.

€ 1.500.000 per il CfS e c.a. € 1.500.000 per le Regioni/Province Autonome. La ripartizione della quota regionale tra le Regioni/Province Autonome è stata effettuata secondo criteri oggettivi sulla base di coefficienti applicati a parametri di tipo territoriale (quota fissa + coeff. superficie territoriale + coeff. superficie forestale + coeff. superficie a verde urbano dei comuni capoluogo di provincia). Susseguentemente al decreto ministeriale relativo all'approvazione dei criteri di ripartizione emanato in data 22.12.2015, il Capo del CfS ha sottoscritto il provvedimento di riparto delle risorse destinate alle Regioni/Province autonome, impegnando un importo per complessivi € 1.496.000 da assegnare mediante apposite convenzioni.

Si sottolinea che l'assegnazione di fondi è da intendersi come partecipazione finanziaria del CfS (assegnatario delle risorse finanziarie al cap. 7963) alle loro attività di coordinamento, di sostegno al censimento degli alberi monumentali operato dai comuni e di redazione degli elenchi regionali.

Si fa presente inoltre che tali attività di assegnazione (decreto ministeriale relativo ai criteri di ripartizione e decreto di impegno del Capo del Corpo) sono stati approntati e sottoscritti di tutta urgenza in relazione al previsto e temuto passaggio in economia il 31.12.2014 delle risorse assegnate all'esercizio 2013 ma trasferite al 2014 (€ 2.000.000).

STIPULA DELLE CONVENZIONI CFS – REGIONI/PROVINCE AUTONOME

Una volta assegnate e impegnate le risorse da destinare alle Regioni/Province autonome, l'Ispettorato generale del CfS, nel mese di gennaio 2015, ha predisposto uno schema di convenzione, diversificato a seconda dei livelli di autonomia (Regioni a statuto ordinario o a statuto speciale/Province autonome), nel quale sono stati delineati, oltre che gli obiettivi comuni, i compiti delle parti relativamente alle attività di catalogazione degli alberi monumentali nonché le modalità di erogazione delle risorse assegnate dai suddetti decreti per ogni ente.

Ad oggi sono state sottoscritte n. 15 convenzioni, in attesa di approvazione da parte degli organi di controllo. Si sottolinea che, considerato che dal Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 è previsto che i Comuni - per le attività di rilievo - possano avvalersi delle strutture territoriali del CfS, lo schema di convenzione prevede la possibilità di sancire la collaborazione a livello regionale mediante appositi accordi operativi sottoscritti localmente.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Nel mese di dicembre 2014 è stato dato incarico alla società SIN di progettare e realizzare un sistema informativo WebGis aperto alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte degli Enti territoriali, con abilitazione di funzioni diversificate a seconda dei livelli operativi e con funzioni di validazione dei dati a più livelli. Attualmente il sistema nella sua fase ultima di progettazione.

FORMAZIONE DEL PERSONALE CFS E DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE/PROVINCE AUTONOME

Considerato che l'art. 7 della legge n. 10/2013 e il suo decreto attuativo 23 ottobre 2014 conferiscono al CfS e ai Corpi regionali/provinciali compiti quali l'assistenza ai lavori di censimento

dei Comuni sulla base di loro richiesta, la partecipazione alle sedute delle Commissioni provinciali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, il controllo degli alberi censiti come monumentali, il rilascio dei pareri obbligatori e vincolanti nell'ambito degli iter relativi alle richieste di abbattimento o modifica nonché il possibile coinvolgimento nell'esercizio sostitutivo in caso di inottemperanza delle Regioni, l'Ispettorato generale del CfS ha ritenuto opportuno garantire al personale afferente alle strutture territoriali una adeguata formazione. L'intervento ha avuto come scopo l'addestramento del personale sia alle procedure di rilevamento dei parametri quali-quantitativi relativi agli alberi monumentali che alle principali tecniche e metodologie di valutazione delle condizioni vegetative, sanitarie e biomeccaniche in uso. Al fine di addestrare n. 300 unità distribuite su l'intero territorio nazionale, l'intervento formativo si è svolto nei mesi di marzo e aprile 2015 in n. 6 sessioni, presso le scuole CfS di Sabaudia e Martina Franca.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE REGIONI E DEI COMANDI REGIONALI DEL CFS

La pubblicazione del decreto attuativo e la successiva emanazione del decreto ministeriale relativo ai criteri di ripartizione dei fondi destinati alle Regioni/Province autonome, hanno segnato l'inizio delle attività operative di catalogazione che, nell'ambito di un intero anno e poi in regime di aggiornamento costante, dovranno essere condotte nel rispetto della tempistica imposta dalla norma, in completa sinergia fra gli attori coinvolti e sotto il coordinamento del Corpo forestale dello Stato. Tale soggetto, individuato dalla legge e dal relativo decreto attuativo come gestore dell'elenco degli alberi monumentali a livello nazionale e collettore delle informazioni provenienti dal territorio, costituirà, infatti, il riferimento dell'intera attività, che in primo luogo dovrà essere condotta dai Comuni sotto la guida delle Regioni.

Ciò premesso, l'Ispettorato generale, oltre a sottoscrivere le convenzioni su menzionate, ha posto in essere una serie di incontri con le Regioni e con le proprie strutture territoriali al fine di meglio organizzare l'attività operativa.

A livello amministrativo sono state emanate n. 4 circolari mentre a livello tecnico è stata elaborata una "guida per il censimento", resa disponibile nel sito internet del CfS.

Tale sito è stato implementato di tutto ciò che occorre a livello di modulistica per la segnalazione da parte dei cittadini e per la verifica da parte degli Enti competenti del censimento.

CAPITOLO 3 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NEL DIRITTO INTERNO

Rispetto al quadro normativo di riferimento nel diritto interno illustrato nella Relazione presentata dal Comitato lo scorso anno, si registrano diversi elementi di novità. Dal tronco principale rappresentato dalla l. n. 10/2013, stanno infatti spuntando diversi rami.

Anzitutto, riguardo ai decreti di attuazione, dopo un articolato iter ha visto la luce, nell'Ottobre 2014, il decreto interministeriale di cui all'art. 7, comma 2, della legge (*“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.”*). Si tratta di un Decreto molto atteso, dei cui contenuti e del cui iter di formazione si dà conto analiticamente in altra parte della presente Relazione, ma che occorre richiamare anche in questa sede, a testimonianza del processo, in atto, di completamento della disciplina di settore.

A buon punto di lavorazione, sempre nell'ambito dei decreti attuativi della l. n. 10/2013, si trova peraltro anche il decreto interministeriale di cui all'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 5, della l. n. 10/2013. La sua emanazione si può di conseguenza considerare ormai prossima. L'iniziativa legislativa statale del 2013 su verde pubblico e alberi ha, come prevedibile e come del resto auspicato al momento della prima elaborazione del disegno di legge governativo poi sfociato nella l. n. 10/2013, stimolato anche il legislatore regionale. E' da ricordare, ad onor del vero, che la sensibilità del legislatore regionale nei riguardi, in particolare, del tema delle alberature, è risalente nel tempo. Specie per quanto attiene alla legificazione dell' "albero monumentale" (L.R. Emilia Romagna n. 2/1977, L.R. Val d'Aosta n. 50/1990, L.R. Piemonte n. 50/1995, L.R. Basilicata n. 42/1998, L.R. Liguria n. 4/1999, L.R. Toscana n. 60/1998 e n. 39/2000, L.R. Veneto n. 20/2002, L.R. Lazio n. 39/2002, L.P. Trento n. 10/2004, L.R. Molise n. 48/2005, L.R. Marche n. 224/2005, L.R. Puglia n. 14/2007, L.R. Lombardia n. 16/2007, L.R. Calabria n. 47/2009). Queste iniziative hanno però scontato un

evidente criticità, legata ad un certo qual “effetto ordine sparso”, che ha condotto a coniare nozioni “territoriali” non sempre coincidenti e sistemi di tutela diversificati⁶.

La l. n. 10/2013 si è fatta carico di questo problema, muovendosi nella direzione del recupero di una visione d'insieme. Anzitutto, ma non solo, riguardo agli alberi monumentali. Così, alla definizione legale contenuta nell'art. 7, comma 1, della l. n. 10/2013, è stata riconosciuta valenza generale, dal Comitato (delibera n. 7/2015), perché essa assume rilevanza, come espressamente stabilito dalla norma da ultimo indicata, non solo “agli effetti della presente legge” ma anche “di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica”. Ne deriva che la definizione legale di cui all'art. 7, comma 1 - nel caso di Regioni a statuto non speciale che si siano dotate di una propria legge contenente una definizione legale di “alberi monumentali” comunque non coincidente con la prima - andrà a sovrapporsi, imponendosi, su quella di matrice regionale. Ne è conferma il comma 3 dell'art. 7, nella parte in cui stabilisce che “*Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1...*”. Anche ove si ritenga che ciò implichi la mediazione di un atto legislativo regionale di adeguamento, e non sia quindi effetto tendente a prodursi automaticamente, in forza del ridetto art. 7, comma 1, rimane il fatto che non solo la previsione espressa di un dovere regionale di recepimento è circoscritta, nell'ambito della l. n. 10/2013, alla definizione legale di cui all'art. 7, comma 1, ma lettera dell'art. 8 della legge n. 10/2013, è chiara e univoca nello stabilire che “*le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”. Dunque, tutte le disposizioni contenute nella l. n. 10/2013, e non solo quelle contenute nel relativo art. 7, dedicate agli alberi monumentali.

Atteso che l'art. 8 nulla dice a proposito delle Regioni a statuto non speciale, deve infatti ritenersi che in esse la legge n. 10/2013, incluso l'art. 7 (con l'eccezione, per quanto detto, della definizione legale di cui al suo primo comma), si applicherà direttamente e *tout court*. Non, dunque, solo in quanto (e quindi nella misura in cui) compatibile con la legislazione regionale.

Ciò non toglie, naturalmente, sulla scorta dell'insegnamento della Corte costituzionale (a partire dalle decisioni n. 226 e n. 227 del 2003), secondo il quale alla legislazione statale spetta la determinazione di un “nucleo minimo di tutela ambientale”, che le Regioni possano introdurre

⁶ Il risultato di questo attivismo regionale non andrà perduto. Come ben chiarito, ad es., dalla DGR Veneto n. 417 del 31 marzo 2015, <<Le attività di regolamentazione e individuazione degli alberi monumentali già realizzate dalla Regione ai sensi della l.r. 20/2002 rilevano sotto il profilo giuridico-amministrativo in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 “gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo 3” ovvero il 31 luglio 2015. Ne deriva che, qualora presso le Regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche che per esemplari già censiti, sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati dal Ministero. In sintesi, a fronte dell'attuale quadro normativo e organizzativo, sarà necessario da un lato verificare la completezza dell'attuale elenco regionale degli alberi monumentali del Veneto, accertando attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel decreto ministeriale, e dall'altro valutare ulteriori segnalazioni che potranno essere trasmesse da parte dei Comuni con la metodologia prescritta dal Decreto interministeriale 23 ottobre 2014.>>.

prescrizioni (solo) più rigorose (si vedano, fra le altre, le sent. nn. 311/2003 e 391/2005) della disciplina statale stessa, cioè deroghe c.d. in melius. Il che è poi in concreto accaduto, come nel caso dell'art. 46 della LR Abruzzo 4.1.2014, n. 3, a tenore del quale:

“1. Nel territorio della Regione sono alberi monumentali quelli definiti tali dall'[articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10](#) (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Il Servizio di cui all'[articolo 6, comma 2, della presente legge](#) provvede, ai sensi dell'[articolo 7, comma 3, della l. 10/2013](#) a redigere e trasmettere al Corpo forestale dello Stato l'elenco regionale degli alberi monumentali, censiti dai comuni sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti ai sensi dell'[articolo 7, comma 2, della medesima legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali](#).

3. Al fine di valorizzare il patrimonio arboreo di cui al comma 1, le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno 2 volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma.

4. Il vincolo di cui al comma 2 permane anche in caso di abbattimento del o degli esemplari monumentali, che devono essere sostituiti con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.”.

Mentre i commi 1 e 2 dell'art. 46 si limitano a dare attuazione alla l. n. 10/2013, i commi 3 e 4 vanno al di là della previsioni contenute in quest'ultima, per un verso introducendo nelle aree in cui insistono gli alberi monumentali un vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno 2 volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma, e, per altro verso, sancendo che detto vincolo permane anche in caso di abbattimento del o degli esemplari monumentali, che devono essere sostituiti con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.

Analoghe disposizioni sono ora previste dagli artt. 4 e 6 della LR Molise 6.12.2005, n. 48, come modificati dalla LR Molise 3.4.2015, n. 6.

La valenza generale della definizione legale contenuta nell'art. 7, comma 1, della l. n. 10/2013, comporta come detto il suo aver rilevanza, come espressamente stabilito dalla norma da ultimo indicata, non solo “agli effetti della presente legge” ma anche “di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica”. Ivi incluse, *a fortiori*, le leggi statali previgenti. Ne consegue, come chiarito dal Comitato con la delibera n. 7/2015, che la definizione legale di cui all'art. 7, comma 1, della l. n. 10/2013, rilevando anche agli effetti “di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica”, rileva anche agli effetti dell'art. 136, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui fa espresso riferimento agli “alberi monumentali”. Detto altrimenti, per “alberi monumentali”, anche ai sensi di quest'ultima norma, potranno intendersi solo quelli comunque individuati come tali nell'art. 7, comma 1, della l. n. 10/2013.

Sulla portata e il significato della l. n. 10/2013, nei suoi vari aspetti, si registrano altresì i primi pronunciamenti giurisprudenziali, e, quindi, la formazione del c.d. diritto vivente, frutto dell'interazione fra testo della legge, corti giudicanti e pratica applicativa.

Fra detti pronunciamenti, si segnala in particolare la sent. 10.2.2014, n. 616 della IV Sezione del Consiglio di Stato, che, sul tema del rispetto degli standard urbanistici, ha affermato come esso abbia *“nuovamente assunto di recente un rilievo centrale nell’ambito degli strumenti di governo del territorio. In questo senso, sono riscontrabili non solo interventi normativi (peraltro organizzati secondo prospettive dialetticamente opposte riguardo al tema della loro necessità e coerenza, poiché mirano, da un lato - come nel caso della legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” - a marcare la rilevanza ai fini della qualità di vita urbana e, dall’altro – come con l’introduzione dell’art. 2-bis “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” nel d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” – a renderne al contrario più flessibile e meno stringente il contenuto), ma anche prese di posizione di questo Consiglio, che non si è sottratto al dovere di esprimere il proprio avviso su un tema così rilevante nella costruzione del tessuto urbanistico.*

In particolare, questo Giudice ha già delineato una propria linea interpretativa in merito al collegamento tra interventi edilizi e ricerca degli standard urbanistici e ha così assunto decisioni che hanno, ad esempio, negato la sufficienza di un parcheggio collocato in area non fruibile, dove la fruibilità era collegata non a valutazioni normative, ma fattuali, poiché il *“terreno pertinenziale destinato a parcheggio deve ragionevolmente intendersi come condizione necessaria per la migliore fruizione del parcheggio medesimo da parte di tutti coloro che intendono comodamente accedervi con i propri mezzi di locomozione per poi uscire con i relativi acquisti più o meno ingombranti e/o pesanti da collocare su tali mezzi”* (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2010 n. 4059); oppure decisioni che hanno evidenziato i pericoli legati alla smaterializzazione degli standard, sottolineando come *“la monetizzazione degli standard urbanistici non può essere considerata alla stregua di una vicenda di carattere unicamente patrimoniale e rilevante solo sul piano dei rapporti tra l’ente pubblico e il privato che realizzerà l’opera, e ciò perché, da un lato, così facendo si legittima la paradossale situazione di separare i comoda (sotto forma di entrata patrimoniale per il Comune) dagli incomoda (il peggioramento della qualità di vita degli appellanti) e dall’altro, si nega tutela giuridica agli interessi concretamente lesi degli abitanti dell’area”* (Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 4 febbraio 2013 n. 644).

Ancora, si è affermato che *“qualora si potessero individuare gli standard costruttivi in ragione del solo dato dimensionale, verrebbe conseguentemente posto in ombra il dato funzionale, ossia la destinazione concreta dell’area, come voluta dal legislatore. Soddisfacendo gli standard con la messa a disposizione di aree non utilizzabili in concreto (ossia, seguendo l’indicazione del T.A.R., utilizzando “le porzioni che non sono utilizzabili, per forma o per le ridotte dimensioni, ovvero perché eccedenti un posto macchina standard ma insufficienti per realizzarne un altro, ovvero infine per il difficile accesso”), la norma di garanzia verrebbe frustrata, atteso che il citato art. 41 sexsies della legge urbanistica non contempla un nudo dato quantitativo, ma un dato mirato ad uno scopo esplicito”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 maggio 13 n. 2916).

Come si vede, il quadro complessivo emergente dalla giurisprudenza è quello di una marcata attenzione alla funzione stessa degli standard urbanistici, intesi come indicatori minimi della qualità edificatoria (e così riferiti ai limiti inderogabili di densità edilizia, di rapporti spaziali tra le costruzioni e di disponibilità di aree destinate alla fruizione collettiva) e come tali destinati a connettersi direttamente con le aspettative dei fruitori dell'area interessata. Il che comporta, come già notato dalle decisioni che precedono, come il criterio essenziale di valorizzazione e di decisione sulla congruità dello standard applicato sia quello della funzionalizzazione dello stesso al rispetto delle esigenze della popolazione stanziata sul territorio, che dovrà quindi essere posta in condizione di godere, concretamente e non virtualmente, del quantum di standard urbanistici garantiti dalla disciplina urbanistica.

La Sezione non può peraltro esimersi dal notare come la coerenza di questa stretta correlazione spaziale tra intervento edilizio e localizzazione dello standard, correlazione che connota il tema della qualità edilizia, assuma una valenza ancora più marcata nei casi in cui operino strumenti urbanistici informati al principio della perequazione. Infatti, la soluzione perequativa, che tende ad attenuare gli impatti discriminatori della pianificazione a zone, sia in funzione di un meno oneroso acquisto in favore della mano pubblica dei suoli da destinare a finalità collettive, sia per conseguire un'effettiva equità distributiva della rendita fondiaria, si fonda su una serie di strumenti operativi che, letti senza un congruo ancoraggio con le necessità concrete cui si riferiscono, favoriscono astrazioni concettuali pericolose. L'utilizzo di formule retoricamente allettanti (aree di decollo, aree di atterraggio, pertinenze indirette, trasferimenti di diritti volumetrici et similia) non deve fare dimenticare che lo scopo della disciplina urbanistica non è la massimizzazione dell'aggressione del territorio, ma la fruizione, privata o collettiva, delle aree in modo pur sempre coerente con le aspettative di vita della popolazione che ivi risiede.

In particolare, l'assenza di una disciplina nazionale sulla perequazione urbanistica (tanto più necessaria dopo che la Corte costituzionale ha affermato, con la sentenza del 26 marzo 2010 n. 121, che le "previsioni, relative al trasferimento ed alla cessione dei diritti edificatori, incidono sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato", con ciò rendendo dubbia la presenza di discipline regionali emanate prima della fissazione di un quadro organico statale - che non si limiti all'aspetto della mera documentazione della trascrizione dei diritti edificatori, di cui all'art. 5 comma 3 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) dimostra la viva necessità di una disamina concreta delle diverse previsioni adottate negli strumenti urbanistici, al fine di evitare che l'estrema flessibilità delle soluzioni operative adottate dalle singole Regioni si traduca in una lesione di ineliminabili esigenze di salvaguardia dei livelli qualitativi omogenei di convivenza civile (e la riconducibilità dell'attività amministrativa, intesa come "prestazione", al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, proprio in rapporto a istituti di diritto dell'edilizia, è chiarissima nella giurisprudenza del giudice delle leggi, cfr. Corte Costituzionale, 27 giugno 2012 n. 164).

Conclusivamente, la Sezione intende rimanere fedele al suo orientamento che vede lo standard urbanistico collocarsi spazialmente e funzionalmente in prossimità dell'area di intervento edilizio, al fine di legare strettamente e indissolubilmente comoda e incommoda della modificazione sul territorio.”.

Mette conto infine evidenziare che anche la stessa l. n. 10/2013 è stata oggetto di modifica ad opera del Parlamento nazionale. Ciò ha avuto luogo per effetto dell'avvenuta abrogazione - a partire dal 1° gennaio 2015 - dell'art. 4, comma 3, ad opera dell'art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014. Il comma 3 prevedeva che *“Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.”* Con la sua abrogazione, è di conseguenza caduto il vincolo di destinazione sino a quel momento insistente su dette somme.

CAPITOLO 4 - RICOSTRUZIONE DI UN QUADRO DELLA VIGENTE NORMATIVA NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME

PREMESSA

Ai fini dell'attività di monitoraggio sono state prese in considerazione tutte **le normative disciplinano gli spazi verdi e le attività ad esse collegate**. La definizione di verde non è univoca, spesso viene associata alla definizione dello standard di cui al DM 1444/68: *"zone F. le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale."*, la quale, quindi, ricomprende anche tipologie diverse, ad esempio il cosiddetto verde attrezzato che certamente non può configurarsi come area "biotica"; infatti il parametro di cui all'art. 3 lettera c) *definisce in 9,00 mq lo spazio destinato ad aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade*".

Altro elemento di criticità è rappresentato dalla **definizione del verde nelle categorie dei lavori pubblici** del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, dove con la categoria OS24 – verde ed arredo urbano – *"Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni da gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni."*

È evidente quindi che la classificazione del verde non è correttamente definita e la stessa sconta nella normativa urbanistica una visione residuale rispetto alla funzione che la legge 10/2013 attribuisce al verde.

È evidente che il verde svolge, all'interno della città o, in generale nell'insediato urbano, una funzione di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e più in generale dell'equilibrio ecosistemico. **Occorre ricondurre quindi la definizione di verde, dal punto di vista sistematico, all'insieme delle comunità vegetali individuali o di gruppo, arboree od arbustive costituenti spazi orizzontali o verticali, destinati alla fruizione umana, animale o per fini di miglioramento del clima o dell'assetto ambientale del sito.** Dall'analisi effettuata sulla normativa regionale vigente, in nessun caso viene affrontata la tematica del verde da un punto di vista sistematico. Le poche indicazioni che si trovano in tal senso trattano il verde all'interno delle normative urbanistiche senza particolari distinzioni. La classificazione del verde è assente e comunque non articolata in strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione dedicata. Alcune Regioni inseriscono i pochi articoli in merito nelle norme urbanistiche o in alcuni casi in quelle forestali.

MONITORAGGIO DELLA NORMATIVA

In attuazione di quanto previsto dal punto a) – comma 2 - art. 3 –L 10/2013 “a) *effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;*”, si procede all'esposizione del monitoraggio per ogni regione e provincia autonoma.

REGIONE ABRUZZO

Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3: “*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.*” Finalità:

Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio forestale e dei pascoli, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato, delle norme dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale per la protezione delle foreste, il mantenimento della diversità biologica, la gestione sostenibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il contenimento dei gas serra.

La Regione, in accordo con i principi di cui all'articolo 1, promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e dei pascoli, la loro gestione sostenibile e multifunzionale, con particolare riguardo ad obiettivi di:

- a) miglioramento e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio;
- b) tutela del paesaggio;
- c) mantenimento e incremento della biodiversità;
- d) tutela degli ecosistemi forestali dalle avversità abiotiche e biotiche e dagli incendi boschivi;
- e) tutela delle aree di rilevante valore ambientale;
- f) sviluppo delle aree montane e interne attraverso la promozione dell'economia forestale e delle filiere dei prodotti della selvicoltura e del pascolo, nonché dei prodotti secondari del bosco;
- g) tutela e sviluppo dei sistemi silvopastorali, ivi compresi la tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti pubblici.

I riferimenti al verde urbano:

art. 5 Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali:

comma 3 Nel regolamento sono esplicitate le modalità tecniche e le procedure amministrative di autorizzazione:

lettera g) per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse;

art. 46 Alberi monumentali:

1. Nel territorio della Regione sono alberi monumentali quelli definiti tali dall'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l. 10/2013 a redigere e trasmettere al Corpo forestale dello Stato l'elenco regionale degli alberi monumentali, censiti dai comuni sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Al fine di valorizzare il patrimonio arboreo di cui al comma 1, le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno 2 volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma.
4. Il vincolo di cui al comma 2 permane anche in caso di abbattimento del o degli esemplari monumentali, che devono essere sostituiti con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.

art. 49 Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane

1. La Regione promuove la tutela ed il potenziamento delle aree verdi urbane e periurbane, costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva.
2. La Giunta regionale, di concerto con ANCI e UPI Abruzzo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce un gruppo di lavoro, senza oneri a carico del bilancio regionale, che entro novanta giorni decorrenti dal suo insediamento predispone uno schema di "Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde urbano" nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nei comuni della Regione.

.....

5. I provvedimenti inerenti la gestione e la tutela delle formazioni di cui al presente articolo sono di competenza del comune nel cui territorio le stesse ricadono.

art. 50 Tutela delle piante isolate, a gruppi o in filari

1. In assenza di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente di cui all'articolo 7 sono vietati l'abbattimento, lo sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali isolate o disposte a gruppi o in filari, situate al di fuori dei centri urbani.
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 stabilisce, in funzione delle specie, il diametro oltre il quale operano i divieti di cui al comma 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, i divieti di cui al comma 1 valgono per le piante forestali appartenenti ai generi Quercus, Pinus, Acer, Fraxinus, Cupressus, Sorbus, Prunus e Juglans con diametro a petto d'uomo superiore a 40 centimetri.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, verificata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative all'abbattimento, nei seguenti casi:
 - a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

- b) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
- c) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria.
- 4. L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da comunicazione, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento, nei seguenti casi:
 - a) diradamento di filari o gruppi volti a migliorare la struttura e le condizioni vegetative dei singoli alberi e del popolamento;
 - b) utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante;
 - c) piante suscettibili di arrecare danno a costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità;
 - d) piante irrimediabilmente danneggiate da cause biotiche o abiotiche, completamente secche e schiantate;
 - e) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
 - f) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.
- 5. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di costruzioni edilizie, di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi per i quali non sussistono soluzioni alternative all'abbattimento, specificandone le ragioni.
- 6. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero di cui è autorizzato l'abbattimento per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) è prescritta la piantagione in area limitrofa di due alberi appartenenti alla stessa specie dell'albero abbattuto e l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.
- 7. Gli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11 possono prevedere interventi di tutela e sviluppo delle piante di cui al comma 1 e indicare le risorse finanziarie per realizzarli.

Legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo.”

REGIONE BASILICATA

Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”- Finalità

La pianificazione territoriale e urbanistica persegue obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale coerentemente con principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella redistribuzione dei vantaggi. **Non** fa riferimento al verde urbano.

Legge Regionale 10 novembre 1998 n. 42 “Norme in Materia Forestale”

art. 1 Finalità

g) la realizzazione di opere per il potenziamento del verde pubblico;

art. 2 Settori di intervento

g) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

art. 17 Inventario Forestale Regionale

comma 2: L'inventario deve contenere l'elenco dei terreni boscati, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, degli immobili, degli **alberi monumentali**, delle aree boscate a forte valenza ambientale, paesaggistica, storico-culturale e turistico-ricreativa, dei Parchi Nazionali e Regionali, delle Aree Naturali Protette, delle Oasi e Zone a protezione faunistica, delle aree a forte degrado ambientale e forestale, e la classificazione dei boschi per tipo fisionomico e stato evolutivo.

Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 – “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”

art. 32 - Tutela della flora - Specie regionali protette

comma 3. La Regione protegge le alberature e i singoli alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. La proposta di protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le alberature e gli alberi sono radicati, che ha 60 giorni per far conoscere le proprie osservazioni. Pervenute le osservazioni o decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente di cui all'art. 11. dispone l'individuazione, con apposito contrassegno, delle alberature e dei singoli alberi da salvaguardare e ne dà notizia al proprietario. Le alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti solo previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale o di altro organo appositamente delegato.

art. 33 - Biotopi individuati ex Legge regionale 42/ 80

Sono fatti salvi le riserve, i biotopi, le specie vegetali, le alberature e i singoli alberi già istituite e/o individuati con DPGR ai sensi della Legge regionale 42/ 80.

PROVINCIA DI BOLZANO

Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10 “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela paesaggio foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico.” Non affronta la tematica del verde urbano né degli alberi monumentali. Della legge urbanistica del 1997 non viene modificato nessuno dei seguenti articoli che fanno riferimento al verde.

Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 “Legge urbanistica Provinciale.”

Parla esclusivamente di verde agricolo o verde alpino. L'unico accenno al verde urbano è fatto nei seguenti articoli:

art. 25 – tutela degli insiemi

1. Insiemi di elementi (Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate, come pure i parchi e giardini con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua, sono sottoposti nel piano urbanistico a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale.
2. La Giunta provinciale fissa i criteri per l'imposizione della tutela degli insiemi e istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive. Nel caso di varianti al piano urbanistico che riguardino gli insiemi sottoposti a tutela, un rappresentante del comitato di esperti è invitato alle riunioni della commissione urbanistica provinciale ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore dei criteri di cui al comma 2, i comuni predispongono un elenco degli immobili da sottoporre alla tutela degli insiemi e provvedono all'adozione della relativa variante al piano urbanistico, ai sensi dell'articolo 21, comma 1. A partire dall'adozione della delibera vige la salvaguardia di cui all'articolo 74, comma 2.
4. In caso di particolare urgenza, la giunta comunale può deliberare, su richiesta del comitato degli esperti o anche di propria iniziativa, la messa sotto tutela provvisoria fino all'avvio del procedimento di cui al comma 3. In questo caso la salvaguardia di cui all'articolo 74, comma 2, vige dalla data di adozione della deliberazione per un periodo non superiore a due anni.

art. 65 – Opere di urbanizzazione

1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria:
 - a) strade residenziali;
 - b) spazi di sosta e di parcheggio;
 - c) fognature;
 - d) rete idrica;
 - e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - f) pubblica illuminazione;
 - g) spazi di verde attrezzato;
 - h) (...)
 - i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

art. 126 – Gli standards urbanistici

1. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
2. I limiti ed i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione urbanistica provinciale.

.....

Legge Regionale 21 ottobre 1996, n. 21 – “Ordinamento forestale”

art. 52 - Propaganda e divulgazione

1. La Ripartizione provinciale Foreste promuove, anche di concerto con la Sovrintendenza scolastica in lingua italiana e l'Intendenza scolastica tedesca e ladina, azione di propaganda e di divulgazione forestale per la redazione di comuni programmi ed escursioni, anche con la partecipazione all'insegnamento di rappresentanti della Ripartizione stessa, con la promozione di corsi informativi sulle tematiche forestali ed ambientali per gli studenti delle scuole dell'obbligo e superiori come pure per il personale docente, nonché con l'istituzione della festa degli alberi.

REGIONE CALABRIA

Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 – “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio”

art. 20 – Piano strutturale comunale (PSC)

Definisce quale strumento di pianificazione il Piano strutturale comunale (PSC) che *al comma 3 lettera l)* individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;...

art. 33 – Programma Integrato di Intervento (P.I.N.T.)

1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:.....

comma 3: La formazione del programma avviene con particolare riferimento a:

...

- f) aree urbane destinate a parchi o giardini degradate; aree prospicienti corsi d'acqua parimenti degradate classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.
4. **Legge Regionale 7 dicembre 2009, n. 47 e ss.mm.ii– “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria. ”**

REGIONE CAMPANIA

Legge Regionale 7 ottobre 2003, n. 17 ISTITUZIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DI INTERESSE REGIONALE. Alla istituzione dei parchi urbani si procede come per la istituzione di Aree naturali protette (art 6 LR 33/1993).

Proposta di legge "**Tutela e valorizzazione del verde in Campania**" Reg. Gen. n. 81 (Ex Reg. Gen. n. 35 - VIII Legislatura) proposta dal Consigliere Amato P.d.L Assegnata in data 27.9.2010 a VII Commissione consiliare per l'esame, Il Commissione consiliare per il parere. La VII Commissione consiliare in data 02.3.2011, all'unanimità, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula. La proposta di legge disciplina le aree a verde pubblico e privato compresi nei territori

urbanizzati e da urbanizzare che non risultino adibite all'attività agricola o a pertinenza dei fabbricati.

Già la **Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11** "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" all'

art. 2 - natura degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

....

m) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

n) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza degli Enti delegati di cui al successivo articolo 4, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;

o) la messa a dimora di piante in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - un albero per ogni neonato -, così come adeguata dalla legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14;

....

art. 8 – Demanio Forestale Regionale

comma 2 lettera c) gestione e coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo la costituzione di vivai regionali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine da destinare al rimboschimento ed al verde pubblico e da fornire agli Enti delegati, ad Enti pubblici ed a privati;

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" (*integrata dalla L.R. 23/2009 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio". Modifica della legge regionale 24 Marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in Merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico)*)

art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)

1. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

...

2 ter. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC è di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e persegue:

a) il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza;

b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;

c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;

d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;

..

art. 40-duodecies - Commissione regionale per il paesaggio

1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è istituita la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta:

...

4. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco per territorio, nonché, nei casi in cui la proposta riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali, un rappresentante del competente Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, e, ove esistente, un rappresentante della Comunità montana competente per territorio.

Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 e ss.mm.ii "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco"

art. 6 - Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, ... sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare. Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo. Il decreto dovrà indicare:

- a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
- b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
- c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;
- d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi

eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.

art. 9 - Gli elenchi delle specie protette, ... l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Comprensorio, Circondario e Comune della regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e Istituzione del parco regionale dello stirone e del piacentiano”

art. 18 - Osservatorio regionale per la biodiversità

1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale dell'Emilia-Romagna.
2. L'Osservatorio esprime parere:
...
i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
...
3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti Universitari.
4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e ss.mm.ii “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”

Non affronta specificamente le tematiche del verde urbano o degli alberi monumentali, esplicitando quali sono gli strumenti pianificatori ai vari livelli (Piano Territoriale Regionale, Piano Strategico Comunale, Piano Operativo Comunale). Anche nelle descrizioni dei contenuti di tali piani non si fa

riferimento specifico alle tematiche del verde, ma si parla genericamente di “servizi pubblici e di interesse pubblico”.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e ss.mm.ii “Norme in materia di risorse forestali.”

Sezione 1: Tutela dei monumenti naturali. Dall'art. 79 all'art. 83; definisce i Monumenti naturali”

l'art. 80:

Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.

REGIONE LAZIO

Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii “Norme sul governo del territorio”

Definizione dei livelli di pianificazione (Piano Territoriale Regionale Generale, Piano Territoriale Provinciale Generale, Piano Urbanistico Comunale Generale, e Piano Urbanistico Operativo Comunale).

art. 40 - Divieto di PUOC in variante

1. I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG:
 - a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 - b) la variazione non superiore al dieci per cento delle quantità attribuite a ciascuna funzione;
 - c) la precisazione dei tracciati viari;
 - d) le modificazioni dei perimetri del PUOC motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
 - e) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi, entro i limiti previsti dalla lettera b);

....

art. 56 - Insediamenti residenziali estensivi

1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia.

...

2. L'edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri;
 - b) lotto minimo non inferiore ai 5mila metri quadri;
 - c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto.
3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l'ottanta per cento della superficie totale.

Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali"

art. 3 – Oggetto

1. Ferme restando le estensioni territoriali vigenti del vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. 3267/1923 e di quello paesistico, ai sensi del d.lgs. 490/1999, la Regione con la presente legge provvede al riordino della normativa in materia forestale adottando una disciplina unitaria e coordinata per:
 - a) i boschi e le strutture boscate assimilate, come definiti all'articolo 4, ed i territori che li ospitano;
 - b) le pertinenze di qualsiasi natura di interesse forestale, nonché i filari, le alberature stradali, le fasce arborate e le piante sparse, anche se di origine artificiale e di specie diverse da quelle di cui agli allegati A1 ed A2, che assolvono funzioni di pubblico interesse come frangivento, schermatura igienico-sanitaria e/o sonora, ovvero abbiano un riconosciuto valore storico, purché esterni ai centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) i terreni, interni alle aree boscate e quelli esterni ma compresi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati permanentemente alla produzione foraggera per pascolo;
 - d) le aree ospitanti siepi, costituite da specie di cui all'allegato A3 esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18 della l. 865/1971 e non appartenenti a giardini, salvo che questi ultimi siano assoggettati a vincolo ai sensi del d.lgs.490/1999.

art. 13 - Piani di gestione ed assestamento forestale

al comma 2 lettera m, tra gli obiettivi risulta: modalità di conservazione, salvaguardia e criteri specifici per l'utilizzazione forestale di biotopi di particolare interesse naturalistico ufficialmente individuati e di aree con particolare destinazione d'uso e di alberi monumentali.

art. 29 - Tutela dei filari, delle alberature e degli arbusti

1. Le piante costituenti i filari e le alberature stradali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nell'eventualità di morte o abbattimento, devono essere sostituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all'articolo 36, impiegando piante, eventualmente anche di specie diversa, che siano idonee per l'assolvimento della loro funzione.

Art. 31, 32, 33, 34 normano la tutela degli alberi monumentali.

Art. 60 – Rinnovazione artificiale

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46, comma 1, è obbligatorio l'impiego di materiale di propagazione forestale di cui all'articolo 59, certificato ai sensi dell'articolo 62, per l'esecuzione di:
 - a) interventi artificiali di imboschimento, rimboschimento, ivi compresi quelli compensativi di cui all'articolo 40;
 - b) interventi artificiali per l'esecuzione, la rinnovazione di filari, alberature stradali e fasce alberate di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini privati e pubblici.

art. 101 bis - Funzioni e compiti dei comuni

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:
 - a) gli alberi monumentali, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 100, comma 1, lettera b) bis;
 - b) la tutela della flora spontanea”.

REGIONE LIGURIA

Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 368 e ss.mm.ii “Legge urbanistica regionale”

art. 20 – Struttura del piano (Territoriale Provinciale)

comma 1 lettera e) individua le preminenti caratteristiche dimensionali e tipologiche, nonché i principali livelli di prestazione funzionale da attribuire alla struttura insediativa in generale e alle strutture urbane ad alta densità abitativa in particolare, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale stabilendo in tale contesto l'organizzazione complessiva:

1. del sistema del verde a livello provinciale;
2. delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico di scala sovracomunale;
3. dei sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture produttive agricole, industriali, direzionali, terziarie e commerciali;
4. degli ambiti turistici omogenei, dettando gli indirizzi di programmazione circa il ruolo ed il

carattere specifico dell'offerta turistica di ciascun ambito;

5. della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;

comma 3. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei Comuni nel rispetto della presente legge.

Spetta invece al comune, sulla base dell'**art. 32** - Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici, al *comma 2* "Ferma restando l'esigenza che sia rispettata, per ciascun ambito di conservazione e di riqualificazione o per ciascun distretto di trasformazione la quantità minima complessiva di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di livello comunale, a verde pubblico o a parcheggi come determinata dalle pertinenti disposizioni di legge o di regolamento, spetta al PUC definire le quantità complessivamente necessarie e la loro articolazione di massima per i singoli tipi di servizio."

Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4 e ss.mm.ii "**Norme in Materia di foreste e di assetto idrogeologico**", così come modificata dalla L.R. 20/2013.

Nella legge ci sono vari articoli che disciplinano gli **alberi monumentali**, definiti all'**art. 12**:

1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.
2. Gli esemplari di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco approvato dalla Regione.
3. E' vietato abbattere gli esemplari iscritti nell'elenco. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste può autorizzare l'abbattimento di tali esemplari per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
4. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell'elenco sono preventivamente autorizzati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 48.
5. Gli esemplari iscritti nell'elenco sono indicati sul posto con apposita segnalazione, da realizzarsi a cura dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.

REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii "Legge per il governo del territorio", così come modificata dalla l.r. 12/2010.

art. 9 – Piano dei servizi

1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L'individuazione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, anche esternamente all'ambito interessato.

art. 10 – Piano delle regole

comma 2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo.

3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:

.....

e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;

.....

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.(19)

art. 15 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 2, comma 4, gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.

2. Il PTCP, per la parte di carattere programmatico:

....

f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, definendone i criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale;

art. 44 – Oneri di urbanizzazione

comma 3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”.

art. 17 – previsione, finalità e delimitazione del parco naturale.

Comma 1 lettera d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali.

Legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”.

art. 12 - Tutela degli alberi monumentali

1. La Regione promuove la tutela degli alberi monumentali quali patrimonio naturale e storico della Lombardia; con successiva delibera di Giunta, ai fini della miglior definizione degli alberi monumentali e della loro tutela, la Regione individua gli elementi paesistici, naturalistici, storici, architettonici, culturali che ne permettano il riconoscimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9, individuano all'interno del loro territorio gli alberi monumentali da sottoporre a tutela.
3. Possono essere individuati quali alberi monumentali esemplari appartenenti alla flora autoctona e esemplari di specie di notevole valore storico, culturale e paesaggistico anche appartenenti a specie alloctone, purché non invasive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e).
4. Sono vietati il danneggiamento e l'abbattimento degli alberi monumentali, salvo che per motivi di sicurezza e incolumità.

REGIONE MARCHE

Già con la **Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 26** “*Interventi regionali per l'istituzione dei parchi urbani*” (Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 66 del 4 agosto 1998) ha posto l'accento sull'importanza del ruolo del verde negli strumenti urbanistici. L'art 13 abroga la precedente legge L.R. n. 41/1996 recante: "Interventi regionali per il recupero di aree in degrado

ambientale e istituzione di parchi urbani" (Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 69 del 3 ottobre 1996).

Legge Regionale del 23 febbraio 2005, n. 6 "*Legge forestale regionale*" ha previsto, all'articolo 20, comma 6, la costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di una proposta di "Regolamento del verde urbano" per i Comuni delle Marche.

Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile".

Art. 3 - Programma operativo per la riqualificazione urbana.

Il verde rappresenta un elemento di perequazione urbanistica fra costruito e non costruito.

Con il regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 6 "Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22", vengono dettate disposizioni generali per il PORU.

Recentissima è la **proposta di legge n. 386** a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Giancarli, Silvetti, Bellabarba, Marconi, Bucciarelli, Badiali, Foschi presentata in data 23 dicembre 2013 **DISCIPLINA PER LA VALORIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEL VERDE URBANO**

REGIONE MOLISE

Legge Regionale 18 gennaio 2000, n. 6 e ss.mm.ii "Legge forestale della Regione Molise" (Modificato art. 4 dalla legge n. 19/2011 art. 1 Modificato art. 16 dalla legge n. 19/2011 art. 2 Modificato art. aggiunti articoli 16-bis 16-ter 16-quater e 16-quinquies dalla legge n. 19/2011 art. 3 Modificato art. 4 dalla legge n. 2/2012 art. 24 Modificato art. 18 dalla legge n. 2/2014 art. 1).

art 2 – Natura degli interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

....

h) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

art 10 – Realizzazione degli interventi

comma 6. Possono essere previsti anche interventi di verde urbano o di aree attrezzate di fruizione ambientale, purché gli interventi siano compatibili con la gestione forestale del bosco.

Legge Regionale 6 dicembre 2005, n.48 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".

REGIONE PIEMONTE

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.ii "Tutela ed uso del territorio".

art. 21 -Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale

art. 24 - Norme generali per i beni culturali ambientali, in cui al *comma 8 lettera a)*

Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo

a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;

...

art. 26 - Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari.

Si specifica che laddove venga disciplinato l'intervento, devono essere specificate anche le "superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21."

art. 27 – Fasce e zone di rispetto

comma 3 Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, e' fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale puo' prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.

art. 51 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Definisce gli spazi attrezzati a verde pubblico "Opere di urbanizzazione primaria", mentre la sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi "opere di urbanizzazione indotta".

Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 50 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte." tra gli altri articoli si sottolinea l'**art. 4**, col quale viene istituita la "Commissione tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali", che ai sensi del *comma 2* è così composta:

- a) Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) Assessore ai Beni culturali o suo delegato;
- c) rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.);
- d) rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte;
- e) rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- f) rappresentante della Facoltà di Scienze Forestali dell'Università di Torino.

Svolge le funzione di Segretario della Commissione un funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione è validamente costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

REGIONE PUGLIA

Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio”. Introduce il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.

SCHEMA DI DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) CRITERI PER LA FORMAZIONE E LA LOCALIZZAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI (PUE) in ottemperanza alla Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis; la parte riguardante il verde urbano è riportata in Parte II – Criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano – La prospettiva ecologica pagg 53-73 in un paragrafo sono anche riportati i “Criteri per la progettazione del verde e per la scelta delle essenze”.

Legge Regionale 4 Giugno 2007, n.14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 21 “Norme per la rigenerazione urbana” Modifiche ed integrazioni a questa legge sono intercorse con:

legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, a sua volta modificata successivamente con

legge regionale 01/08/2011 n°21 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”

Vengono definiti i piani Integrati di Rigenerazione Urbana, all'interno dei quali viene dato ampio spazio alla riqualificazione di ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. Inserimento di aree a verde.

Legge Regionale 17 dicembre 2013, n. 44 “*Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia*”. che incentiva interventi di riqualificazione all'art 2 ; tra questi sistemazione stradale, il **verde pubblico**, la numerazione civica, il piano del colore e l'arredo urbano, l'interramento di cavi aerei, il cablaggio delle reti, la mimetizzazione di antenne, la sostituzione di infissi e di elementi metallici non confacenti alla storia urbanistica dei luoghi .

REGIONE SARDEGNA

Legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e ss.mm.ii “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”

Definisce all'**art. 5** che le direttive regionali prevedono “i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati nonché i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi da osservarsi all'atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.”

art. 6 - Rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio.

Vengono indicate le dotazioni minime di spazi pubblici per abitante, tra cui quelli a verde. Nell'**art. 7** si specifica ancora di più tale dimensionamento sulla base della zonizzazione territoriale.

Infine all'**art. 8** si definiscono i rapporti tra gli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Nè la **Legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 e ss.mm.ii** "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale", né la **Legge regionale 9 giugno 1999 n. 24** "Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione", affrontano la tematica degli alberi monumentali.

Attualmente la Regione Sardegna ha attivato un tavolo di confronto sulla tematica del governo del territorio, al quale partecipano attivamente anche colleghi.

REGIONE SICILIA

Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71 e ss.mm.ii "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia urbanistica "

L'Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, ha emanato un decreto nel 2005 sugli alberi monumentali. Con questo decreto si istituisce l'Albo delle Piante Monumentali, affidando l'iscrizione delle piante al Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali.

Nessuna norma affronta in maniera esplicita aspetti legati alla gestione o pianificazione del verde urbano, a parte le linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.

REGIONE TOSCANA

Legge Regionale 13 agosto 1998 n. 60 "*Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell' art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 .*"

Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii "Norme per il governo del territorio"

All'**art. 3** "Le risorse essenziali del territorio", si approvano nuovi insediamenti solo se vengono assicurati, tra gli altri, i servizi inerenti al sistema del verde urbano. Il Verde urbano è quindi considerato alla stregua di un servizio urbanistico, anche se all'**art. 37 comma 7)** E' definito come verde urbano l'insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.

Comma 8. Il governo del territorio promuove l'incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all'interno dell'area urbana.

Comma 9. A tal fine la Regione Toscana redige un specifico elenco con indici e parametri di conversione atti a determinare il fabbisogno di verde necessario a compensare le emissioni di gas derivanti dalle principali attività umane, secondo gli indirizzi tecnici ed attuativi contenuti nel regolamento e nelle apposite istruzioni tecniche da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PROVINCIA DI TRENTO

Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e ss.mm.ii “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”

art. 58 – Standards urbanistici

La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.

art. 62 bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico

1. Nelle aree destinate a verde pubblico, ai sensi delle vigenti previsioni dei piani regolatori generali, ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo di edifici esistenti è subordinato alla preventiva presentazione di un piano attuativo ed alla stipula di una convenzione con il comune, per stabilire le modalità e le condizioni per l'esecuzione degli interventi ammessi. In alternativa al piano attuativo il comune può rilasciare la concessione edilizia, previa stipula di apposita convenzione con gli interessati, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi.

2. Le disposizioni del comma 1 prevalgono sulla disciplina dei piani regolatori generali vigenti ed adottati alla data di entrata in vigore di quest'articolo. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali più restrittive rispetto alle disposizioni recate da quest'articolo.

Legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette ”

art. 24 – Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale

1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L'elenco delle emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine dell'eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'inclusione nell'elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico.

2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale sono inclusi nell'elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del

paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali competenti.

3. E' garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e montani.

REGIONE UMBRIA

Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 11 e ss.mm.ii "Norme in materia di governo del territorio: Pianificazione urbanistica comunale ". Il verde è considerato come un servizio pubblico.

Legge Regionale 19 novembre 2001 n. 28 e ss.mm.ii "Testo unico regionale per le foreste"

art. 3 – Funzioni e compiti in materia forestale

1. Sono di competenza regionale:

...

f) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art. 12;

...

2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per territorio le Comunità montane ed i Comuni non ricadenti in alcuna comunità montana.

3. Sono trasferiti agli enti competenti per territorio:

....

g) il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli stessi alberi e le stesse specie non ricadono nelle zone indicate al comma 4;

...

4. È trasferito ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lett. g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è subordinata al parere della Comunità montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

...

art. 12 – Alberi sottoposti a tutela

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.

2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:

a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;

- b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;
 - c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.
3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.
 4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
 5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell'art. 5.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 “Normativa Urbanistica e di Pianificazione Territoriale Della Valle d'Aosta”

art. 12 - Contenuti ed elaborati del PRG

1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assolve le seguenti funzioni:

...

e) dispone in merito al sistema di verde pubblico;

...

art. 23 - Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale definisce, con propria deliberazione, adeguati rapporti qualitativi o quantitativi tra gli abitanti insediati e da insediare, ivi compresi quelli fluttuanti per ragioni di turismo, e gli spazi da riservare ai servizi locali, tenuto conto degli indirizzi forniti dal PTP.
2. Sono servizi locali le attrezzature e gli impianti per la sanità e la sicurezza, l'istruzione e la formazione, la cultura, la ricreazione, lo sport, il commercio, l'amministrazione, i trasporti, i parcheggi, il verde attrezzato o di rispetto, il credito e altri assimilabili, con esclusione dei servizi qualificati dal PTP di rilevanza regionale.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì definiti:
 - a) i rapporti minimi e/o massimi tra gli spazi destinati ad attività produttive, commerciali e direzionali, in atto e previste, e gli spazi pubblici destinati o da destinare a parcheggi e a verde attrezzato o di rispetto;
 - b) i limiti di densità edilizia dei diversi tipi di insediamento;
 - c) i limiti di altezza dei diversi tipi di fabbricato;

d) i limiti di distanza tra i fabbricati, dei fabbricati dai confini e, ove occorra, ad integrazione della disciplina in materia di sicurezza stradale, dei fabbricati dalle strade pubbliche.

art. 51 - Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio

1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente, intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG.

...

3. I programmi integrati possono avere ad oggetto interventi da realizzare:

a)...

b) nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per il completamento delle aree inedificate e per la ristrutturazione edilizia dell'esistente, ai fini di recuperare identità urbana e di integrare alle residenze i servizi, il verde, le attività produttive e terziarie;

c)...

Legge Regionale 21 agosto 1990 n. 50 “*Tutela delle piante monumentali*”

REGIONE VENETO

Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

art. 17 – Contenuti del Piano degli interventi (PI)

comma 3: Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765":

a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici;

b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente.

art. 31 – Dimensionamento e aree per servizi

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.

2. Le attrezzature e i servizi riguardano in particolare:

a) l'istruzione;

b) l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;

- c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d) le attività culturali, associative e politiche;
 - e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche. I PUA con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno mq. 3 per abitante teorico da insediare;
 - f) gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
 - g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclopedonali urbani ed extraurbani;
 - h) gli elementi di riqualificazione urbana.
3. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori a:
- a) relativamente alla residenza, mq. 30 per abitante teorico;
 - b) relativamente all'industria e artigianato, mq. 10 ogni 100 mq. di superficie delle singole zone;
 - c) relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
 - d) relativamente al turismo, mq. 15 ogni 100 mc., oppure mq. 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto.

art. 46 – Attività di indirizzo

comma 2. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, adotta appositi atti di indirizzo e coordinamento che riguardano:

...

- d) i prontuari del verde per il corretto inserimento ed impiego della vegetazione nelle opere di arredo urbano e di mitigazione ambientale;

...

Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 30 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.”

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Elenco regionale degli alberi monumentali.

Art. 4 - Iniziative di valorizzazione e tutela

Art. 5 - Sanzioni amministrative

Art. 6 - Reimpianto

Art. 7 - Norma finanziaria

Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale Regionale”. **Non** fa riferimento a verde urbano né ad alberi monumentali, essendo normati a sé stante.

CAPITOLO 5 – PRIMA IMPOSTAZIONE DI LINEE GUIDA DI CARATTERE TECNICO-PROGETTUALE PER GLI ENTI LOCALI

In coerenza con quanto disposto dal punto b) – comma 2 – art. 3 – L 10/2013 “b) *promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a)*”; dal punto d) del medesimo comma “d) *verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini*”; e dal punto g) – comma 1 - art 6 – L 10/2013 “ g) *alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, ...*”, nel presente Capitolo si è dato avvio a sistematiche considerazioni per lo sviluppo di Linee Guida di carattere tecnico-progettuale, condivisibili nell'intero contesto nazionale.

PREMESSA

Il settore del verde pubblico deve essere affrontato in modo sistematico. A tal fine le amministrazioni comunali si devono dotare di strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione, gestione e fruizione degli spazi verdi e soprattutto della gestione del rischio. Gli elementi fondamentali per “costruire il verde in città”, sono i seguenti:

- il Censimento del Verde
- il Piano del Verde
- il Regolamento del Verde
- il Sistema Informativo del Verde
- il Progetto del Verde
- il Piano di Monitoraggio e Gestione del Verde
- il Piano della Formazione per la gestione del Verde

Il patrimonio verde nazionale, soprattutto nella parte arborea, ha raggiunto in molti casi la maturità fisiologica: le alberate storiche si trovano spesso in condizioni inadeguate rispetto alle esigenze biologiche e fisiologiche delle specie che le compongono, e mutate rispetto al momento della loro realizzazione. Dalle analisi dell'ultimo censimento ISTAT (vedi Capitolo 8 per l'analisi statistica dei dati) si è evidenziato che nelle città Italiane capoluogo di provincia, il Piano del verde è presente per 1/5 delle città, il regolamento del verde per il 45,7%, il sistema informativo del verde, non è stato rilevato, il piano di monitoraggio e di gestione, non è stato rilevato e il progetto del verde è presente per il 45,7%. Si evidenzia quindi che l'approccio alla tematica del verde è sommaria e non sufficiente a garantire una corretta gestione dello stesso. Tale situazione aumenta di conseguenza il rischio, soprattutto a carico dell'utente, del fruitore. In assenza di una gestione razionale e sistematica del verde si opera con interventi di “somma urgenza” per la messa in sicurezza dei siti, o impedendo l'accesso alle aree con piante pericolose, o eliminando le stesse. Il

percorso da intraprendere deve essere molto più complesso e razionale, per evitare la perdita di un patrimonio insostituibile sia dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale ed ambientale. A tutto ciò, si aggiungono i potenziali cambiamenti climatici, per i quali necessitano strumenti di conoscenza continua per diminuire il rischio di schianto delle alberate. In queste linee guida si individuano gli elementi essenziali che devono avere gli strumenti per la gestione del verde rinviando a deliberazioni successive del Comitato di concerto con l'ANCI i relativi approfondimenti.

IL PIANO DEL VERDE

Il piano del verde ha almeno le seguenti finalità:

- Identificare e classificare le aree della città
- Definire le aree di nuovo verde
- Individuare gli obiettivi e la caratterizzazione paesaggistica dei diversi comparti
- Individuare e determinare gli indicatori di compatibilità e di sviluppo del verde
- Stabilire le norme di attuazione

IL REGOLAMENTO DEL VERDE

Il regolamento del verde deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Funzioni, tipologie e ambiti di applicazione del verde urbano
- Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione
- Tutela degli alberi di pregio e monumentali
- Interventi sul verde
- abbattimenti
- Le potature
- Mantenimento e rinnovo delle alberate
- I trapianti arborei
- Progettazione del verde
- Difesa fitosanitaria
- Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici

IL SISTEMA INFORMATIVO DEL VERDE

Il sistema informativo deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:

- Realizzazione di un GIS
- Posizionamento delle aree verdi, permeabili e degli individui arborei
- Registrazione degli interventi
- Informazione ai cittadini

IL PROGETTO DEL VERDE

Il progetto del verde deve essere redatto da professionisti abilitati e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Scelta della specie
- Scelta degli alberi in vivaio
- Caratteristiche delle piante all'impianto
- Epoca e modalità d'impianto
- Distanze d'impianto
- Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni
- Verde pensile
- Il verde per parcheggi
- Viali alberati
- Allestimento di parchi e aree gioco
- Impianto di irrigazione
- Identità paesaggistica

IL PIANO DI MONITORAGGIO E DI GESTIONE

Il piano di monitoraggio e gestione è costituito dai seguenti elementi:

- Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive
- Salvaguardia degli arbusti e degli alberi
- Gestioni particolari
- Programmazione e bilancio economico degli interventi

GESTIONI PARTICOLARI - IL CONTROLLO DELLE ALBERATE

Il complesso di queste attività deve essere assolutamente parte integrante di un sistema informativo territoriale in cui la banca dati georiferita contenga lo storico degli interventi svolti a carico della componente vivente del verde urbano. L'attuazione del monitoraggio degli alberi consente di individuare precocemente e di correggerne i difetti strutturali, valutando il metodo di intervento migliore (asportazione parti malate, gestione strutturale dell'albero, abbattimento, etc). Il controllo delle alberate consiste essenzialmente nella **valutazione di stabilità**, strumento di supporto decisionale per il tecnico, volto principalmente alla conservazione degli alberi nel delicato ambiente urbano e non deve essere utilizzata solo come strumento per facilitarne l'abbattimento. Nel caso in cui non sia mai stato elaborato un piano di valutazioni, nella fase di avvio della pianificazione delle analisi di stabilità si possono avere due approcci alternativi:

1. **approccio massale** (Sistematico): il compromesso tra necessità di controllo e ottimizzazione delle risorse disponibili può essere conseguito stabilendo adeguati e oggettivi criteri fissi d'entrata nel programma delle analisi. Si deve far riferimento in entrata sia alle caratteristiche

proprie dei soggetti arborei (maggiori dimensioni, età, specie, etc.), sia alla suscettibilità delle aree allo schianto. Si consiglia di stabilire diverse categorie a cui attribuire d'ufficio i livelli di priorità, di urgenza nell'eseguire le indagini. Nel tempo questi criteri potranno essere modificati innalzando o abbassando le soglie di entrata, in un'ottica di miglioramento e adattamento della procedura alle effettive necessità del patrimonio arboreo. Nel censimento verranno quindi individuati tutti gli alberi che soddisfano determinati criteri predefiniti, (ad esempio diametro superiore a 60 cm, età maggiore di 50 anni, etc.) per isolare il sottoinsieme più o meno ampio di alberi che dovranno entrare nel programma di analisi;

2. **approccio analitico** (Razionale): diversamente, se nel censimento è stata svolta l'indagine speditiva e sono stati individuati alberi che richiedono ulteriori indagini approfondite sulla stabilità, compresi i relativi fattori di pericolo, si provvederà a controllare questo sottoinsieme. Questo approccio analitico consente di concentrare maggiormente le risorse sui soggetti che effettivamente presentano dei difetti strutturali tralasciando gli altri.

In entrambi i casi l'obiettivo è di realizzare un report in cui siano elencati tutti gli alberi che necessitano di approfondimenti d'indagine, quale tipo di indagini necessarie e il relativo livello di priorità, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Questo elenco di alberi dovrà essere incrociato con la tabella di suscettibilità delle aree allo schianto: si stabiliranno quindi le priorità con cui condurre le analisi e gli alberi che verranno eventualmente esclusi d'ufficio. In base alle risorse disponibili verrà redatto il piano pluriennale d'analisi. Preme evidenziare che **la valutazione di stabilità deve rientrare tra le attività gestionali, e non deve essere più considerata un'operazione da realizzare a campione, ma riguardare tutto il patrimonio arboreo a partire da quello oggetto di fruizione.**

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO

L'approccio sistematico alla gestione del verde necessita di figure professionali altamente qualificate nelle diverse fasi della filiera. La formazione professionale continua è lo strumento idoneo a garantire la qualità delle prestazioni ed assicurare la continuità nella gestione del verde.

La diffusione delle "scuole" sul verde nel territorio nazionale sono diffuse a macchia di leopardo con eccellenze così come i corsi universitari o le specializzazioni. Molte scuole, originariamente, collocate all'interno delle grandi città, quali ad esempio Roma si sono spente e non alimentate nel tempo. In un quadro di politiche di diffusione della cultura del verde e della relativa qualificazione dei soggetti della filiera l'approccio della formazione deve essere sistematico. Per ogni livello deve essere sviluppato una tipologia di corso adeguato alla formazione, aggiornamento ed alla specializzazione delle maestranze, alla formazione, aggiornamento e qualificazione dei pianificatori e progettisti; alla formazione e qualificazione del personale del pubblico impiego addetto alla direzione del verde.

Il Verde in città è una risorsa, *Coltiviamola*

CAPITOLO 6 - PIANO NAZIONALE PER IL VERDE URBANO

In coerenza con quanto dettato dal punto c) - comma 2 – art. 3 – L 10/2013 “c) *proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;*”, sono state avviate alcune prime iniziative.

In considerazione della complessità connessa con la definizione di un Piano Nazionale si è ritenuto opportuno effettuare una preliminare ricognizione dei riferimenti di contesto in ambito internazionale, europeo e nazionale.

RIFERIMENTI DI CONTESTO IN AMBITO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

La lettera c dell'art. 3 (monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113) della Legge 10/2013 assegna al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico il compito di proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, “*fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi*”. Tale obiettivo trova riferimento nei processi decisionali afferenti ad Accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché negli sviluppi che da essi conseguono a livello di Unione europea e nazionale. A seguire si riporta **un quadro aggiornato dei principali impegni che sono stati adottati nei rispettivi contesti focalizzando l'attenzione sui temi del capitale naturale e delle infrastrutture verdi nei contesti urbani e periurbani.**

RIFERIMENTI DI CONTESTO IN AMBITO INTERNAZIONALE

In primo luogo va citato il processo delle Nazioni Unite di definizione **dell'Agenda Post2015** e degli SDGs (Sustainable Development Goals), in fase conclusiva (l'approvazione ultima è prevista per settembre 2015). Il Goal 11 prevede “**Rendere le città e i contesti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili**”.

L'Italia, con Legge 14 febbraio 1994, n. 124, ha ratificato la **Convenzione sulla Diversità Biologica** (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, che persegue tre obiettivi principali: la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti, la giusta ed equa

ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche. La CBD tra i Major Groups include le Autorità Locali. Durante l'ultima sessione della COP 12 (Conferenza delle parti – organo decisionale della CBD) nell'ambito del tema "coinvolgimento dei portatori d'interesse" è stata approvata la Decisione XII/9 "Coinvolgimento dei governi locali e subnazionali".

La Decisione XII/9 accoglie le istanze della Risoluzione di Gangwon/Pyeongchang, il principale risultato del Biodiversity Summit for Cities and National Governments 2014 tenutosi parallelamente alla COP 12⁷ l'ottobre scorso in Sud Corea. Invita le Parti ad aumentare il loro impegno nel favorire, supportare e guidare una urbanizzazione sostenibile e strategica operando insieme ai governi locali e subnazionali per il raggiungimento degli **obiettivi di Aichi**⁸ in particolar modo promuovendo strategie e **piano d'azione per la biodiversità a livello locale e subnazionale** e le chiama ad incorporare elementi che considerino la biodiversità, come le infrastrutture verdi, nella pianificazione urbana e periurbana, dell'uso del territorio e delle infrastrutture e a rafforzare la capacità dei governi locali e subnazionali di raggiungere tale obiettivo. Incoraggia inoltre i governi locali e subnazionali a contribuire all'attuazione del piano strategico per la biodiversità 2011-2020 specificamente con le seguenti azioni:

- considerare la biodiversità nei piani per un uso del territorio e una urbanizzazione sostenibile che includa i trasporti locali, la pianificazione spaziale, la gestione delle acque e dei rifiuti;
- promuovere soluzioni basate sulla natura;
- monitorare e valutare lo stato della biodiversità e il progresso nella sua preservazione;
- rendere prioritaria la biodiversità mostrando i suoi effetti positivi, e quelli delle funzioni e dei servizi eco sistemici per altri settori di interesse, come la salute, l'energia rinnovabile e il sostentamento
- promuovere la conservazione della biodiversità come contributo significativo per indirizzare il cambiamento climatico.

In relazione ai **cambiamenti climatici**, anche le **foreste urbane e periurbane**, e più in generale le **infrastrutture verdi**, possono svolgere un ruolo importante. Infatti per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici le politiche e le misure sulle aree urbane svolgono un ruolo decisivo,

⁷ Il "Biodiversity Cities Summit" vede coinvolti UNEP (United Nations Environment Programme), Segretariato CBD (Secretariat of the Convention on Biological Diversity), UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Programme), ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), IUCN (International Union for Conservation of Nature), UNITAR (United Nations Institute for Training and Research), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) e ha l'obiettivo di impegnare le città nella battaglia mirata all'inversione dei processi che hanno portato alla perdita di biodiversità.

⁸ Alla decima Conferenza delle Parti della Convenzione, a Nagoya, Prefettura di Aichi, Giappone, è stato concordato il Piano strategico per la biodiversità 2011-2020 ed i relativi 20 obiettivi chiamati gli Aichi Target. La principale novità di questo piano, rispetto al vecchio piano strategico della Convenzione, è quella di rappresentare un punto di riferimento per tutto il sistema delle Nazioni Unite e non solo della Convenzione sulla Diversità Biologica. Il Piano strategico per la biodiversità 2011-2020 viene anche denominato "Vivere in armonia con la natura" (living in harmony with nature) e prevede 20 obiettivi specifici da raggiungere entro il 2015 o il 2020, raggruppati secondo 5 obiettivi strategici. Obiettivi e target comprendono sia aspirazioni di specifici obiettivi da raggiungere a livello globale, sia indicazioni di riferimento per l'identificazione di obiettivi nazionali. Le Parti sono invitate a individuare i loro target all'interno di questo quadro di riferimento flessibile.

soprattutto considerando che gran parte dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂ è associato alle realtà urbane (a conferma nel Quinto Rapporto di Valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici⁹ un intero capitolo è dedicato proprio alle aree urbane). Inoltre la creazione di nuove aree forestali è una delle misure previste per contrastare i cambiamenti climatici. Nel dettaglio il Protocollo di Kyoto prevede la possibilità per i paesi firmatari di utilizzare gli assorbimenti di carbonio dovuti all'implementazione di attività legate all'uso ed alla variazione di uso delle terre per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo. Le foreste sono infatti dei grandi magazzini in cui si accumula naturalmente carbonio e sempre più spesso aziende private mettono a dimora un certo numero di alberi, soprattutto in ambienti urbani e periurbani, per compensare le emissioni derivanti da alcune delle loro attività.

L'importanza di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici già a scala urbana si è rafforzata anche nel corso della XX Conferenza delle Parti (COP 20) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), svoltasi a Lima a fine 2014, dove è stato lanciato uno specifico portale il "Non-State Actor Zone for Climate Action" (NAZCA), che raccoglie le numerose azioni portate avanti da città di tutto il mondo, ma anche altri attori non governativi, per ridurre le proprie emissioni. Le azioni riportate sono fra le più varie e comprendono anche l'ammodernamento degli edifici (compresi tetti e pareti verdi).

RIFERIMENTI DI CONTESTO NELL' AMBITO DELL' UNIONE EUROPEA

Alla CBD aderisce l'Unione europea, pertanto tali processi informano le politiche dell'Unione dedicate a questo settore. Si riporta dunque una sintesi dei principali elementi che emergono dal quadro unionale di riferimento per lo sviluppo del verde urbano.

La comunicazione della Commissione europea COM (2011) 244 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" ha fra i propri obiettivi (obiettivo 2) quello di "entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l'infrastruttura verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati" che ha previsto la definizione di azioni prioritarie che nello specifico stabiliscono:

1. Entro il 2014 gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, svilupperanno un quadro di riferimento strategico volto a definire le priorità per il ripristino degli ecosistemi a livello sottonazionale, nazionale e unionale.
2. Entro il 2012 la Commissione svilupperà **una strategia per le infrastrutture verdi**, destinata a promuovere la diffusione di tali infrastrutture nelle zone urbane e rurali dell'UE, anche con incentivi di stimolo agli investimenti iniziali per progetti infrastrutturali verdi e per il mantenimento dei servizi ecosistemici, per esempio attraverso un **uso più mirato dei flussi di finanziamento unionale e dei partenariati pubblico-privato**.

⁹ IPCC, 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

La Commissione Europea ha concretizzato l'impegno derivante da tali azioni adottando una nuova strategia per le infrastrutture verdi, con l'obiettivo di **promuovere lo sviluppo delle infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e nelle aree rurali**. Tale strategia è contenuta nella Comunicazione COM (2013) 249 "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa". La comunicazione nasce dalla considerazione che nonostante la società umana dipende dalle risorse che trae dalla natura legate, tra l'altro, all'alimentazione, alle materie prime, ad acqua e aria pulite, alla regolazione delle condizioni climatiche, alla prevenzione delle alluvioni, all'impollinazione e alle attività ricreative, molti di questi benefici, spesso definiti come servizi ecosistemici, sono utilizzati nella convinzione che la loro disponibilità sia illimitata e sono considerati alla stregua di prodotti gratuiti, il cui vero valore non è apprezzato fino in fondo. Per tale motivo si stabilisce un'azione a livello di UE come un valore aggiunto per le iniziative attualmente realizzate a livello locale. Se ne riportano alcuni passaggi relativi alla politica regionale, ai cambiamenti climatici e gestione del rischio di catastrofi e al capitale naturale:

"... Le **soluzioni basate sulle infrastrutture verdi rivestono un ruolo particolarmente importante negli ambienti urbani**, in cui si concentra oltre il 60% della popolazione dell'UE¹⁰. Gli elementi di infrastrutture verdi nelle città comportano vantaggi per la salute, ad esempio aria pulita e una migliore qualità delle acque. Un ecosistema sano può ridurre anche la diffusione di patologie trasmesse da vettori. Realizzare elementi di infrastrutture verdi nelle aree urbane rafforza il senso di comunità, consolida i legami con azioni su base volontaria promosse dalla società civile e contribuisce a contrastare l'esclusione e l'isolamento sociale. Questo approccio giova ai singoli cittadini e alla comunità sul piano fisico, psicologico, emotivo e socio-economico. Le infrastrutture verdi forniscono opportunità di collegamento tra le aree urbane e rurali e creano spazi in cui è piacevole vivere e lavorare. Grazie alla produzione alimentare urbana e ai giardini comunitari, entrambi strumenti efficienti di educazione per gli scolari e di coinvolgimento, in particolare, dei ragazzi, le infrastrutture verdi riducono le distanze tra la produzione e la consumazione di alimenti e aiutano ad aumentarne il valore percepito. Gli investimenti in questo tipo di infrastrutture hanno un alto potenziale in termini di rafforzamento dello sviluppo urbano, anche mantenendo o creando posti di lavoro".....

... "Gli approcci basati sugli ecosistemi mettono in atto strategie e misure che sfruttano la capacità di adattamento della natura e rappresentano uno degli strumenti con la più ampia applicazione, fattibilità economica ed efficacia per contrastare gli impatti dei cambiamenti climatici. Ove opportuno, questi approcci adottano soluzioni basate sulle infrastrutture verdi per sfruttare la biodiversità e i servizi ecosistemici nel quadro di una strategia di adattamento più ampia al fine di aiutare i cittadini ad adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici o ad attenuarli. La

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad una Strategia tematica sull'ambiente urbano. COM(2005) 718 definitivo.

strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, di recente adozione, mira pertanto a valutare l'eventuale necessità di emettere ulteriori orientamenti per le autorità e le istanze decisionali, la società civile, le imprese private e gli addetti alla conservazione, al fine di garantire una piena mobilitazione degli approcci all'adattamento basati sugli ecosistemi. ... Gli investimenti nella riduzione degli effetti delle catastrofi basate sugli ecosistemi e nelle infrastrutture verdi possono quindi dare un apporto positivo agli approcci di gestione del rischio innovativi, che puntano sull'adattamento ai rischi legati ai cambiamenti climatici garantendo mezzi di sostentamento sostenibili e favorendo la crescita verde. Le città e le autorità locali sono i primi a dover fare fronte alle conseguenze immediate delle catastrofi. Pertanto svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione di misure di prevenzione, tra cui le infrastrutture verdi..."

"... Le infrastrutture verdi possono svolgere un ruolo di rilievo nella protezione, conservazione e nel rafforzamento del capitale naturale dell'UE, come sostiene la Commissione nella sua recente proposta relativa al programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020..."

La Commissione Europea ha reso concreto l'impegno assunto con la Comunicazione sopra citata adottando un nuovo strumento finanziario di sostegno nato dalla collaborazione tra lo strumento Life e la Banca Europea per gli investimenti, l'**NCFF Natural Capital Financing Facility** (Gennaio 2015)¹¹. La Banca Europea sostiene progetti che promuovono la preservazione del capitale naturale, includendo l'adattamento ai cambiamenti climatici negli Stati Membri. Il budget totale è di 100 – 125 milioni di euro per il periodo 2014-2017. La Commissione europea contribuisce con 50 milioni di euro come garanzia per gli investimenti e finanzia per € 10 milioni di euro le strutture di supporto. Lo scopo principale del NCFF è dimostrare che i progetti sul capital naturale possono generare innovazione o risparmiare costi, perseguendo allo stesso tempo l'adattamento climatico o la preservazione della biodiversità. Si pone dunque l'obiettivo di costituire una linea di operazioni replicabili che possano servire come "sperimentazione concettuale" per dimostrare a potenziali investitori l'attrattività di tali operazioni. I beneficiari possono essere sia pubblici che privati e i progetti potenzialmente finanziabili considerano le infrastrutture verdi (GI), i pagamenti per servizi eco sistemici (PES) e le azioni di conservazione della biodiversità.

Un importante elemento di raccordo fra il contesto europeo e quello nazionale è costituito dalla Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale, uno strumento finalizzato ad aumentare la consapevolezza delle importanti sinergie tra natura e cultura, nonché a incrementare l'integrazione delle tematiche relative alla biodiversità nelle politiche di settore, anche in un'ottica di sviluppo di una economia sempre più sostenibile. La Carta di Roma è stata presentata fra le conclusioni della Presidenza italiana dell'Unione europea in occasione del Consiglio Ambiente del 17 dicembre 2014. Nella Carta si concorda sulla priorità di "**Creare sinergie tra le infrastrutture verdi, le zone rurali e urbane**" precisando alcune linee generali:

¹¹ Per approfondire: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm

“... *Specie, habitat, ecosistemi, unità territoriali e le infrastrutture sono parte di una struttura multifunzionale e spazialmente interconnessa di aree naturali e semi-naturali. Le infrastrutture verdi collegano aree naturali e semi-naturali con le aree urbane e rurali. Sono i conduttori per la transizione verso un'economia verde e connettono diversi ambiti: naturale, culturale, sociale ed economico. Per affrontare questa sfida abbiamo bisogno di:*

- *Identificare le interconnessioni e multifunzionalità delle aree naturali e semi-naturali;*
- *Migliorare le sinergie tra aree naturali e semi-naturali (comprese le aree protette), infrastrutture verdi, aree urbane e rurali;*
- *Mappare, valutare, monitorare, pianificare e gestire i collegamenti territoriali tra aree naturali e semi-naturali, infrastrutture verdi, aree urbane e rurali;*
- *Considerare le infrastrutture verdi come alternativa economica o complementare alle “infrastrutture grigie” a vantaggio sia della natura sia delle persone.”*

Infine, in relazione ai **cambiamenti climatici**, anche il Programma Europeo per i Cambiamenti Climatici (*European Climate Change Program – ECCP*) riconosce, così come avviene a scala globale, il ruolo svolto dalle foreste, anche in ambito urbano. L'ECCP prevede infatti vari Gruppi di lavoro, tra i quali il Working Group “*Forest-related Sinks*” che, tra le sue attività, comprende l'analisi delle potenziali ricadute ambientali e socio-economiche del sequestro di carbonio, attraverso misure come la creazione di nuove piantagioni forestali realizzate su terreni non forestali¹² (*afforestation*) e misure di gestione forestale sostenibile. Tra queste, in particolare per l'area mediterranea, si citano la prevenzione degli incendi attraverso una specifica gestione silvo-colturale e una migliore gestione delle piantagioni a rapido accrescimento. Inoltre, il **Piano d'Azione dell'Unione Europea per le foreste**¹³ (2006) punta a rafforzare il ruolo multifunzionale delle foreste (ruolo ecologico e ambientale, ma anche economico e socio-culturale) attraverso una gestione sostenibile dei boschi e in particolare in ambito urbano promuove lo studio del **potenziale dei boschi urbani e periurbani per il miglioramento della qualità della vita**. Da una valutazione ex post di tale Piano è emersa la necessità di mettere a punto una nuova strategia che sviluppi e attui una visione comune sulla gestione multifunzionale e sostenibile delle foreste in Europa. È stata pertanto elaborata una nuova strategia forestale dell'Unione Europea per le foreste e il settore forestale (2013)¹⁴, nella quale si sottolinea la dimensione multifunzionale delle foreste. Questa strategia mira, fra le altre, a una gestione forestale sostenibile che ne garantisca il potenziale di multifunzionalità, a proteggere le foreste e la biodiversità dagli effetti nefasti dei

¹² Tra i programmi di imboschimento (*afforestation*) c'è il Progetto AFFOREST promosso da Spagna, Polonia, Irlanda e Regno Unito, che fornisce informazioni dettagliate sulla riduzione dei gas climalteranti derivante dall'aumento della superficie forestale attraverso nuove piantagioni in aree agricole e abbandonate.

¹³ COM(2006) 302. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. *Un Piano d'azione dell'UE per le foreste.*

¹⁴ COM(2013) 659 def. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e Europeo al Comitato delle Regioni. *Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale.*

cambiamenti climatici (tempeste e incendi, risorse idriche sempre più limitate, organismi nocivi), a sviluppare un adeguato sistema di informazione.

RIFERIMENTI DI CONTESTO IN AMBITO ITALIANO

Il principale strumento a livello nazionale d' integrazione delle esigenze di conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche nazionali di settore e di riferimento per l'attuazione delle politiche sulla biodiversità è la Strategia adottata d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni il 7 ottobre 2010.

La Struttura **della Strategia** è articolata attorno a **tre tematiche cardine**, i cui rispettivi 3 obiettivi strategici sono raggiunti con il contributo derivante dalle diverse politiche di settore individuate in 15 aree di lavoro di cui una dedicata alle Aree urbane. L'attuazione della **Strategia Nazionale per la Biodiversità** richiede un approccio multidisciplinare e una forte condivisione e collaborazione tra i decisori politici e le amministrazioni centrali e regionali, con il supporto del mondo accademico e scientifico, raccogliendo le istanze dei portatori di interesse. Per questo la Conferenza Stato-Regioni è stata individuata quale sede di decisione politica in merito alla Strategia e sono stati istituiti degli appositi organi di *governance* (DM del 6 giugno 2011 (G.U. 143 del 22/6/2011).

Il **primo rapporto**, relativo al biennio 2011-2012, è stato presentato ad aprile 2013. Il **10 luglio 2014** la Conferenza Stato-Regioni ha approvato i primi documenti prodotti dal Comitato paritetico per la Biodiversità. La Conferenza ha espresso accordo su "I rapporto sull'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità (periodo 2011-2012)" e intesa su "prime indicazioni programmatiche fino al 2015".

L'area di lavoro dedicata alle Aree urbane parte dall'assunto che alla complessità del fenomeno urbano, che si declina in varie forme e modulazioni secondo il substrato morfologico, economico ma anche culturale, consegue che "perseguire gli obiettivi generali di sostenibilità, nei contesti urbani si risolve in una molteplice accezione: sostenibilità sociale ed economica dei modelli di sviluppo e delle trame insediative, sostenibilità ambientale dei contesti antropizzati rispetto al loro rapporto con le aree "naturali". ...

La morfologia urbana è determinante per la biodiversità e il clima: quando il consumo di suolo sacrifica spazi verdi e permeabili per sostituirli con asfalto e cemento, si riscontrano evidenti alterazioni climatiche, oltre che nei paesaggi, ed una notevole perdita di biodiversità. Nelle aree urbane occorre quindi promuovere il mantenimento delle aree verdi, e puntare alla riqualificazione del sistema delle aree naturali per consentire, anche in ambiti antropizzati, la continuità della biodiversità..."

Prevede le seguenti priorità d'intervento:

a) elaborazione di indicatori per l'ambiente urbano che permettano di mettere in luce i dati necessari a monitorare le tendenze a livello di ambiente urbano, di valutare l'efficacia delle iniziative e i progressi registrati per realizzare un ambiente di buona qualità e sano, di fissare obiettivi e di contribuire a orientare il processo decisionale per conseguire risultati più sostenibili;

- b) promozione delle migliori tecnologie di risparmio energetico negli edifici e ridurre le superfici cementificate ed asfaltate per garantire la permeabilità dei suoli e il ripristino di un ciclo delle acque più naturale;
- c) ottimizzazione del ciclo dei rifiuti;
- d) riqualificazione ecologica delle aree urbane e promozione di progetti integrati di recupero degli ambiti costruiti e degli habitat naturali;
- e) protezione ed implementazione dei corridoi ecologici in ambito urbano;
- f) promozione, predisposizione e piena applicazione di piani urbanistici che dedichino particolare attenzione alla dimensione naturale e della biodiversità, compresa quella dei suoli urbani.

Nell'ambito delle azioni di monitoraggio della Strategia Nazionale per la Biodiversità, al fine di individuare un set preliminare di indicatori¹⁵, si è provveduto a verificare la corrispondenza con gli obiettivi delle principali azioni internazionali ed europee in materia di biodiversità, rappresentate rispettivamente dallo *Strategic Plan della Convention on Biological Diversity* (CBD SP) e dalla Strategia Europea per la Biodiversità (*European Union Biodiversity Strategy – EU BS*). Si ritiene utile riportare i risultati di tale lavoro per le Aree Urbane.

¹⁵ STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITA' (SNB) - Il set preliminare d'indicatori della Strategia, all'indirizzo http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/snb_set_preliminare_indicatori_strategia.pdf

OBIETTIVO CBD SP	OBIETTIVO EU BS	STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITA' (SNB)			
		AREA DI LAVORO	OBIETTIVO SPECIFICO	MACRO-OBIETTIVO (MO)	TIPO MO
T19		9. AREE URBANE	5. migliorare la conoscenza dello stato ecologico degli ambienti urbani per la miglior comprensione del loro potenziale ruolo nel mantenimento dei servizi ecosistemici e nella qualità della vita in tale ambito	21. Migliorare la conoscenza dello stato ecologico degli ambienti urbani	CM
			11. migliorare la conoscenza dello stato ecologico dell'ambiente urbano, per coinvolgere i cittadini nella comprensione degli impatti derivanti dalle attività umane e dai cambiamenti climatici sulla biodiversità		
			1. limitazione del consumo di suolo non antropizzato	22. Proteggere e preservare gli ecosistemi urbani	PT
			2. proteggere e preservare gli ecosistemi urbani, sia pure residuali		
			4. garantire l'uso sostenibile delle risorse in ambito urbano		
			6. favorire il recupero delle aree dismesse in ambito urbano integrando previsioni di suolo permeabile e aree naturali		
			10. recuperare le aree naturali all'interno delle città, con particolare riferimento alle aree verdi, alle zone umide e alle fasce riparali, garantendo il mantenimento degli habitat naturali anche in aree urbane		
T2 T4 T17	T2A6 T6A17		3. garantire l'integrazione delle esigenze di conservazione della biodiversità nei sistemi urbani, con particolare riferimento al mantenimento di corridoi e connettività ecologica	23. Integrare nella pianificazione urbanistica locale obiettivi relativi alla conservazione della biodiversità	PG
			7. integrazione nella pianificazione urbanistica locale di piani del verde		
			8. applicazione della VAS per l'integrazione delle tematiche ambientali nella formazione di piani e programmi sostenibili		
			9. inserire nei regolamenti edilizi comunali la possibilità di operare scelte innovative per il recupero edilizio e le nuove edificazioni, come tetti giardino e pareti vegetali		

LEGENDA

- SNB: Strategia Nazionale per la Biodiversità**
- CBD SP: Convention on Biological Diversity Strategic Plan**
- EU BS: European Union Biodiversity Strategy**
- Tx= Target (x)**
- Ax=Action (x)**
- Art.: articolo**
- CM: conoscenza e monitoraggio**
- PT: protezione e tutela**
- PG: politiche e governance**

All'analisi degli obiettivi consegue l'individuazione di un set di indicatori. La SNB tiene chiaramente distinte due grandi categorie d'indicatori, denominate "indicatori di stato" e "indicatori di valutazione". Per l'area tematica qui interessata sono stati individuati esclusivamente indicatori di valutazione. Si riporta il set preliminare d'indicatori individuati per le Aree urbane, in cui si può notare l'esplicito riferimento al piano per il verde urbano.

AREA DI LAVORO	MACRO-OBIETTIVO	NOME INDICATORE	CLASSE DPSIR	DESCRIZIONE INDICATORE	FONTE DEI DATI	IMPLEMENTABILITÀ
9. AREE URBANE	21. Migliorare la conoscenza dello stato ecologico degli ambienti urbani					
	22. Proteggere e preservare gli ecosistemi urbani	V22. PIANO DEL VERDE	R	Indicatore di risposta che fornisce l'informazione circa la presenza/assenza del piano del verde nei Comuni capoluogo di Provincia.	ISTAT Comuni capoluogo di Provincia	BT
	23. Integrare nella pianificazione urbanistica locale obiettivi relativi alla conservazione della biodiversità	V22. PIANO DEL VERDE	R	Indicatore di risposta che fornisce l'informazione circa la presenza/assenza del piano del verde nei Comuni capoluogo di Provincia.	ISTAT Comuni capoluogo di Provincia	BT

Infine, in Italia, in accordo con le strategie internazionali ed europee, il **Programma Quadro per il Settore Forestale**¹⁶ (2008) incentiva la tutela delle formazioni forestali allo scopo di garantirne il ruolo per l'assorbimento del carbonio e la conservazione della diversità biologica e paesaggistica. In particolare in ambito urbano auspica il **mantenimento e la valorizzazione dei boschi urbani e periurbani**, per il loro ruolo nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e nel tutelare il territorio e l'ambiente (mitigazione e contenimento dell'inquinamento urbano). Gli interventi di forestazione urbana vanno proprio in questa direzione, in quanto le nuove aree forestate non solo contribuiscono al sequestro di CO₂¹⁷, ma, soprattutto in ambito urbano, svolgono numerosi altri servizi ambientali, sociali ed economici.

CAPITOLO 7 - ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE DI ISPRA A SUPPORTO DEL COMITATO

SINTESI

Il comma 2, art. 3 del Decreto Ministeriale 18/02/2013 individua l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) quale organo di supporto tecnico del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (di seguito Comitato)¹⁸. Per assolvere tale compito, e

¹⁶ La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) nella seduta del 18 dicembre 2008 (Repertorio Atti n.: 265/CSR del 18/12/2008). Il PQSF ha una validità decennale a decorrere dal 1 gennaio 2009, e potrà essere aggiornato, a seguito di verifiche periodiche, su richieste istituzionali specifiche o in applicazione a nuovi impegni internazionali.

¹⁷ In ambito urbano, si citano ad esempio il progetto Life GAIA ("Green Areas Inner-city Agreement") a Bologna, che prevede la piantumazione di alberi in aree esistenti e la realizzazione di nuovi spazi verdi e alberate attraverso il contributo di aziende private; il progetto Life "Roma per Kyoto" che ha previsto la riforestazione di un'area verde pubblica di 12 ettari ricadente all'interno della Riserva Naturale della Valle dei Casali; il progetto LIFE + Carbomark (*Improvement of policies toward local voluntary carbon markets for climate change mitigation*) in Veneto e Friuli Venezia Giulia, il cui obiettivo generale è quello di promuovere un mercato locale dei crediti di carbonio, su base volontaria, per rafforzare le politiche dell'Unione europea riguardanti la lotta ai cambiamenti climatici, anche attraverso la messa a dimora di piante in ambito urbano.

¹⁸ <http://www.minambiente.it/normative/decreto-ministeriale-18-febbraio-2013-attribuzioni-del-comitato-lo-sviluppo-del-verde>

in ottemperanza con le attività tecniche e scientifiche già in essere per declaratoria di Istituto, ISPRA ha condotto nell'ultimo anno le seguenti linee di attività¹⁹:

➤ **Attività di monitoraggio:**

- analisi quanti-qualitativa del verde pubblico nei principali Comuni italiani,
- strumenti di conoscenza, pianificazione e gestione del verde alla scala locale,
- presenza di aree verdi a maggiore naturalità (boschi urbani e siti Natura 2000);

➤ **Attività di studio e ricerca:**

- progetti internazionali e attività agenziali condotti su aspetti tecnici specifici

➤ **Attività di comunicazione e divulgazione scientifica:**

- pubblicazione di prodotti di reporting e di studi tecnici
- redazione di periodici on-line di divulgazione scientifica sui temi delle infrastrutture verdi

Diversi sono gli elementi di riflessione e di spunto per il Comitato che emergono dalle attività di monitoraggio e valutazione del verde urbano:

Se al 2013 la **disponibilità di verde procapite** risulta superiore ai 30 m²/ab in quasi metà delle città analizzate nel X Rapporto ISPRA "Qualità dell'ambiente urbano" - con valori particolarmente alti a Matera, Trento e Potenza grazie alla presenza in questi Comuni di estese aree di valore storico-naturalistico e superfici boscate - la **percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale non supera il 5% in 52 città su 73**, confermando una generale scarsità in dotazione di verde delle città italiane. Dato che inoltre fatica a crescere negli anni, se è vero che nel periodo 2011-2013 la percentuale di verde nei 73 Comuni analizzati è rimasta **sostanzialmente invariata**; A fronte di una buona presenza di Censimenti e Regolamenti del Verde all'interno degli strumenti di gestione delle risorse dei Comuni, il **Piano del Verde** è uno strumento in sostanza disatteso in larga parte delle realtà urbane indagate. È questo invece uno strumento fondamentale per l'attuazione di misure concrete a tutela ed incremento del verde pubblico - nella diversità dei suoi usi e funzioni – nell'ottica di commisurare le trasformazioni urbanistiche rispondenti agli interessi infrastrutturali, commerciali e residenziali con quelli di interesse pubblico, equilibrio ambientale e qualità della vita. Se questo dato denota una generale difficoltà delle amministrazioni comunali ad incrementare il verde pubblico del proprio territorio all'interno di una strategia pianificatoria di medio-lungo periodo per lo sviluppo e la ricomposizione della matrice verde (e blu) urbana e

¹⁹ Preme qui solo ricordare che tali attività sono continuative e complementari a quelle descritte per la precedente Relazione 2013 del Comitato in relazione ai **servizi ecosistemici** forniti dalle infrastrutture verdi, vale a dire a quei benefici ambientali, sociali ed economici che fanno del verde un asset imprescindibile per la sostenibilità urbana e per la qualità della vita, nonché servizio locale di natura essenzialmente pubblica (vedi anche deliberazione 6/2015 del Comitato).

periurbana, esso conferma altresì l'importanza della L. n. 10/2013 e la necessità di darne presto piena attuazione. Questo permetterebbe di avere città più resilienti e più smart, oltre che colmare il gap che ci separa dalle altre capitali europee;

Esistono ovviamente anche numerose esperienze virtuose in corso d'opera – come per esempio quelle descritte nei contributi raccolti in **Reticula** (vedi Allegati) - che sfuggono alla rilevazione statistica, ma che cionondimeno rappresentano l'inizio di un cambio di rotta e l'avvio di una pianificazione più attenta al sistema del verde urbano e periurbano. A proposito si sottolinea come una corretta pianificazione del verde alla scala locale non può non partire dal superamento del mero approccio al verde di stampo urbanistico e di standard territoriale, per arrivare al definire il verde nei termini di **infrastruttura verde**, come tra l'altro ormai ci portano le indicazioni strategiche di livello europeo. Non solo alberate stradali, giardini pubblici e ville storiche, quindi, ma anche verde incolto, aree naturali protette, **siti Natura 2000, boschi urbani e periurbani**: tutte tessere di quella matrice di natura urbana diffusa che va pianificata e gestita per valorizzarne e ricucirne il rapporto con lo spazio costruito, e massimizzarne i benefici per la collettività;

L'analisi ISPRA mostra che il verde delle nostre città è composto da una gamma molto eterogenea di tipologie, spesso di alto valore naturalistico (vedi presenza dei **siti Natura 2000**), oltre che essere costituito in buona parte anche di **sistemi forestali con un buon grado di copertura arborea** (vedi indagine sulle foreste urbane e peri-urbane). Questo conferma il ruolo del verde pubblico come risorsa politica strategica per il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è posta in materia di **biodiversità** (vedi Capitolo 6) e di **lotta ai cambiamenti climatici**. Al comma 1 dell'art.1, la L.n. 10/2013 infatti giustamente sottolinea il ruolo del patrimonio arboreo e boschivo per l'attuazione del **protocollo di Kyoto**, ratificato ai sensi della L. 1 Giugno 2002, n.120. E' in questa direzione che vanno lette le misure di forestazione urbana implementate da alcuni Comuni nell'ambito dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), o le esperienze maturate nell'ambito del progetto Life PROFORBIOMED, entrambe riportate in questo capitolo.

Di tali attività condotte da ISPRA a supporto del Comitato si vuole dare conto in via sintetica nei paragrafi a seguire, rimandando alla relativa Appendice per una lettura più dettagliata del materiale tecnico prodotto.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL VERDE PUBBLICO E DEI SISTEMI NATURALI IN AMBITO URBANO E PERIURBANO (ART. 3, COMMA 2, D), E); ART. 4 COMMA 1)

La corretta pianificazione e gestione del verde deve essere basata sulla conoscenza e il monitoraggio dei suoi aspetti sia quantitativi (% sulla superficie comunale, m²/abitante) che qualitativi (composizione tipologica, specie prevalenti, specie e habitat di interesse per la

conservazione della biodiversità, etc.), concorrendo entrambi ad informare il processo decisionale: non basta infatti soddisfare gli standard urbanistici e i parametri quantitativi per avere un verde di qualità, ma occorre anche prevederne un'adeguata diversificazione di usi e funzioni, nonché preservarlo in un buono stato di funzionalità ecologica. Le attività di monitoraggio e analisi condotte da ISPRA a supporto del Comitato rispondono a queste finalità:

- Quanto sono verdi le nostre città?
- Quanti e quali tipi di verde esistono tra le strade e i palazzi dei nostri agglomerati urbani, sempre più diffusi ed estesi?
- Quali strumenti possono adottare gli amministratori locali per gestire e pianificare al meglio il proprio patrimonio verde, a beneficio delle generazioni presenti e future?

I dati elaborati nell'edizione 2014 del X Rapporto ISPRA "Qualità dell'ambiente urbano" forniscono informazioni importanti per inquadrare la situazione nelle principali città italiane (73 Comuni), poiché includono nell'analisi non solo il verde di diretto utilizzo ludico-ricreativo come parchi di ville storiche e giardini pubblici, ma anche le aree verdi a maggiore naturalità come boschi e siti Natura 2000, vere e proprie oasi di biodiversità urbana.

IL VERDE PUBBLICO IN ITALIA: ANALISI QUALI-QUANTITATIVA

Se al 2013 la **disponibilità di verde procapite** risulta superiore ai 30 m²/ab in quasi metà delle città analizzate (36 su 73) - con valori particolarmente alti a Matera, Trento e Potenza grazie alla presenza in questi Comuni di estese aree di valore storico-naturalistico e superfici boscate - la **percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale non supera il 5% in 52 città su 73**, con le percentuali più basse (< 1%) concentrate nelle città del Sud: L'Aquila e Olbia (0,1%), Foggia (0,2%), Viterbo, Andria, Taranto, Brindisi, Lecce (0,3%), Barletta, Ragusa e Siracusa (0,4%), Pistoia (0,5%), Latina (0,6%), Asti, Savona e Arezzo (0,7%), Sassari (0,8%), Ravenna e Benevento (0,9%). In 11 città la percentuale di verde è invece superiore al 10%, con valori massimi a Trento (30,8%) e Monza (25,2%)²⁰.

Data la grande eterogeneità della superficie comunale, non necessariamente a basse percentuali corrispondono scarse dotazioni di verde in valore assoluto: si veda il caso emblematico di Roma dove ad una percentuale di verde pari al 3,5% corrisponde un valore assoluto pari a più di 45 milioni di m². Parimenti va rilevato che basse percentuali di verde non significano necessariamente città poco verdi in generale: a L'Aquila, per esempio, il territorio comunale è interessato da varie aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000, e nel Comune di Andria ricade una porzione estesa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Va rilevato infine che nel periodo 2011-2013 la percentuale di verde nei 73 Comuni analizzati è rimasta **sostanzialmente invariata**, con al massimo alcuni lievi incrementi, ma tutti inferiori al punto percentuale. Questo denota una generale difficoltà delle amministrazioni a incrementare il

²⁰ Per l'analisi completa di tutti gli indicatori sul verde urbano per tutti i capoluoghi di Provincia si rimanda al Capitolo 8.

verde pubblico, anche a fronte della scarsità di risorse economiche necessarie per realizzarlo e della durata temporale dell'iter procedurale e amministrativo propria della prassi pianificatoria locale. Ci sono ovviamente anche delle esperienze virtuose in corso d'opera – come per esempio quelle descritte nei contributi raccolti in Reticula (vedi Allegati) - che sfuggono alla rilevazione statistica ma che rappresentano l'inizio di un cambio di rotta e l'avvio di una pianificazione più attenta al sistema del verde urbano e periurbano.

Per un monitoraggio di tipo qualitativo del verde si è voluto analizzare la **composizione** del verde urbano totale nelle sue varie tipologie (aree di arredo, giardini scolastici, parchi urbani etc.), permettendo così una migliore valutazione del suo ruolo per la qualità dell'ambiente urbano e periurbano. In generale la tipologia di verde più diffusa è quella del **verde storico**, patrimonio di grande valore culturale, estetico e paesaggistico, che incide per oltre il 50% sul verde pubblico totale in 7 città, con valori massimi a Matera (98,8%) grazie alla presenza in questo Comune del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri, che oltre a rappresentare la quasi totalità del verde urbano ricade anche fra le aree naturali protette (sia come area protetta che come sito Natura 2000). Tale dato ci rivela un valore importante del verde presente nelle nostre città: al di là della loro funzione estetica e di "arredo urbano" le aree verdi urbane svolgono una funzione sociale e culturale, custodendo la memoria e l'identità di un luogo e rappresentando di fatto un vero e proprio patrimonio storico-culturale oltre che paesaggistico. Le **aree boschive** rappresentano, dopo il verde storico, la tipologia di verde più importante in termini di incidenza percentuale. Questo vale tanto per i Comuni delle zone (pre)alpine e (pre)appenniniche (Trento, Bolzano, Terni, Potenza, etc) – come è naturale aspettarsi – quanto per quelli ubicati in zone di pianura e costiere (La Spezia, Trieste e Reggio Calabria). Dato il carattere strategico della presenza degli alberi per le politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, per esempio, ma anche per i loro altri importanti servizi ecosistemici, ISPRA ha condotto nel 2013 una prima ricognizione nazionale dei boschi urbani e perirurbani di cui si dà conto nel paragrafo che segue.

Un altro importante dato che emerge dal monitoraggio delle tipologie di verde pubblico riguarda la categoria definita di **verde incolto**: di quelle aree verdi cioè non soggette a coltivazioni od altre attività agricole, per le quali la vegetazione spontanea non è soggetta a manutenzione. In 7 delle 26 città per cui il dato è rilevato, il verde incolto rappresenta più del 10% del verde pubblico totale, soprattutto nel Sud e nelle Isole, dove tra l'altro la presenza di verde in termini di copertura relativa e disponibilità pro-capite sono particolarmente deficitarie. **Tali aree potrebbero quindi essere oggetto di riqualificazione e/o riconversione verso tipologie di verde a servizio della collettività, declinandone usi e funzioni a seconda dei casi, andando così ad incrementare il verde urbano del Comune, come espressamente auspicato dalla L.n. 10/2013.** Va comunque anche valutata la possibilità che tali aree incolte siano importanti per la diversità essendo spesso mosaici di prati e cespuglieti, potenziali rifugi di uccelli, rettili e micromammiferi. In tali casi può

essere opportuno lasciarli alla libera evoluzione naturale inserendole negli ambiti di Verde Pubblico mediante adeguati interventi di sentieristica, pulizia, sorveglianza e prevenzione anti-incendio.

PRIMO INVENTARIO NAZIONALE DELLE FORESTE URBANE E PERIURBANE

Il monitoraggio delle tipologie di verde presenti nei Comuni italiani ha permesso di rilevare come le **aree boschive** appaiono, dopo il verde storico, la tipologia di verde più importante in termini di incidenza percentuale. Per meglio analizzare e valutare la presenza di tali importanti aree naturali nei contesti urbani, ISPRA ha avviato nel corso del 2014 attraverso l'Accademia Italiana di Scienze Forestali un'indagine sui **boschi urbani** al fine di realizzare un primo **inventario nazionale** che ne descriva i principali caratteri quantitativi (numero, superficie, etc.) e qualitativi (tipo forestale, specie botaniche prevalenti, etc.). L'analisi - rivelatasi tutt'altro che banale data l'eterogenea e frammentata quantità di informazione di base (carte regionali forestali, carte di uso del suolo e altre fonti di diverse scale territoriali) - ha comunque portato ad una prima caratterizzazione tipologica dei boschi urbani, che risulta estremamente variegata: accanto alle aree boscate ricadenti in **parchi storici, parchi urbani e piazze alberate**, quindi maggiormente fruibili dal pubblico e a maggiore artificialità del substrato, si rilevano anche **aree boscate a maggiore naturalità** e copertura arborea con presenza di terreno naturale e altri caratteri di tipo forestale, aree a vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione spesso localizzate in zone marginali della città, soggette a processi di rapida trasformazione (vedi realizzazione di infrastrutture), in zone rurali ai margini di aree coltivate o lungo le sponde fluviali, **aree a vegetazione boschiva ripariale**, importanti in termini di connessioni ecologiche tra diverse aree boscate e perché rilevabili in quasi tutte le città italiane, per via della presenza di fiumi e torrenti, anche di interesse paesaggistico.

L'analisi ha inteso fornire un contributo sul piano metodologico (vedi paragrafo sui Boschi urbani nella sezione delle attività di studio e ricerca), oltre che di ampliamento della base informativa sul verde, poiché ha permesso di rilevare la presenza di aree verdi sulla base di criteri ecologici e forestali (grado di copertura arborea, tipologie forestali prevalenti, stadio di maturità degli alberi, etc.) andando a qualificare ulteriormente tali aree ai fini del loro valore naturalistico, ambientale, e paesaggistico. Grazie alla lettura incrociata e all'analisi congiunta di diversi strati informativi, si è così per esempio potuto rilevare che se le carte forestali forniscono dettagli per gli ambiti della città più prossimi alle aree extraurbane, rurali o semi-naturali, mentre le parti della città più centrali e prossime ai centri storici, pur non dotati di veri e propri **boschi**, presentano situazioni in cui parchi, piazze alberate e spazi verdi possono avere le qualità di base di un "bosco urbano", per via dei caratteri di superficie, percentuale di copertura arborea e stadio di maturità degli alberi.

RETE NATURA 2000


Nel patrimonio verde delle città sono non di rado compresi anche i siti della Rete Natura 2000²¹, aree che, seppur talora non direttamente fruibili dal cittadino, contribuiscono alla qualità ambientale del Comune in cui ricadono grazie ai numerosi servizi ecosistemici che forniscono alla collettività (conservazione biodiversità, bellezza del paesaggio, connettività ecologica, etc.). È importante evidenziare che i siti che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse, e ciò in parte aiuta a capire perché alcune di queste aree siano localizzate a ridosso delle città (come i numerosi siti ricadenti nella Laguna di **Venezia** o nell'area del Delta del Po nel Comune di **Ravenna**, come la ZPS "Meisino (confluenza Po - Stura)" a **Torino** o i siti presso gli stagni alla periferia di **Cagliari**) o, in alcuni casi, al loro interno (ad esempio il SIC "Doss Trento" a Trento, il SIC "Villa Borghese e Villa Pamphili" a **Roma**, il SIC "Collina dei Camaldoli" a **Napoli**). Nel dettaglio sono stati esaminati i seguenti indicatori:

- il numero di siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale;
- il numero di habitat tutelati in base alla Direttiva "Habitat" per Comune;
- il numero di specie di flora e fauna tutelate per sito in base alle Direttive "Habitat" ed "Uccelli".

Le informazioni relative a questi indicatori sono state ricavate dai Formulari standard che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare invia annualmente alla Commissione Europea (ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2014/). Le informazioni sono state ricavate sovrapponendo i limiti amministrativi dei Comuni con la cartografia relativa ai siti Natura 2000. Infatti è importante specificare che il limite considerato è quello amministrativo che pertanto non coincide con il limite dell'area effettivamente urbanizzata, anche se, come suddetto, vari siti possono essere localizzati in prossimità o dentro alle città.

²¹ Sistema coordinato e coerente di siti per la conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, individuati in base alla Direttive "Habitat" (Dir. 92/43/CEE) e "Uccelli" (Dir. 2009/147/CE).

Numero di siti della Rete Natura 2000 (ZPS, SIC, SIC/ZPS) per Comune (Anno 2013)



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM (2013)

Legenda: Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat"; Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite dagli Stati Membri ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". In alcuni casi lo stesso sito è designato come SIC e come ZPS.

Su 73 Comuni esaminati nel X Rapporto ISPRA sulla Qualità dell'ambiente urbano, sono 60 quelli nei cui territori è localizzato almeno un sito Natura 2000, per un totale di 220 siti (pari all'8,5% del totale dei siti presenti in Italia) e una buona parte di questi ricade all'interno di aree protette (93). L'assenza di siti non è però indice di una carenza di qualità ambientale, spesso si tratta infatti di

Comuni i cui territori sono di estensioni ridotte, ma limitrofi ad aree di grande valenza naturalistica (ad esempio Aosta e Bolzano). Inoltre, anche se spesso tali siti non sono nell'area effettivamente urbanizzata, tuttavia le informazioni riportate evidenziano come la tutela di siti localizzati in prossimità di grandi città sia importante per la tutela complessiva di habitat e specie d'interesse comunitario, soprattutto quelle che si trovano in uno stato di conservazione tuttora inadeguato a causa di varie minacce (come le errate pratiche silvocolturali, l'urbanizzazione in generale, il disturbo antropico, etc.). Ad esempio dall'analisi degli habitat d'interesse comunitario emerge che in 18 Comuni l'habitat più diffuso è prioritario e in generale, soprattutto nelle città del Nord, si ha una prevalenza di habitat di tipo forestale (in accordo con quanto si osserva a scala nazionale). In relazione alle specie, l'analisi riportata, per quanto non esaustiva, evidenzia non solo la varietà di specie presenti, ma anche di ruoli che i vari siti assolvono (ad esempio importanza per la riproduzione, importanza per la migrazione, etc.). In alcuni casi siti interni o limitrofi alla città possono essere importanti per la conservazione di specie in uno stato di conservazione generale non favorevole: è il caso, ad esempio, del coleottero *Osmoderma eremita* (specie prioritaria), presente a Roma nel SIC IT6030052 "Villa Borghese e Villa Pamphili" o anche della rara specie di pipistrello *Myotis bechsteinii* e dell'anfibio *Pelobates fuscus insubricus* entrambi segnalati a Ravenna nel SIC/ZPS IT4070010 "Pineta di Classe". O ancora è possibile citare il SIC ITB040022 "Stagni di Molentargius e territori limitrofi" a Cagliari, bacino lacustre inserito in un contesto urbano chiuso che rappresenta una rarità ambientale nel bacino del Mediterraneo e che ospita una ricca avifauna. Infine i siti Natura 2000, oltre che contribuire alla conservazione della biodiversità in aree antropizzate, assumono un importante ruolo di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei cittadini. Numero di siti della Rete Natura 2000 (ZPS, SIC, SIC/ZPS) per Comune (Anno 2013). Si può quindi parlare di una vera e propria **biodiversità urbana**, composta da specie animali e vegetali in parte autoctone, minacciate e/o protette, in parte alloctone, originarie di altri paesi, dalle condizioni ambientali completamente diverse dalle nostre ma che hanno trovato nelle città condizioni ideali per la loro vita.

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI COMUNI PER CONOSCERE, GESTIRE E PIANIFICARE IL VERDE

La progettazione, pianificazione e gestione del verde urbano richiede il supporto di strumenti di governo specifici e di politiche mirate di tutela e valorizzazione. Censimenti, Regolamenti e Piani del Verde sono tra questi. Il monitoraggio di tali strumenti è fondamentale ai sensi sia dal punto b) – comma 2 – art. 3 – L.n. 10/2013:

"b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);"

che dal punto d) del medesimo comma:

"d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;"

Si rimanda allo specifico Allegato per una lettura più estesa e alla Tabella riportata di seguito per il quadro sinottico dello stato dell'arte²².

Censimento del verde

Il Censimento del verde è uno strumento conoscitivo che fornisce il rilievo puntuale delle caratteristiche sia quantitative (parametri dendrometrici, etc) che qualitative (specie botanica, stato di salute, ubicazione, etc.) del patrimonio arboreo ed arbustivo comunale. Il Censimento, redatto da professionalità e competenze adeguate, rappresenta quindi la base fondamentale di partenza per consolidare una banca dati di conoscenze ed informazioni utili alla predisposizione degli altri strumenti di gestione e – soprattutto – di un programma puntuale di manutenzione del verde, a garanzia della salute degli alberi e dei cittadini. Appare quindi uno strumento imprescindibile da monitorare nell'ambito delle *“azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche..”*, come prevede il comma 2, lettera d), dell'art.3 della L.n. 10/2013²³.

Dal X Rapporto ISPRA sulla Qualità dell'ambiente urbano emerge che il Censimento del verde è uno strumento diffuso sia al Nord che al Centro-Sud, e risulta presente in 54 Comuni su 73 (dati 2013). Effettuati soprattutto a partire dai primi anni del 2000, nella maggioranza dei casi i Censimenti del verde hanno interessato tutto il territorio comunale (35 Comuni), in alcuni casi solo una parte di esso (19 città, comprese grandi città come Torino, Roma e Bari). Nella maggioranza dei casi i dati raccolti sono stati anche georeferiti, soprattutto nelle città del Nord (26 città su 28 che hanno effettuato il censimento), meno nel Centro (solo Roma), nel Sud (7 città su 12) e sulle Isole (3 città su 6). Trattando di materia vivente, soggetta a mutazioni e cambiamenti in funzione di numerosi parametri (condizioni ambientali, lavori infrastrutturali, etc.), i Censimenti dovrebbero essere aggiornati regolarmente in modo da rilevare perdite (abbattimenti, crolli, deperimenti) o incrementi (nuove piantumazioni, etc.) del patrimonio vegetale pubblico.

Regolamento del verde

Redatto da professionalità specifiche (agronomi, forestali, etc.) e approvato con apposita Delibera di Consiglio comunale, il Regolamento del verde è uno strumento molto importante perché contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche da rispettare per la corretta progettazione, manutenzione, tutela e fruizione del verde pubblico, e spesso anche privato. Al 2013 dei 73 Comuni capoluogo analizzati, 36 hanno approvato un Regolamento del verde: di questi 7 riguardano solo il verde di proprietà pubblica, mentre la maggioranza regola sia il verde pubblico che quello privato²⁴. Rispetto al Piano del Verde, la distribuzione geografica dei

²² Per l'analisi completa di tutti i capoluoghi di Provincia si rimanda al Capitolo 8.

²³ La Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo di spazi verdi urbani” rende di fatto cogente per gli amministratori comunali l'obbligo di redigere un bilancio arboreo (art. 2) ed un censimento degli alberi monumentali (art. 8), a conferma dell'importanza di disporre di una banca dati sul verde quanto più completa ed aggiornata.

²⁴ Alcuni Comuni non hanno approvato uno strumento specifico per il verde, ma hanno adottato norme e disposizioni sul verde nell'ambito di altri strumenti urbanistici, come per es. il Regolamento Edilizio (vedi Vicenza).

Regolamenti appare meno sbilanciata a favore dell'area settentrionale del Paese: dei 36 Regolamenti vigenti, infatti, quasi la metà (17) sono stati approvati da Comuni del Centro-Sud Italia. Infine, come per il Piano, la maggior parte dei Regolamenti sono stati approvati dopo il 2000, alcuni molto di recente (a Reggio Emilia, Ferrara e Siracusa sono stati approvati nel 2013, a Varese e Andria nel 2012).

Utili per incrementare la prassi pianificatoria dei Comuni possono risultare, a livello di impostazione strategica, le linee guida contenute nel Manuale ISPRA "Analisi e progettazione botanica per gli interventi di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari" (vedi Bibliografia) che, pur essendo rivolte essenzialmente agli ambiti infrastrutturali lineari quali siepi-tampone e alberature lungo la viabilità, sono utilizzabili a livello di programmazione territoriale del verde pubblico con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione ambientale.

Piano del verde

Il Piano del verde è uno strumento di pianificazione di settore, volontario ma integrativo della pianificazione urbanistica locale, contenente una visione strategica sullo sviluppo del sistema del verde urbano e peri-urbano di un Comune. Al 2013 il Piano del Verde risulta essere uno strumento relativamente "giovane" (la maggior parte è stata approvata nei primi anni del 2000), ma è anche – forse per questo – **ancora fundamentalmente assente dalla prassi pianificatoria dei maggiori Comuni italiani**, anche se in continua crescita: sono infatti solo 6 (di 73) i Comuni che lo hanno definitivamente approvato²⁵ tra gli strumenti di governo del proprio patrimonio naturale (Savona, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì e Taranto). Si concentrano nel Nord i Comuni che si sono dotati di un Piano del verde, lasciando ipotizzare una maggiore sensibilità da parte delle amministrazioni comunali di questa area geografica del Paese verso il proprio sistema verde e, al tempo stesso, una maggiore difficoltà da parte dei Comuni del Sud e delle Isole a definire una visione di medio-lungo periodo del proprio patrimonio verde.

²⁵ A Milano e Bergamo risulta approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), con il relativo Piano dei servizi che definisce – tra le altre cose – le dotazioni a verde e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato (cfr. L.R. 11 marzo 2005 n. 12, art.9).

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

Comuni	Piano del verde	Regolamento del verde		Censimento del verde	Presenza di Rete Ecologica
		Pubblico e privato	Solo pubblico		
Torino	-	X (2006)	-	X (2007)	-
Novara	-	-	X (1991)	-	X
Asti	-	-	-	-	-
Alessandria	-	-	-	X (2009)	-
Aosta	-	-	-	X (2011)	X
Savona	X (2000)	X (2009)	-	X (2013)	-
Genova	-	X (2010)	-	X (1999)	X
La Spezia	-	-	-	-	-
Varese	-	X (2012)	-	X (2013)	X
Como	-	-	-	X (2011)	X
Milano*	-	-	X (1995)	X (2013)	X
Monza	-	X (2001)	-	X (2013)	X
Bergamo**	-	X (2005)	-	X (2013)	X
Brescia	-	-	-	X (2010)	X
Bolzano	-	-	-	X (2013)	X
Trento	-	-	-	X (2011)	-
Verona	-	-	-	X (2013)	X
Vicenza***	-	-	-	-	X
Treviso	-	-	-	X (2011)	-1
Venezia	-	X (2003)	-	X (2012)	X
Padova	-	X (2006)	-	X (2011)	X
Pordenone	-	-	-	X (2013)	-
Udine	-	-	X (2005)	X (2006)	-
Trieste	-	-	X (2005)	X (2013)	-
Piacenza	-	-	-	-	X
Parma	-	X (2009)	-	X (2011)	X
Reggio Emilia	X (2008)	X (2013)	-	X (2007)	X
Modena	-	-	-	X (2010)	-
Bologna	X (1999)	X (2009)	-	X (2013)	X
Ferrara	-	X (2013)	-	X (2013)	X
Ravenna	X (2005)	X (2004)	-	X (2012)	X
Forlì	X (2000)	X (2011)	-	X (2006)	X
Rimini	-	X (2001)	-	X (2009)	X
Lucca	-	-	-	X (2001)	-
Pistoia	-	-	-	-	X
Firenze	-	-	-	X (2013)	X
Prato	-	X (2005)	-	X (2013)	-
Livorno	-	X (2003)	-	X (2012)	-
Arezzo	-	X (2008)	-	X (2013)	-
Perugia	-	-	-	X (2006)	X
Terni	-	-	-	X (2006)	X
Pesaro	-	X (2007)	-	-	X
Ancona	-	-	-	-	2-

¹ A Treviso, la rete ecologica è individuata nel Piano di Assetto del Territorio, ma non è stata ancora approvata, in quanto il Piano è in itinere.

² Ad Ancona, la rete ecologica è individuata nel Documento programmatico del Nuovo Piano Urbanistico della città, Piano in itinere.

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

..segue

Comuni	Piano del verde	Regolamento del verde		Censimento del verde	Presenza di Rete ecologica
		Pubblico e privato	Solo pubblico		
Viterbo	-	-	-	-	-
Roma	-	-	-	X (2011)	X
Latina	-	-	-	-	-
L'Aquila	-	-	-	X (1996)	-
Pescara	-	X (2007)	-	X (2013)	-
Campobasso	-	-	-	X (2003)	-
Caserta	-	-	-	X (2009)	-
Benevento	-	X (2008)	-	-	-
Napoli	-	-	-	X (2010)	X
Salerno	-	-	X (2000)	X (2006)	X
Foggia	-	X (2009)	-	X (2013)	-
Andria	-	X (2012)	-	X (2007)	-
Barletta	-	-	-	X (2002)	-
Bari	-	-	-	X (2013)	-
Taranto	X (2011)	-	X (2009)	-	-
Brindisi	-	-	-	X (2008)	-
Lecce	-	-	-	-	-
Potenza	-	-	X (2004)	-	-
Matera	-	X (2005)	-	-	-
Cosenza	-	-	-	X (2001)	-
Catanzaro	-	-	-	-	-
Reggio Calabria	-	-	-	-	-
Palermo	-	X (2008)	-	X (2006)	X
Messina	-	X (1996)	-	X (2013)	-
Catania	-	-	-	X (2011)	-
Ragusa	-	-	-	-	-
Siracusa	-	X (2013)	-	X (2013)	-
Sassari	-	X (2008)	-	-	-
Cagliari	-	-	-	X (2013)	-
Olbia	-	X (2010)	-	X (2013)	-

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISTAT (2014)

Note:

* Piano del verde: nei Comuni di Milano e Bergamo risulta approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), nell'ambito del quale è definito il sistema del verde urbano (vedi L.R. 11 marzo 2005 n. 12).

** Rete ecologica: il Comune di Bergamo ha individuato un progetto di Cintura Verde (vedi testo cfr. 3.6) al fine di collegare e ricucire tra loro ambiti di valenza naturale e ricreativa (parchi urbani, percorsi ciclabili, etc.).

*** Regolamento del verde: il Comune di Vicenza ha approvato norme e disposizioni sul verde nell'ambito del Regolamento Edilizio, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 13/03/1995 e divenuto esecutivo il 30/03/1996

LA FORESTAZIONE URBANA NEI PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE

Nell'ambito delle attività di ISPRA per la Qualità dell'Ambiente Urbano è stata condotta un'analisi finalizzata a verificare la presenza di misure legate al verde urbano all'interno dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvati dalle amministrazioni comunali. Delle 85 città analizzate, 61 hanno aderito al Patto dei Sindaci e 52 città hanno approvato in Consiglio Comunale

i PAES; in 21 di essi sono presenti interventi finalizzati al miglioramento del verde urbano, di cui segue una breve scheda descrittiva.

NOVARA

Intervento: **Efficientamento energetico edifici pubblici e verde pubblico**

L'amministrazione Comunale promuove la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, attraverso misure previste all'interno del Regolamento Edilizio (R.E.):

- *Art. 33 R.E. prevede che nei nuovi interventi urbanistici e edilizi la sistemazione esterna di piazze e spazi pubblici, deve prevedere superfici permeabili per almeno metà delle aree, con alberature ad alto fusto nel numero minimo di 1 albero ogni 30 metri quadri.*

- *Art. 9. Nei nuovi interventi urbanistici e edilizi la realizzazione di parcheggi pubblici e privati deve garantire la permeabilità delle aree attraverso la scelta di superfici che consentano la crescita dell'erba, con griglie antisdrucchio e alberature ad alto fusto distribuite nell'area e in numero minimo di 1 albero ogni 4 posti auto.*

Anche nell'ambito del progetto Life Plus presentato dal Comune di Novara, uno degli obiettivi è quello di incrementare le aree verdi del 2% all'interno del Comune al fine di contrastare l'inquinamento derivante dalle attività chimiche presenti sul territorio. Si prevede perciò di procedere con la piantumazione di nuovi alberi e l'estensione delle aree verdi e dei corridoi ecologici lungo i corsi d'acqua.

GENOVA

Intervento: **Verde e spazi urbani**

Lo scopo dell'azione è rendere lo spazio pubblico il luogo dell'incontro per accrescere il senso di appartenenza e di identità e per sviluppare la responsabilità collettiva per la qualità dell'ambiente, attraverso la realizzazione di infrastrutture ambientali ed interventi di riqualificazione sul patrimonio esistente quali elementi fondanti del percorso verso la sostenibilità della città. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei valori del paesaggio da tutelare, svolgendo peraltro anche funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità di vita.

MILANO

Intervento: **Agricoltura conservativa**

Sviluppo di coltivazioni agricole basate su tecniche conservative, in grado di aumentare il tenore di sostanza organica nel suolo agricolo e in questo modo "stoccare" carbonio sottraendo anidride carbonica dall'atmosfera.

Intervento: **Forestazioni e piantumazione**

Sviluppo di prestazioni e piantumazioni in grado "stoccare" carbonio sottraendo anidride carbonica dall'atmosfera.

BERGAMO

Intervento: **Nuove aree verdi**

Aumentare il patrimonio di aree verdi comunali per migliorare la qualità della vita e dare un messaggio forte della necessità di contemplare il verde come strumento di contenimento delle emissioni nocive. Secondo quanto previsto dal POP (Piano Opere Pubbliche) 2011-2013 avviare una serie di interventi finalizzati a potenziare il sistema del verde presente sul territorio comunale:

- nel 2011 formazione percorso pedonale tra via Flores e Monte Tesoro, implementazione del patrimonio arboreo in parchi e giardini, ampliamento parco via Cadorna, realizzazione di nuovi giardini e riqualificazione di quelli esistenti, completamento parco pubblico (lato nord) del nuovo ospedale;
- nel 2012 implementazione del patrimonio arboreo in parchi e giardini, sistemazione percorso vita del parco Beata Cittadini, realizzazione nuovo bosco in città (bosco ospedale – 2° lotto);
- nel 2013 progettazione di orti urbani nei quartieri circoscrizionali, implementazione del patrimonio arboreo in parchi e giardini, realizzazione nuovo bosco in città (bosco ospedale – 3° lotto).

VERONA

Intervento: **Piano di forestazione**

Dal 2005 al 2010 il Comune di Verona ha implementato un piano di forestazione che ha portato, al termine del periodo, alla piantumazione di 41.669 alberi per un totale di 258.000 m² di superficie.

Dal 2010 al 2020 è prevista una prosecuzione del piano di forestazione andando, al termine del periodo, a raddoppiare il numero di alberi finora piantumati, in attuazione della L. 29 gennaio 1992 n. 113 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato". Il Piano degli Interventi (Delibera n. 91 del 23 dicembre 2011) propone di incentivare la forestazione ed eventuale cessione del terreno interessato, per la formazione della Green Belt attorno al comune di Verona.

VICENZA

Intervento: **Una città più verde e Piantumazione arborea**

Si ipotizza che dal 2013 al 2020 verrà avviata una importante attività di piantumazione di alberi per un totale di almeno 4000 alberi entro il 2020, che determinerà un proporzionale stoccaggio di CO₂.

TREVISO

Intervento: **Bosco del respiro**

L'intervento intende riqualificare una zona di medie dimensioni in ambito periurbano, poco al di fuori della cinta muraria del centro storico, attraverso l'impianto di un bosco planiziale. La superficie da lavorare, in via Paludetti, si estende per 3,65 ettari e attualmente necessita di un'opera di pulizia e bonifica.

PADOVA

Intervento: **Assorbimento delle aree verdi (2005-2009)**

Realizzazione di parchi urbani tra il 2005 e il 2009: Parco dei Salici, Parco del Basso Isonzo, Parco Gozzano per un totale di 60.339 mq, pari a 60 ha

Intervento. Piantumazione di nuovi alberi

Prendendo in considerazione gli ettari di terreno destinati dalla pianificazione a Verde Urbano (1.285 ha), e valutando che sia possibile mettere a dimora per ciascun ettaro di verde realizzato 60

alberi, si valuta che al 2020 si potrà raggiungere nel territorio comunale la quantità di circa 77.000 alberi messi a dimora.

UDINE

Intervento: Incremento del verde

Migliorare la capacità di assorbimento della CO₂ del verde comunale attraverso la piantumazione delle aree esistenti con incremento delle specie arboree, preferibilmente ad alto assorbimento di carbonio e l'incremento delle superfici ad area verde, promuovendo l'iniziativa anche in ambito privato.

PIACENZA

Intervento: Agricoltura e forestazione- "Un albero per ogni neonato"

L'azione prevede di richiedere ogni anno alla regione Emilia-Romagna circa n. 3000 piantine di specie autoctone arboree, conformemente all'intervento previsto dalla L. 113/92 "Un albero per ogni neonato", da piantare nei parchi urbani ed in parte da distribuire alla popolazione.

Intervento: Fasce d'ambientazione TAV

Il sistema ad alta velocità ha previsto la realizzazione, quale opera di mitigazione ambientale, di fasce d'ambientazione alberate e arbustive, ai margini della linea ferroviaria. L'estensione dell'area piantumata è pari a circa 7,2 ha, Il progetto ha previsto una densità arborea di 500 piante/ha (per un totale di circa 3.600 alberi) e una densità arbustiva di 1000 piante/ha.

Intervento: Azione di forestazione prevista dal Piano Regolatore Comunale

L'azione prevede la riforestazione di aree per un'estensione complessiva di 368 ha, in conformità al PRG vigente.

PARMA

Intervento. Riforestazione

Il nuovo PSC prevede il ripristino e la valorizzazione del paesaggio agricolo periurbano al fine di restituire alti valori paesaggistici, sociali, culturali, turistici, economici ed ambientali al territorio rurale di pianura prossimo al territorio urbanizzato. Ciò potrà avvenire attraverso il mantenimento e/o il ripristino delle preesistenti geometrie di carattere ambientale e storico (es. ripristino di filari interpoderali, di frutteti e coltivazioni storiche...) o interventi puntuali di riforestazione.

REGGIO EMILIA

Intervento: Realizzazione di nuovi interventi di piantumazione

L'intervento si inquadra nell'ambito del recupero della cintura urbana verde, al fine di rinaturalizzare il territorio, ridandogli un'identità ecologica, ambientale e culturale. L'obiettivo è di creare una rete verde che interconnetta il territorio

Realizzazione di nuove aree a verde pubblico e a boschi 3.000.000 m² e per un totale di circa 150.000 nuovi alberi

MODENA

Intervento: Interventi di forestazione urbana pubblica e privata

La forestazione urbana censita al 2010 è pari a 285,5 Ha, si prevede di incrementare nei prossimi nove anni la forestazione urbana di 127,5 Ha e raggiungere quindi una superficie pari a 413 Ha di bosco urbano.

RAVENNA

Intervento: Mese dell'albero in festa

Ogni anno è prevista la piantumazione di 1500 nuovi alberi in occasione dell'iniziativa con le scuole "Mese dell'Albero in festa". Per tale iniziativa, svolta ormai da 25 anni dal Comune di Ravenna, vengono considerati (dal 2007 al 2020) 13 anni di piantumazione.

Intervento: Realizzazione del parco Baronio

Realizzazione di un nuovo parco urbano della dimensione di circa 170.000 m² e relativa piantumazione di 4.721 nuovi alberi.

FORLÌ

Intervento: Aree boscate

Aumento di 5 ettari di area boscata e futura riqualificazione dell'area industriale di Villa Selva, con il progetto A.P.E.A. 25 ettari già boscati negli anni precedenti, tramite il progetto CRIT.ECO e il rimboschimento attuato da Hera.

FIRENZE

Intervento: Invasioni botaniche

Calcolo e messa a dimora di nuove alberature per aumentare l'evapotraspirazione in aree a verde pubblico e altre zone urbane.

PISA

Intervento: Piano del verde urbano

Disciplinare l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato integrando in ciò il Regolamento Urbanistico ed Edilizio di cui costituisce parte normativa della materia. Si prevede di aumentare la dimensione dell'attuale verde pubblico, contestualmente a quello privato, con conseguente aumento della capacità di assorbimento di CO₂.

LATINA

Intervento: Piano del verde e riforestazione urbana

Redazione del Piano del Verde (PV) e attuazione di interventi di riforestazione urbana al fine di compensare parte delle emissioni di CO₂ della Città di Latina. Il Piano del Verde si andrà ad integrare con gli altri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti.

SALERNO

Intervento: Giardini pensili

L'intervento prevede di dotare i terrazzi di copertura di giardini pensili, collocando uno strato di terreno sul terrazzo con le opportune infrastrutture per l'impermeabilizzazione ed il drenaggio. Intervenendo su una superficie di circa 340.000 mq. si prevede di ridurre le emissioni di CO₂ di circa 3050 t/anno.

POTENZA

Intervento: Greenway e nuovi parchi urbani

Con il termine "Greenway" si intende un sistema di territori lineari tra loro connessi che sono protetti, gestiti e sviluppati in modo da ottenere benefici di tipo ricreativo, ecologico, storico-culturale e sociale. All'interno della GreenWay, l'Amministrazione ha avviato e programmato la realizzazione di nuovi parchi urbani, e:

- la creazione di un grande Parco Nord, costituito dall'esistente Parco Baden Powell e dalla futura area parco che misurerà circa 3 Ha; - la realizzazione del Parco Guevara al margine orientale del centro storico della città, a completamento del percorso pedonale di via Pretoria.;
- il completamento del Parco Fluviale del Basento. Che si sviluppa per circa 1.150 metri e circonda le sponde del fiume Basento. Ed è pari a circa 20 Ha;
- una attività di forestazione che prevede il rimboschimento di 3,5 ettari di terreni al 2020. Tale azione interessa due zone della città, e precisamente Macchia Romana e Rossellino. Le attività di rimboschimento sono già state avviate dall'Amministrazione comunale e hanno interessato un ettaro di terreno.

OLBIA

Intervento: Forestazione urbana

Il progetto è pensato quale strategia di azione e di sensibilizzazione per il contrasto al cambiamento climatico, a partire dalla valorizzazione delle risorse forestali. Obiettivo primario consisterà nella piantumazione di 20.000 alberi entro il 2020 in aree standard e di proprietà comunale, di cui almeno il 50% appartenenti a specie endemiche a lento accrescimento (20-30 anni, es. leccio, sughera, olivastro, ginepro) e le altre eventualmente anche non endemiche, ma comunque a "lento" accrescimento. Contestualmente all'azione di piantumazione verrà avviata un'azione di comunicazione rivolta ai cittadini finalizzata alla comprensione della presenza strategica di alberi all'interno di aree urbane e della loro gestione e tutela.

IMPLEMENTAZIONE DEL SET D'INDICATORI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITÀ – AREA DI LAVORO “AREE URBANE” E PIANO DEL VERDE

ISPRA è stata coinvolta dal MATTM nell'attività di implementazione del set d'indicatori della **Strategia Nazionale per la Biodiversità** (di seguito SNB). L'implementazione, svolta da un Gruppo di Lavoro ISPRA costituito ad hoc, ha riguardato 35 indicatori relativi alle 15 Aree di Lavoro individuate dalla Strategia ed è stata trasmessa al MATTM in una relazione finale ad Ottobre 2014. L'area di lavoro 9 “**Aree urbane**” fa esplicito riferimento ai temi oggetto della L.n. 10/2013, come mostrano gli obiettivi che la SNB individua per tale area, tra cui:

Proteggere e preservare gli ecosistemi urbani;

Integrare nella pianificazione urbanistica locale obiettivi relativi alla conservazione della biodiversità.

Questi obiettivi ben si integrano con quanto esposto dalla L.n. 10/2013 che incentiva “un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione della biodiversità” (Art. 1, comma 2), propone “*un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti (...)*” (Art. 3) e promuove “*l'incremento degli spazi verdi urbani, di cinture verdi intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani*” (Art. 6).

Per l'area di lavoro “Aree urbane” è stato implementato l'indicatore “Piano del Verde” (fonte ISTAT), uno dei pochissimi indicatori della SNB ad essere popolato alla scala comunale. Questo

indicatore di risposta fornisce l'informazione circa la presenza/assenza del Piano del Verde nei 116 Comuni italiani capoluogo di Provincia. Il Piano del Verde è uno strumento integrativo alla pianificazione urbanistica comunale, approvato con una specifica deliberazione del Consiglio Comunale e volto all'analisi di tutte le aree verdi urbane e periurbane e alla loro organizzazione all'interno di una gamma di ambiti con determinate caratteristiche, qualità e funzioni. Pertanto è uno strumento strategico molto importante a disposizione degli amministratori e dei pianificatori locali. I dati al 2013 elaborati da ISPRA nell'ambito della X edizione del Rapporto "Qualità dell'ambiente urbano" evidenziano come il Piano del Verde – anche se in aumento negli ultimi anni - sia uno strumento fondamentalmente assente dalla prassi pianificatoria dei maggiori Comuni italiani: al 2013 solo 11 su 116 Comuni capoluogo di Provincia lo hanno infatti definitivamente approvato tra gli strumenti di governo del proprio patrimonio naturale,

ATTIVITÀ DI STUDIO E PROGETTI DI RICERCA

Diverse sono state le attività di ricerca condotte da ISPRA di possibile interesse per il Comitato e per l'attuazione della L.n. 10/2013. Si riporta di seguito una breve descrizione delle singole attività rimandando agli allegati in Appendice per la lettura completa del materiale di ricerca prodotto.

LINEE GUIDA DI FORESTAZIONE URBANA SOSTENIBILE PER ROMA CAPITALE (APPENDICE X)

A fine 2014 è stata avviata una **Convenzione fra Roma Capitale e ISPRA** finalizzata alla redazione di "Linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma Capitale", attraverso cui esaminare e mettere a sistema i principali accorgimenti tecnici legati alla corretta progettazione e realizzazione di aree forestate finalizzate alla lotta ai cambiamenti climatici, alla mitigazione dell'inquinamento urbano (acustico e atmosferico) e all'incremento della biodiversità. Obiettivo finale è quello di disporre di un quadro di riferimento solido dal punto di vista tecnico-scientifico per l'implementazione e la verifica di politiche di forestazione urbana e di incremento del verde cittadino, sostenibili sia sul piano ambientale che socio-economico, al fine di fornire un documento tecnico di supporto alle decisioni dell'amministrazione locale utile ad inquadrare correttamente le proprie politiche di incremento del patrimonio arboreo cittadino nel contesto delle azioni ambientali di tutela della biodiversità e lotta ai cambiamenti climatici.

Le **Linee Guida preliminari** - di cui si fornisce qui una sintesi - hanno inteso fornire per le fasi di progettazione e realizzazione di interventi di forestazione indicazioni tecniche generali, quali: le essenze arboree più adatte a generare benefici ambientali, come l'abbattimento di inquinanti atmosferici, o la lotta ai cambiamenti climatici, ovviamente calibrate sulla specifica del contesto bioclimatico, pedologico e vegetazionale della città di Roma. Le indicazioni fornite sono differenziate in base a: l'uso originario dei suoli (ad es. agricolo, industriale), la destinazione d'uso finale (ad es. parco urbano, area boscata, etc.), lo scopo del progetto di forestazione (lotta ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità, o altro). Infatti nella progettazione e realizzazione di

nuove aree forestate è importante considerare non solo le condizioni di partenza, ma anche la funzione che la nuova area dovrà assolvere e gli obiettivi di mitigazione ambientale da raggiungere (stoccaggio di C, mitigazione dell'isola di calore, aumento della biodiversità, etc).

Ogni progetto di forestazione urbana deve integrarsi nel contesto territoriale in cui si colloca: le nuove aree verdi alberate, infatti, devono essere progettate tenendo in considerazione il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, così da diventare un elemento integrato della rete di spazi verdi e assumere un ruolo per la connessione ecologica.

Per una corretta progettazione nelle Linee Guida vengono analizzati i seguenti aspetti:

- Finalità del progetto di forestazione (sequestro di carbonio, cattura polveri sottili, tutela biodiversità, educazione ambientale, etc.);
- Scelta dell'area (caratteristiche ambientali e vincoli);
- Indirizzi progettuali (aree boscate, fasce alberate, etc.);
- Scelta delle specie (arboree e arbustive);
- Scelta del materiale di propagazione.

La scelta delle specie è cruciale per la buona riuscita dei progetti di forestazione: è buona norma privilegiare le specie autoctone, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti, e preferire una mescolanza di specie di varie dimensioni (sia per una maggior stabilità e resistenza della comunità vegetale sia per aumentare la multifunzionalità dell'intervento di forestazione). Nel dettaglio vengono esaminati i criteri per la scelta delle specie più idonee: al sequestro di carbonio, alla mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico, per incrementare la biodiversità animale. Sono inoltre fornite delle tabelle riassuntive nelle quali per ogni specie vengono indicati i seguenti aspetti: le caratteristiche dei suoli preferite dalla specie (terreni argillosi, sassosi, umidi, etc.), le caratteristiche ecologiche (specie termofila, igrofila, eliofila, a rapido accrescimento, etc.), i vantaggi che procura (bassa allergenicità, adattabilità, funziona fonoassorbente, adatta per l'entomofauna, etc.) e note varie (endemismi, fitopatologie, presenza caratteristiche a Roma, etc.). In totale sono fornite 5 tabelle relative a: specie arboree autoctone caducifoglie e sempreverdi, specie arboree caducifoglie e sempreverdi non indigene, specie arbustive indigene. Infine è riportato sotto forma di box un approfondimento relativo al verde urbano e alle allergie ai pollini, dove vengono sintetizzate le conoscenze sul grado di allergenicità delle specie d'interesse più comuni e vengono forniti alcuni consigli²⁶.

Per una corretta realizzazione dell'intervento di forestazione, oltre alle fasi più "operative" di messa a dimora degli individui arborei e arbustivi, è importante esaminare anche le prime attività di manutenzione, fondamentali affinché le singole piante attecchiscano bene e siano durevoli nel tempo. Generalmente il periodo minimo di affermazione sicura dell'intervento di forestazione è di circa tre anni, anche se alcuni interventi di manutenzione si possono protrarre oltre. Vengono

²⁶ A proposito di verde urbano e allergeni vedasi anche l'attività di ISPRA e sistema agenziale sul monitoraggio aerobiologico qui inclusa.

dunque analizzate le seguenti fasi, necessarie per la realizzazione di un intervento-tipo di forestazione (indipendente dal tipo di funzione che la nuova area dovrà avere):

- *Attività preparatorie*: sono considerate le attività necessarie all'analisi e alla preparazione del terreno (spietramento, l'eliminazione della vegetazione infestante, concimazione, etc.);
- *Impianto*: sono esaminati tutti quegli aspetti relativi alla messa a dimora degli alberi/arbusti (epoca e modalità d'impianto, sesto d'impianto, apertura delle buche, etc.)
- *Prima manutenzione*: sono esaminati i primi interventi di manutenzione necessari dopo la messa a dimora delle piante (irrigazione, lavorazione superficiale del terreno, etc.).

Il primo prodotto della Convenzione, ovvero la versione preliminare in italiano e in inglese delle Linee Guida, è stato completato a Dicembre 2014, mentre la versione definitiva sarà elaborata entro Dicembre 2015.

BOSCHI URBANI E PERIURBANI

Come descritto nel paragrafo relativo alle attività di monitoraggio sui boschi urbani, ISPRA ha avviato nel corso del 2014 attraverso l'Accademia Italiana di Scienze Forestali un'indagine sui **boschi urbani**²⁷, al fine di realizzare un primo inventario nazionale che ne descriva i principali caratteri quantitativi (numero, superficie, etc.) e qualitativi (tipo forestale, specie botaniche prevalenti, etc.). L'analisi ha inteso fornire oltre ad una prima stima del patrimonio boschivo presente in aree urbane e periurbane, anche un contributo sul piano metodologico. L'approccio metodologico è stato diviso in tre fasi:

- 1) Questionario ai Comuni del campione (approccio quali-quantitativo)
- 2) Costruzione del caso studio specifico: Geodatabase su Firenze (in collaborazione con SIT Comune di Firenze e LineaComune)
- 3) Raccolta e organizzazione generale dei dati disponibili sul campione (open-data Regione, Province, Comuni).

Si è poi proceduto attraverso i seguenti steps:

- Individuazione **area urbana** e area periurbana;
- Raccolta dati da diverse fonti: carta regionale dei tipi forestali (dove presente), dati sul verde urbano (Uso del Suolo; banche dati comunale sul verde pubblico e/o privato, layers della Carta Tecnica Regionale);
- Selezione delle **aree boscate** ricadenti all'interno del territorio comunale e individuazione aree ricadenti all'interno del buffer periurbano (quando interno al territorio comunale);

²⁷ Dovendo fissare un punto di partenza nella realizzazione di un inventario di livello nazionale, si è dovuto per forza operare un'iniziale semplificazione del concetto di "bosco urbano", molto complesso invece nella realtà. Appurato come le definizioni regionali utilizzate per la regolamentazione delle aree forestali non fossero rappresentative delle casistiche riscontrabili nei diversi ambiti urbani, si è così assunta come base concettuale la definizione di "bosco" secondo i criteri previsti dal FRA (Global Forest Resources Assessment, 2000) e adottati anche da EUROSTAT e ISTAT, secondo la quale il bosco è un "territorio con copertura arborea superiore al 10 per cento, su un'estensione maggiore di 0,5 ha e con alberi alti, a maturità, almeno 5 metri", in sintonia anche con quanto utilizzato in sede di Inventari Forestali Nazionali, in particolare l'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio (INFC) del 2005.

- Omogeneizzazione dei dati

Grazie alla lettura incrociata e all'analisi congiunta di diversi strati informativi, si è così per esempio potuto rilevare che se le carte forestali forniscono dettagli per gli ambiti della città più prossimi alle aree extraurbane, rurali o semi-naturali, **le parti della città più centrali e prossime ai centri storici, pur non dotati di veri e propri boschi, presentano situazioni in cui parchi, piazze alberate e spazi verdi possono avere le qualità di base di un "bosco urbano", per via dei caratteri di superficie, percentuale di copertura arborea e stadio di maturità degli alberi.**

Per gli approfondimenti tecnici si rimanda all'articolo completo allegato in Appendice.

SPECIE ERBACEE SPONTANEE MEDITERRANEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AMBIENTI ANTROPICI.

Nel 2013 l'ISPRA ha pubblicato, per la prima volta in Italia, un testo dedicato alle esperienze maturate nel nostro paese sull'impiego di **specie erbacee spontanee per la riqualificazione di ambienti antropici**, con speciale riferimento alle aree urbane. Il lavoro è un supporto tecnico a quanto definito nell'Area di lavoro dedicata alle Aree Urbane della Strategia Nazionale per la Biodiversità e risponde a obiettivi di sostenibilità, di risparmio idrico, di contenimento delle cure colturali, di connettività del verde, di incremento della biodiversità e di attrazione per l'avifauna e l'entomofauna. Il lavoro dell'ISPRA ha destato interesse al punto tale da essere stato richiamato in vari convegni di seguito riportati:

- La consapevolezza della rete ecologica europea natura 2000. Evento organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Messina, Messina 21 maggio 2015
- La Biodiversità di Roma. Lo stato attuale, le minacce e la corretta gestione. Evento organizzato dal Comune di Roma, Roma 22 maggio 2015
- Inchiesta sulla sparizione delle farfalle urbane. Evento organizzato dal Corpo Forestale dello Stato, Roma 27 maggio 2015
- Biologico negli orti e l'importanza delle erbe spontanee in aree urbane. Evento organizzato dal Progetto Sidigmed, Roma 28 maggio 2015

VERDE URBANO E AEROBIOLOGIA

Il monitoraggio aerobiologico è un'attività di estrema importanza per una corretta progettazione, manutenzione, gestione del verde urbano. ISPRA ha pubblicato una monografia dedicata a "Verde urbano e aerobiologia" nell'Annuario dei dati ambientali 2014 - Tematiche in primo piano. I dati del monitoraggio aerobiologico effettuato con continuità per tutto il 2013 (e che allo stesso modo continua negli anni successivi) con tabelle e grafici organizzati secondo indicatori, sono invece riportati nel capitolo 20. Ambiente e benessere della versione integrale della stessa pubblicazione. Sempre nel 2014 sono state ultimate le Linee guida POLLnet che regolano dal punto di vista tecnico e organizzativo la rete di monitoraggio aerobiologico del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ISPRA/ARPA/APPA). All'interno del programma triennale (2014-2016) che si è dato il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, sono previste azioni specifiche

volte a migliorare la qualità del dato rilevato della concentrazione dei pollini in atmosfera e l'aggiornamento del sito della rete (www.pollnet.it) per una migliore comunicazione. Un primo studio preparatorio che prova a mettere in relazione pollini e cambiamenti climatici è stato pubblicato nella "Qualità dell'ambiente urbano" X Rapporto (vedi Bibliografia).

IMPATTO SUGLI ECOSISTEMI E SUGLI ESSERI VIVENTI DELLE SOSTANZE SINTETICHE UTILIZZATE NELLA PROFILASSI ANTIZANZARA

Il testo, frutto della collaborazione tra specialisti di diverse discipline, è largamente dedicato alle problematiche che l'utilizzo di insetticidi da parte di molte Amministrazioni Comunali e Privati per la lotta contro le zanzare determina nei confronti della biodiversità. Nel caso delle città, oltre ai potenziali danni agli esseri umani, le irrorazioni anti-zanzara possono causare un ulteriore impoverimento della biodiversità con la creazione di veri e propri deserti antropici.

Molte ordinanze, infatti, prevedono l'Irrorazione d'insetticidi sulla vegetazione posta lungo le strade pubbliche, nei parchi pubblici, nei cimiteri, nei giardini delle scuole, su case e giardini privati e, molto spesso, anche nei parchi pubblici e nelle Aree Protette. In molte ordinanze (si riporta come esempio quanto contenuto nell'ordinanza del Comune di Roma dell'8 aprile 2014) si legge infatti che *"i trattamenti contro le zanzare adulte (...) dovranno essere mirati ai luoghi abituali di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, vegetazione bassa, aree ombrose"*. Proprio gli ambiti in cui faticosamente sopravvive la biodiversità residuale urbana.

Le sostanze chimiche presenti negli ambienti inquinati come quelli urbani, sovraccaricando le vie di biotrasformazione degli xenobiotici, anche in correlazione con un aumento di radicali liberi, sono in grado di procurare danni organici e metabolici e di alterare sia le funzioni del sistema nervoso che di quello immunitario sopprimendo la mediazione cellulare e alterando i meccanismi biochimici che controllano il modo in cui gli organismi si proteggono dagli agenti estranei.

Va inoltre tenuto presente che le irrorazioni di insetticidi si verificano spesso in situazioni di forte antropizzazione dove sono da valutare le reazioni di tali sostanze con gli altri inquinanti, dato che l'effetto di moltissime sostanze mutagene presenti nell'ambiente, non si somma, ma si moltiplica. Tutto ciò dovrebbe essere sufficiente per non incentivare l'uso e per arrestare l'abuso degli insetticidi chimici in ambiti fortemente inquinati come quelli urbani.

Tenendo presente queste problematiche in Francia il ministro francese per l'ecologia, Ségolène Royal, nel maggio 2014, ha emanato una circolare in cui invita i sindaci a fermare l'uso di sostanze chimiche per l'agricoltura nei loro Comuni, in nome della salute pubblica e della biodiversità. 450 città e Comuni hanno aderito al movimento 'zero pesticidi', tra cui Lione, Grenoble, Digione e molti Comuni rurali. Una legge votata dal Parlamento Francese il 23 gennaio 2014 aveva già vietato, a partire dal gennaio 2020, l'uso di agrofarmaci chimici negli spazi verdi e nelle aiuole pubbliche.

I Comuni francesi che raggiungeranno l'obiettivo 'zero pesticidi' prima del 2020 riceveranno un aiuto finanziario al 50% dall'agenzia per la gestione idrica Rhône Méditerranée Corse per attività come la lotta contro le erbe infestanti, la formazione del personale, l'investimento nel diserbo

meccanico o termico, e nella comunicazione. In cambio, l'agenzia si aspetta di vedere un progresso importante nella qualità delle acque. Il 40% degli erbicidi utilizzati nelle città su superfici impermeabili finisce, infatti, direttamente nei corsi d'acqua o nelle acque sotterranee.

Anche in Italia si stanno moltiplicando le iniziative per diffondere la conoscenza di metodi alternativi di profilassi anti-zanzara basati innanzitutto sulla prevenzione e, solo in casi eccezionali, sull'uso di prodotti biologici (vedi ad es. sito: www.infozanzare.it).

Alcuni comuni, come quello di Aprilia in provincia di Roma e Malles hanno emanato specifiche ordinanze, quest'ultimo bandendo addirittura i pesticidi in toto dopo un referendum popolare.

IMPACTS OF SHORT ROTATION FORESTRY PLANTATIONS ON ENVIRONMENTS AND LANDSCAPE IN MEDITERRANEAN BASIN

L'espressione Short Rotation Forestry (SRF) descrive sistemi forestali artificiali per la produzione di biomassa per fini energetici o industriali, utilizzando specie arboree forestali a rapida crescita, coltivate a distanza più densa e gestione più intensiva rispetto ai tradizionali sistemi selvicolturali.

L'utilizzo di impianti forestali che possono tollerare ripetuti tagli a distanza ravvicinata è una delle tecniche favorite dall'Unione Europea per aumentare gli stock di carbonio ed è stata ampiamente analizzata nell'ambito del Progetto Life Proforbiomed. Tale tecnica può essere utilizzata anche per la creazione di aree tampone in ambito urbano e periurbano; luoghi ottimali per questi impianti, oltre agli agricoli improduttivi, sono le aree industriali prive di vegetazione naturale, le grandi reti infrastrutturali (ferrovie e autostrade), le discariche, le cave, le zone contaminate e le aree a rischio frane. La principale qualità di questo tipo di interventi è che permettono la riforestazione rapida di vaste aree problematiche (zone con terreni di risulta, cave, discariche, zone industriali abbandonate, spazi intercalari), con investimenti sia pubblici che privati, la cui copertura economica è assicurata dalla disponibilità di biomasse legnose per vari usi compresa la produzione di bioenergia. La gestione a turno breve (da 2 a 10 anni) rappresenta un'opportunità per fare cassa senza impattare le superfici forestali naturali, come purtroppo avvenuto in molti comuni dove gli usi civici sono stati affidati al taglio di privati per rinforzare la scarsa disponibilità di fondi delle Amministrazioni Pubbliche.

Nel testo esteso scaricabile al link riportato in bibliografia, oltre alle caratteristiche biotecniche, sono date indicazioni sulla velocità di crescita nei nostri climi e sulla capacità di assorbimento dell'anidride carbonica. Alcune delle specie d'interesse già crescono spontaneamente negli ambiti urbani (ad es. *Ailanthus* e *Robinia*) ed essendo specie esotiche possono presentare problematiche nei confronti della biodiversità urbana. I loro popolamenti, ove non rappresentino una minaccia per la flora e la fauna locale, possono però essere opportunamente gestiti, oltre che in relazione alle problematiche di sicurezza, anche per la produzione di legname ottenendo nello stesso tempo la mitigazione dell'inquinamento e la riduzione della produzione di anidride carbonica da parte delle città. Altre specie sono, invece, autoctone (ad es. *Alnus*, *Populus* e *Salix*) ed i loro impianti, se opportunamente gestiti, possono contribuire alla creazione di corridoi e stepping stone nell'ambito

della programmazione delle reti ecologiche. Ove possibile questi impianti, dopo periodi più o meno prolungati di utilizzo per fini economici in relazione ai costi di allestimento, possono essere utilizzati come perno di processi di riforestazione spontanea.


La realizzazione di sistemi forestali secondo le tipologie degli impianti di SRF ben si inserisce nel dettato della L.n. 10/2013 per l'incremento di spazi verdi urbani, per esempio nelle strategie indicate dall'Art. 6. "Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" con particolare riferimento alla creazione di "cinture verdi" intorno alle conurbazioni, per delimitare gli spazi urbani e ridurre gli impatti nei confronti delle zone agricole e naturali, alla creazione di adeguati sistemi ecologici efficienti nell'assorbimento delle polveri sottili e alla riduzione dell'effetto "isola di calore", favorendo al contempo una migliore controllo delle acque piovane.

Molte delle specie utilizzate per la Short Rotation Forestry e la Short Rotation Coppice sono in grado di traspirare grandi quantità d'acqua limitando il ruscellamento rapido, spesso causa di allagamenti nelle zone urbane e periurbane, contribuendo alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla protezione del suolo (comma 1, art. 1 L.n. 10/2013).

IL SISTEMA CARTA DELLA NATURA DELLA REGIONE UMBRIA

L'obiettivo individuato per il progetto Carta della Natura dalla Legge quadro sulle aree protette (L.394/91) è quello di "individuare lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità".


Carta della Pressione antropica della regione Umbria. La maggior parte del territorio ha impatto medio, o medio-basso. Emerge il territorio industriale a sud di Perugia e la valle del Tevere. I territori a Pressione Antropica Alta e Molto Alta sono di solito aree in cui sono necessari interventi di riqualificazione e ricucitura della rete ecologica.



Il Sistema informatizzato Carta della Natura facilita le analisi sulle relazioni tra città e dalle reti infrastrutturali ed ecosistemi individuando aree di tensione e zone ove sono necessari interventi di riqualificazione naturalistica a scala amministrativa. Permette, inoltre, l'identificazione di aree a basso valore ecologico facilitando i processi decisionali e di programmazione relativamente al recupero naturalistico e alla creazione di efficienti reti ecologiche in ambiti fortemente antropizzati. La Pressione Antropica, insieme al Valore Ecologico, permette di stimare la Fragilità Ambientale, che esprime, sulla base di fattori intrinseci ed estrinseci, il grado di predisposizione di un dato biotopo a subire un danno o perdere la propria integrità/identità. Permette quindi di individuare sia le core area della rete ecologica negli ambiti fortemente antropizzati, sia i contesti in cui è fondamentale la creazione di aree buffer di rispetto e riqualificazione ambientale.

La scala adottata, 1:50.000 con risoluzione di un ettaro, è in grado di mettere in risalto le sopravvivenze di formazioni naturali residuali che, in qualsiasi contesto di programmazione territoriale in ambiti fortemente antropizzati, dovrebbero essere utilizzate come perni delle reti ecologiche a livello di mesoscala.

Carta della Fragilità Ambientale della Regione Basilicata. Le aree rosse e rosso scure sono quelle dove è necessario intervenire per ridurre la pressione antropica sulle aree ad alto valore ecologico. Si noti ad es. come emerge la Murgia Materana sottoposta a duplice pressione urbana e agricola. **Questo tipo di ambiti sono quelli ove è opportuno intervenire creando aree buffer che possono essere integrate con il sistema del verde pubblico.**



Ponendo in relazione i diversi indicatori è possibile estrarre le aree critiche, quelle cioè dove contemporaneamente sono presenti aree ad alto valore ecologico e territori caratterizzati da forti

pressioni agricole, urbane o infrastrutturali. Tali territori dovrebbero essere oggetto di particolari attenzioni in sede di programmazione.

Dall'analisi di varie Regioni Italiane emergono, tra gli ambiti che dovrebbero essere considerati strategici a livello di pianificazione urbana degli spazi verdi, i corsi d'acqua, spesso fortemente artificializzati e degradati, ma che, altresì, sono fondamentali tasselli della rete ecologica.

Questi indicatori, ciascuno dotato di propria cartografia consente l'individuazione e la valutazione di aree a rischio soggette a degrado per eccessiva pressione antropica e l'individuazione delle linee di assetto del territorio al fine di bilanciare le necessità della conservazione dei valori ambientali con le esigenze dello sviluppo socio-economico. A tal fine si rimanda anche al punto 2 dell' Art. 3-quater. Del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale che recita:

“Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.

L'utilizzo di tali strumenti si inserisce pienamente nelle strategie indicate dall'Art. 6. *“Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”* della L.n. 10/2013.

IL PROGETTO LIFE+2008 HUSH – HARMONIZATION OF URBAN NOISE REDUCTION STRATEGIES FOR HOMOGENEOUS ACTION PLANS IN “QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Il progetto H.U.S.H. Harmonization of Urban noise reduction Strategies for Homogeneous action plans (<http://www.hush-project.eu/it/index.html>), finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE+2008, ha assunto quale obiettivo principale quello di offrire un contributo all'armonizzazione degli ordinamenti nazionali con le prescrizioni introdotte dalla END, relativamente agli strumenti di gestione del rumore ambientale, in ambito urbano, mediante la sperimentazione attuata, a diversa scala, in due aree pilota della città di Firenze. Coordinatore del progetto H.U.S.H., conclusosi nel 2013, è stato il Comune di Firenze e i partners beneficiari sono stati la società di ingegneria Vie En.Ro.Se. di Firenze, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze, l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA. Nell'ambito del progetto sono stati realizzati interventi di sonorizzazione e riqualificazione delle aree verdi, nella prescelta area urbana Peretola-Brozzi, ponendo l'attenzione agli aspetti percettivi del suono e alla qualità dell'ambiente acustico, mediante l'inserimento di elementi di diffusione sonora.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

ISPRA conduce attività di comunicazione e di divulgazione scientifica sui temi del verde attraverso i propri canali di comunicazione e informazione, contribuendo alla sensibilizzazione della

cittadinanza alla cultura del verde come auspicato dalla lettera g), comma 1, Art. 5. della L.n. 10/2013 “*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*”. I principali canali ISPRA per la pubblicazione e diffusione dei dati e delle analisi ambientali sui temi di specifici oggetto della presente Relazione sono di seguito riportati e brevemente descritti

RAPPORTO ISPRA “QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO”

Dal 2000 ISPRA aggiorna e analizza ogni anno un set di oltre 300 indicatori ambientali al fine di restituire una lettura quanto più integrata dell’ambiente urbano. Tra questi gli **indicatori sul verde pubblico** e sulla **natura urbana**, oggetto nel 2008 di uno specifico Focus tematico. Gli indicatori utilizzati nel Rapporto ISPRA per monitorare e valutare lo stato del patrimonio verde cittadino riguardano presenza e disponibilità delle varie tipologie di verde (verde urbano, aree agricole, aree naturali protette), ma anche il grado di attenzione riposto dalle amministrazioni verso il proprio patrimonio verde attraverso l’adozione degli strumenti di settore disponibili (censimenti, regolamenti e piani del verde). Viene inoltre analizzata la biodiversità sotto vari aspetti, nello specifico: vengono esaminati gli habitat e le specie animali e vegetali presenti nei siti della Rete Natura 2000 localizzati entro i confini comunali delle città indagate, e vengono analizzati gli studi specifici sulla fauna presente nei territori comunali, con particolare riferimento agli atlanti ornitologici e a quelli relativi ad anfibi e rettili. Ulteriori approfondimenti vengono forniti sulle specie alloctone – ovvero quelle specie animali o vegetali non originarie di una data area geografica – con particolare riferimento alle specie di uccelli alloctoni presenti nelle nostre città. Oltre a queste tematiche, affrontate in modo continuativo in quasi tutte le edizioni del Rapporto, le varie edizioni vengono arricchite ogni anno di approfondimenti specifici sulla natura in città, trattando temi come gli alberi monumentali, i boschi urbani e periurbani, la partecipazione dei cittadini alla conoscenza della natura urbana, il ruolo delle piante nella mitigazione dell’inquinamento atmosferico, le comunità animali lungo gradienti di urbanizzazione, etc. Questo nel tentativo di restituire al meglio la grande diversità di tipologie e funzioni delle aree verdi urbane e peri-urbane e di fornire a pianificatori ed amministratori strumenti decisionali utili allo sviluppo di politiche più attente ad integrare la multifunzionalità delle infrastrutture verdi nell’ambito delle più complesse politiche di sostenibilità urbana.

<http://www.areeurbane.isprambiente.it/it>

<http://www.areeurbane.isprambiente.it/it/temi/natura-urbana>

Nel corso del 2014 I temi del verde sono inoltre stati diffusi nei seguenti convegni:

- Convegno di Presentazione del X Rapporto ISPRA “Qualità dell’ambiente urbano” – Roma 18 Dicembre 2014
- Convegno “Le grandi sfide urbane: cambiamenti climatici e qualità ambientale” – Roma 31 Marzo 2015

RETICULA: LA RETE DELLE RETI

Il tema del miglioramento della conoscenza e dell'interscambio delle competenze e delle esperienze sui temi ambientali è convergente e coerente con gli impegni direttamente connessi alla Direttiva Habitat e alle nuove politiche di tutela della biodiversità dell'Unione Europea.

All'interno delle attività di concretizzazione di tali impegni, il Servizio Aree Protette e Pianificazione Territoriale di ISPRA ha messo in campo, dal 2012, una nuova iniziativa di diffusione e condivisione delle conoscenze e delle esperienze relative al tema della naturalità diffusa, della pianificazione ecosostenibile a diverse scale e delle pratiche gestionali ad essa collegate. Tale attività ha preso forma nella redazione della rivista online a carattere tecnico-scientifico RETICULA, intesa quale **piattaforma di interscambio informativo e disciplinare a livello nazionale sui temi, sia a scala territoriale che di ambiente urbano, della connettività ecologica, della green infrastructure, del greening, dei servizi ecosistemici** e più in generale della governance ambientale. La rivista rappresenta una forma consolidata di veicolazione rapida delle conoscenze e delle novità, contribuendo a potenziare le conoscenze di base e a promuovere l'innovazione delle proposte, accelerando l'accesso ai saperi specifici, alle esperienze e alle buone pratiche, riferibili ai tanti portatori d'interesse, affinché aumenti nel tempo la quantità e, soprattutto, la qualità delle strategie delle azioni.

In tale ottica, gli **oltre mille contatti** della rivista rappresentano, con i loro diversi ruoli nel mondo della ricerca, delle pubbliche amministrazioni e della libera professione, non solo i fruitori, ma anche, e soprattutto, i potenziali protagonisti di future azioni di pianificazione, di progetto e di gestione. Il contributo di RETICULA è quindi fundamentalmente quello di sostenere, attraverso la condivisione e la disseminazione, l'affinamento di una discussione a livello nazionale in divenire su come e cosa fare per continuare a riferirsi al **concetto di connettività ecologica e di naturalità diffusa quale appropriata strategia conservativa a tutti i livelli territoriali**, senza sottovalutare la possibilità di una revisione e di un ammodernamento dei modelli in essere adeguandoli alle nuove necessità in funzione delle mutate esigenze emerse negli ultimi anni soprattutto a livello urbano. Tra gli importanti impegni della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 osservati nella precedente programmazione, saranno rafforzati, in particolare quelli ambientali e, tra questi, quelli dedicati alla tutela e all'aumento dell'efficienza delle risorse naturali: nuovi termini hanno iniziato a circolare, come "valutazione economica dei servizi ecosistemici" e "infrastrutture verdi", vale a dire tutte le occasioni per intervenire in modo opportuno e appropriato con opere di implementazione della naturalità diffusa a livello territoriale ed urbano. Tra i contributi pubblicati negli ultimi numeri di Reticula con oggetto i temi legati al verde urbano e di interesse per le finalità della L.n. 10/2013 citiamo per esempio:

- Le esperienze in atto sul territorio nazionale come a L'Aquila post-sisma, il controllo del consumo di suolo nel comune Rivalta di Torino e di Muggia (TS);

- il progetto di recupero e valorizzazione delle colline periurbane del Comune di La Spezia, le aree di connessione ecologica del Comune di Pordenone, il ruolo dei parchi urbani nel Comune di Palermo (in Appendice l'articolo completo)
- le modalità di gestione e gli elementi del verde urbano utili a rafforzare la resilienza urbana, il ruolo delle infrastrutture verdi per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici (vedi Articolo in Appendice);
- le esperienze urbane a livello internazionale come il European Green Capital Award, o le esperienze francesi in merito al rapporto tra vegetazione urbana e azioni di adattamento al cambiamento climatico.

Il periodico tecnico RETICULA costituisce quindi un'occasione di scambio e trasferimento di buone pratiche, e fornisce un contributo importante al miglioramento della produzione, dell'analisi e della divulgazione delle informazioni in materia di infrastrutture verdi, a disposizione di tutti gli attori interessati a tutelare ed incrementare il valore degli ecosistemi urbani per una maggiore resilienza delle comunità urbane.

<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/reticula>

BIBLIOGRAFIA

Documenti allegati

Contributi contenuti nel X Rapporto ISPRA sulla "Qualità dell'ambiente urbano"

- Chiesura A., Mirabile M., 2014. *"Il verde urbano"* in "X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014": 178-185.
- Chiesura A., Mirabile M., 2014. *"Le aree naturali protette"* in "X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014": 186-189.
- Mirabile M., 2014. *"La Rete Natura 2000: analisi quali-quantitativa"* in "X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014": 190-201.
- Chiesura A., Mirabile M., 2014 *"Strumenti di governo delle aree verdi urbane e periurbane"* in "X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014": 220-223.
- Serenelli C., Salbitano F., Sanesi G., Semenzato P., 2014. *"I boschi urbani: verso un inventario nazionale"* in "X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014": 226-229.

Il capitolo completo "Natura urbana" è scaricabile al sito web:

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/aree-urbane-2014/CAP_3_Natura%20urbana.pdf

La pagina Natura urbana è raggiungibile al sito web:

<http://www.areeurbane.isprambiente.it/it/temi/natura-urbana>

Strategia Nazionale per la Biodiversità

AA.VV., 2014. *"L'implementazione del set d'indicatori della Strategia – relazione finale"*.

Scaricabile e consultabile (relazione e schede di tutti gli indicatori implementati) all'indirizzo web:

<http://groupware.sinanet.isprambiente.it/implementazione-indicatori-snb>

cui si può accedere con "username": **indicatorisnb** e "password": **snb**

Area di lavoro "Aree Urbane" – scheda indicatore "Piano del Verde"

Linee guida forestazione urbana

AA.VV., 2014. *"Linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma capitale – versione preliminare"*. Documento non ancora divulgato. (Allegato)

Articoli contenuti in RETICULA: la RETE delle RETI

- Schilleci F., Gueci D., Todaro V., 2013. *"Ripensare i parchi urbani. Strumenti e prospettive per la pianificazione del verde in ambito locale"*. RETICULA 3/2013: 13-15.
- Filpa a., Santolini R., 2013. *"Aree urbane e infrastrutture verdi: soluzioni per migliorare la qualità dell'ambiente urbano e per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici"*. RETICULA 4/2013: 69-74.
- Virgilio D., 2014. *"Dall'abbandono al territorio: un'esperienza di pianificazione e progetto dello spazio periurbano"*. RETICULA 5/2014: 16-21.

RETICULA è scaricabile al sito web: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/reticula>

Altri documenti non allegati.

AA.VV., 2010. *Analisi e progettazione botanica per gli interventi di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari*. ISPRA Manuali e linee guida 65.3/2010.

Scaricabile al sito web

<http://www.isprambiente.gov.it/files/manuale65-2010/65.3-botanica.pdf>

AA.VV., 2013. *"Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici. Stato dell'arte, criticità e possibilità di impiego"*. ISPRA Manuali e Linee Guida 86/2013.

Scaricabile al sito web: http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/manuale_86_2013.pdf

AA.VV., 2014. “*Verde urbano e aerobiologia*” in *Annuario dei dati ambientali 2014 - Tematiche in primo piano*. ISPRA 48/2014. Scaricabile all'indirizzo web:

http://annuario.isprambiente.it/sites/default/files/pdf/2013/tematiche/12_Ambiente_benessere.pdf

De Gironimo V, Tuscano J., 2013. “*Ambiente e benessere*” in “*Annuario dei dati ambientali*” Edizione 2013. ISPRA 47/2014. Scaricabile all'indirizzo web:

http://annuario.isprambiente.it/sites/default/files/pdf/2013/annuario/20_Ambiente%20e%20benessere.pdf

AA.VV., 2015. “*Impatto sugli ecosistemi e sugli esseri viventi delle sostanze sintetiche utilizzate nella profilassi antizanzara*”. ISPRA, Quaderni - Ambiente e Società 10/2015. Scaricabile all'indirizzo web:

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ambiente-societa/Quad_AS_10_15_ProfilassiAntiZanzare.pdf

Bianco P., Ciccarese L., Jacomini C., Pellegrino P., 2014. “*Impacts of short rotation forestry plantations on environments and landscape in Mediterranean basin*”. ISPRA Rapporto 196/2014. Scaricabile all'indirizzo web:

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_196_14_impacts_SRF_plantations.pdf

AA.VV., 2014. “*Il Sistema Carta della Natura della Regione Umbria*”. ISPRA Rapporto 205/2014. Scaricabile all'indirizzo web:

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_205_14.pdf

CAPITOLO 8 – INDAGINI CONCORDATE CON ISTAT PER MONITORARE IL LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLA L 10/2013 NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

PROGETTAZIONE DEL QUESTIONARIO ISTAT *VERDE URBANO* A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 10 "NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI"

Nel corso del 2014 l'Istituto nazionale di statistica e il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico hanno attivato una collaborazione al fine di definire e consolidare una base dati da utilizzare a supporto del monitoraggio dell'applicazione della Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"²⁸. A tal fine è stato valutato utile utilizzare il modulo *Verde urbano* dell'indagine Dati ambientali nelle città (che l'Istat svolge dal 2000), indirizzata ai Comuni capoluogo di Provincia e finalizzata alla raccolta di dati e produzione di informazione statistica sulle principali dimensioni della qualità dell'ambiente nelle città (qualità dell'aria, inquinamento acustico, verde urbano); sulle caratteristiche delle *utilities* ambientali (rifiuti, servizi idrici e produzioni/consumi energetici) e sulle azioni di eco management adottate dalle amministrazioni comunali.

Nell'ambito della prima sezione dedicata agli **Strumenti di pianificazione e governo** (del questionario utilizzato nell'edizione 2015 dell'indagine²⁹) sono stati progettati, condivisi e inseriti i seguenti nuovi quesiti, indicati per ambito normativo di riferimento:

a. Modalità di effettuazione e caratteristiche del *censimento del verde urbano*

9. *Nell'ambito del Censimento del Verde Urbano, il Comune ha effettuato il conteggio degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica?*

10. *Se si è risposto SI al quesito 9, indicare il numero di alberi rilevati alla data del Censimento*

I quesiti fanno riferimento alla legge 113/1992 con le modificazioni apportate dall'art. 2 della legge 10/2013, relativa al censimento e classificazione gli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica, obbligatorio per tutti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Questa classe di Comuni rappresenta oltre il 95% dei Comuni coperti dall'indagine Dati ambientali nelle città, che nel loro insieme includono 17,9 milioni di abitanti (la metà della popolazione che vive in Comuni fino a 15 mila abitanti, anche non capoluogo di provincia).

²⁸ Già tra l'ultimo trimestre 2013 e il primo 2014, nell'ambito della collaborazione Istat-Ispra (GdL inter-istituzionale "Ambiente urbano"), ci si era mossi nella stessa direzione, condividendo la progettazione di alcuni quesiti specificatamente dedicati alla raccolta di dati sulle misure previste nel dettato normativo della legge 10/2013. I risultati della rilevazione (edizione 2014) dell'Indagine, anche per la parte relativa al verde urbano, diffusi dall'Istat il 22 luglio 2014 <http://www.istat.it/it/archivio/129010>, sono sintetizzati nel paragrafo successivo.

²⁹ Il questionario 2015 dell'indagine è inserito nell'Appendice della presente relazione.

- b. Applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica

11. Il Comune ha censito e classificato i nuovi alberi messi a dimora ("tipologia dell'albero" e luogo di piantumazione) a seguito della registrazione nell'anagrafe comunale dei nuovi nati e dei minori adottati?

12. Se si è risposto SI al quesito 11, indicare il numero di nuovi alberi messi a dimora nel corso del 2014.

13. Se si è risposto SI al quesito 11, indicare se le informazioni sui nuovi alberi messi a dimora sono inserite e gestite in un sistema informativo georeferenziato del verde urbano.

I quesiti fanno riferimento alla legge 113/1992 con le modificazioni apportate dall'art. 2 della legge 10/2013, relative alla piantumazione di nuovi alberi per ogni nuovo bambino nato (o adottato) residente, obbligatorie per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

- c. Bilancio arboreo

15. Nel 2014, se coincidente con la fine del mandato dell'amministrazione (anche in caso di cessazione anticipata), il Sindaco ha provveduto alla pubblicazione del Bilancio arboreo?

I quesiti fanno riferimento alla legge 113/1992 con le modificazioni apportate dall'art. 2 della legge 10/2013, relative alla realizzazione e pubblicazione del *Bilancio arboreo*, strumento di *accountability* dell'azione amministrativa, obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

- d. Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

16. Il Comune ha attuato altre misure specifiche volte alla promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani?

17. Se si è risposto SI al quesito 16, indicare quali tra le seguenti misure sono state adottate, anche tramite l'incentivazione dell'iniziativa dei privati:

a) Rinverdimento di aree oggetto di una nuova edificazione o di significativa ristrutturazione edilizia;

b) Incremento, conservazione e tutela del patrimonio arboreo nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici esistenti;

c) Trasformazione di lastrici solari in giardini pensili;

d) Rinverdimento delle pareti degli edifici (rinverdimento verticale e/o verde pensile).

I quesiti fanno riferimento alla disposizione contenuta all'art.6 comma 1 della legge 10/2013, relativa promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, obbligatoria per tutti i Comuni.

Nella stessa sezione dedicata agli **Strumenti di pianificazione e governo** è stato progettato e inserito un ulteriore nuovo quesito richiesto dal Comitato, relativo ai

- e. Piani di gestione del rischio di cedimento delle alberature

14. Il Comune ha adottato un piano di gestione del rischio di cedimento delle alberature relativo al proprio territorio comunale?

Sempre con riferimento alla legge 10/2013, già nell'edizione 2014 il questionario era stato integrato con alcuni quesiti volti ad incrementare l'informazione statistica disponibile sulle *policy* delle amministrazioni in tema di promozione del verde urbano, in particolare con l'inserimento di quesiti relativi alle iniziative attivate in occasione della *Giornata nazionale degli alberi* (art. 1 comma 1 della legge 10/2013) considerando le seguenti modalità:

- a) Messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone;
- b) Definizione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde;
- c) Sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso specifiche campagne informative;
- d) altro (con la possibilità di specificare nel campo note le iniziative attivate).

Il questionario del Verde urbano, annualmente sottoposto ai Comuni Capoluogo di Provincia, si completa, nella sezione dedicata agli **Strumenti di pianificazione e governo** con alcuni quesiti destinati a raccogliere dati sull'approvazione del *Piano del Verde urbano* e della redazione di *Regolamenti del verde* (limitati al solo verde pubblico o verde privato e relativi ad entrambe le componenti); alla presenza sul territorio comunale di *reti ecologiche* e di *alberi monumentali* (dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali - D.Lgs 42/2004); da una sezione dedicata alla raccolta di dati sui **Siti della Rete Natura 2000**, sulle **Aree naturali protette** e i **Parchi agricoli** (presenza ed estensione); da una sezione dedicata al **Verde urbano a gestione pubblica** (distinta in due sotto-sezioni per le aree sottoposte alla gestione diretta dell'amministrazione comunale e per quelle gestite da altre istituzioni pubbliche) indirizzata alla raccolta di dati sull'estensione e numerosità di alcune tipologie del verde urbano: **a. verde storico e ville, giardini e parchi** che abbiano interesse artistico, storico, paesaggistico e/o che si distinguono per la non comune bellezza, incluse le aree degli **b. orti botanici**, **c. giardini zoologici** e **d. cimiteri**; **e. parchi (giardini e ville) urbani**; **f. verde attrezzato; aree di arredo urbano**; **g. forestazione urbana**; **h. giardini scolastici comunali**; **i. orti urbani**; **j. aree sportive all'aperto e aree all'aperto a servizio ludico ricreativo**; **k. aree boschive**; **l. verde incolto**.

L'interazione con il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico ha consentito, anche per queste sezioni e quesiti, di condividere la migliore formulazione del questionario 2015, attualmente somministrato ai Comuni nella fase di rilevazione dell'indagine (9 aprile - 15 giugno 2015). Le successive attività di validazione statistica dei dati riferiti all'anno 2014 e successiva diffusione di indicatori ed analisi si completerà nel periodo tra il 10 novembre 2015 (data di diffusione del comunicato d'indagine con i primi risultati) e la fine del 2016 (con focus di approfondimento tematici, attualmente in fase di progettazione).

LO STATO DEL VERDE NELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE E PRIME EVIDENZE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI (LEGGE 10/2013)

Il modulo dell'indagine Istat Dati ambientali nelle città dedicato al verde a gestione pubblica è stato riprogettato al fine di poter offrire un quadro quanto più possibile esaustivo della "dotazione verde" che caratterizza i territori dei 116 Comuni capoluogo di Provincia. Vengono rilevati il verde urbano³⁰, le aree naturali protette³¹ e, per completare la descrizione delle aree verdi dei Comuni, sono stati integrati nell'analisi i dati relativi alle superfici destinate ad uso agricolo (Sau³²). Le tre componenti, considerate in termini di densità territoriale³³, sono utilizzate per definire una prima classificazione dei Comuni per "cifra verde", procedendo poi alla specifica descrizione dei contesti comunali in termini di disponibilità, densità e composizione delle aree a verde urbano.

Alla descrizione quantitativa della dotazione di questo patrimonio si affianca una sezione dedicata agli strumenti di pianificazione e governo adottati dalle amministrazioni, che consente una lettura comparata delle policy di tutela e valorizzazione del verde urbano applicate dai Comuni.

Nel 2013 il verde urbano pubblico rappresenta in media il 2,7% del territorio dei capoluoghi di Provincia (oltre 577 milioni di m²). Rispetto al 2012 la superficie complessiva del verde urbano cresce dello 0,7%. Quasi il 16% della superficie di questi Comuni, inoltre, è inclusa tra le aree naturali protette (dato sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente); complessivamente le aree verdi coprono oltre 3,7 miliardi di m² (pari al 18,2% del territorio dei capoluoghi).

Considerando la distribuzione territoriale dei due indicatori di densità³⁴, un elevato "profilo verde" (entrambi gli indicatori segnano valori pari o superiori a quello medio) caratterizza 16 città (il 13,8%

³⁰ Per verde urbano si intende il patrimonio di aree verdi pubbliche disponibili per ciascun cittadino e in larga prevalenza destinate alla diretta fruizione; include le ville, giardini e parchi che abbiano interesse artistico, storico, paesaggistico e/o che si distinguono per la non comune bellezza (ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche) ivi compresi gli alberi monumentali (anch'essi tutelati dal Codice dei beni culturali), i grandi parchi urbani, le aree a verde attrezzato (quali i piccoli parchi e giardini di quartiere), le aree di arredo urbano (piste ciclabili, rotonde stradali, gli spartitraffico etc.), i giardini scolastici, gli orti urbani, le aree sportive all'aperto, le aree destinate alla forestazione urbana, le aree boschive, il verde incolto ed altre tipologie di verde urbano quali orti botanici, giardini zoologici e cimiteri.

³¹ Le aree naturali protette (tenute, parchi nazionali, riserve naturali, regionali e provinciali, etc.) individuate in base alla normativa nazionale (Legge 6 dicembre 1991, n. 394) e successive integrazioni e aree della rete Natura 2000 (Siti di importanza comunitaria - SIC- e Zone a protezione speciale - ZPS - istituite per preservare gli habitat naturali della flora e della fauna selvatica), determinano specifiche caratterizzazioni ed esplicano le proprie valenze ambientali, anche in forme diverse da quelle prevalentemente riconducibili alla fruizione diretta.


³² Alle superfici del verde urbano e delle aree naturali protette devono essere aggiunte quelle agricole (Sau), cioè le aree comunali destinate ad uso agricolo che determinano specifiche caratterizzazioni ed esplicano le proprie valenze ambientali, anche in forme diverse da quelle prevalentemente riconducibili alla fruizione diretta. Nel 2010 (fonte Censimento agricoltura) queste aree rappresentavano media il 45% della superficie dei capoluoghi, con densità superiori nel Mezzogiorno (47,4% tra i capoluoghi delle Isole, e 52,4% tra le città del Sud) e del Nord-est (49,5%), più contenute al Centro (40,4%) e nel Nord-ovest, dove coprono circa in terzo del territorio dei capoluoghi (32,2%). Per approfondire questa specifica caratterizzazione del territorio delle principali realtà urbane nazionali si veda il Focus Verde urbano (Istat, 2011 <http://www.istat.it/it/archivio/86880>).

³³ Non è consentita la somma territoriale delle differenti tipologie considerate, poiché in alcuni casi (soprattutto tra aree protette e Sau) possono verificarsi parziali sovrapposizioni, ma solo la lettura delle caratterizzazioni determinate dal complesso dei tre aggregati.

³⁴ Il nuovo questionario d'indagine adottato nel 2013 consente di quantificare con sufficiente precisione le parti di territorio comunale destinate al verde urbano o incluse nelle aree naturali protette, garantendo l'attribuzione univoca delle relative superfici ad una delle due classi ed escludendo la ridondanza nella quantificazione potenzialmente generata dall'inclusione o collocazione geograficamente contigua delle diverse tipologie di verde. Rispetto agli anni precedenti è quindi consentito il calcolo di un indicatore di densità complessiva delle aree verdi pubbliche. Si è scelto comunque di interpretare i dati anche descrivendo la presenza disgiunta delle due tipologie di verde considerate, in considerazione delle diverse valenze che rivestono in termini di fruizione diretta dei cittadini, garanzia dei servizi ecosistemici e mantenimento degli habitat naturali.

dei capoluoghi), con una forte concentrazione territoriale in Lombardia (Como, Monza, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova) cui si aggiungono Prato, Terni e Matera e sei grandi comuni³⁵ (Trieste, Roma, Napoli, Reggio di Calabria, Palermo e Cagliari). (Figura 1)

FIGURA 1. CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PER COMBINAZIONI DI DENSITÀ DEL VERDE URBANO E DELLE AREE NATURALI PROTETTE. Anno 2013, incidenza percentuale sulla superficie comunale



Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città

Tra gli altri capoluoghi spiccano per un'elevata densità del verde urbano numerose città del Nord, in particolare Sondrio e Trento (dove queste superfici coprono poco meno di un terzo del territorio comunale), Pordenone (18,8%), Potenza (14,2%), Pescara (13,4%) e Gorizia (11,3%) e altri due grandi comuni (Torino e Milano, rispettivamente con incidenze superiori al 16 e al 12% del territorio). Un'elevata densità delle aree protette caratterizza Venezia e Messina (tra le città di maggiore dimensione demografica), Biella, Lodi, Massa, Pisa, L'Aquila, Andria, Villacidro e Iglesias (tra le medio-piccole), tutte con valori più che doppi rispetto alla media dei capoluoghi. Considerando la somma delle superfici a verde urbano e naturali protette Messina, Venezia e

³⁵ Nel testo si considerano incluse nel gruppo dei "grandi comuni": Torino, Milano, Genova, Venezia, Verona, Padova, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Taranto, Catania, Reggio di Calabria, Messina, Palermo e Cagliari.

Cagliari hanno, inoltre, una densità complessiva di aree verdi pari o superiore a due terzi del territorio.

Sono invece 28 i capoluoghi con territorio quasi o del tutto privo di aree naturali protette (tra questi Milano e Padova), mentre valori particolarmente contenuti di verde urbano (inferiori all'1% della superficie comunale) caratterizzano 41 città, in più della metà dei casi capoluoghi del Mezzogiorno. A completamento della caratterizzazione del verde delle città occorre considerare anche la consistente componente destinata all'utilizzo agricolo³⁶. L'incidenza della superficie agricola utilizzata (Sau) nei Comuni capoluogo, secondo i risultati dell'ultimo censimento (2010), è pari in media al 45,5% del territorio, ma in un quinto delle città, soprattutto del Mezzogiorno, supera il 60%. In 10 comuni (e tra queste i grandi centri metropolitani di Torino, Genova, Milano, Roma e Napoli) *parchi agricoli* sono inclusi all'interno delle aree protette.

La complessiva disponibilità di aree verdi, indipendentemente dalla loro effettiva fruibilità, contribuisce a garantire servizi ecosistemici a vantaggio della qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini. Sulla base dell'estensione e della numerosità di tali aree le amministrazioni possono procedere all'individuazione di una *rete ecologica*, cioè una rete fisica di aree naturali frammentate di rilevante interesse ambientale-paesistico collegate da corridoi ecologici per facilitare la mobilità delle specie e a tutela del mantenimento della biodiversità anche in ambito urbano. Nel 2013 sono 43 i capoluoghi con territorio interessato da una rete ecologica³⁷: solo 4 tra le città del Mezzogiorno, circa il 36% dei capoluoghi del Centro e due città su tre al Nord.

Nel 2013 la dotazione di verde urbano pubblico mediamente disponibile per ogni cittadino è di 32,2 m², in circa due terzi dei Comuni è più contenuta (inferiore al valore medio) e in 19 città non raggiunge i 9 m² pro capite. Nelle regioni del Nord più del 40% dei capoluoghi offre agli abitanti una buona disponibilità di verde (superiore alla media nazionale) con valori particolarmente consistenti a Verbania, Sondrio, Trento, Pordenone e Gorizia (tutte città dove si superano i 100 m² per abitante), mentre sono particolarmente contenute le disponibilità delle città liguri (La Spezia 11,5 m² per abitante, e Savona, Genova e Imperia, tutte inferiori ai 9 m² pro capite³⁸).

La quota di città con buona dotazione scende sotto il 28% al Centro e nel Mezzogiorno, dove solo alcune contribuiscono ad elevare i valori medi ripartizionali (rispettivamente 23,3 m² e 34,8 m² per abitante). Matera, con 992,3 m² abitante pro capite è la città a più alta disponibilità in virtù della presenza del parco archeologico delle chiese rupestri; Potenza, con 371,6 m², grazie all'area forestale comunale della Pallareta. Terni e Iglesias (circa 150 m² per abitante) e Reggio di Calabria

³⁶ Vedi nota 32.

³⁷ Rete fisica di aree naturali frammentate di rilevante interesse ambientale-paesistico collegate da corridoi ecologici, quali corsi d'acqua, fasce boscate ecc. E' costituita da quattro elementi fra loro interconnessi: aree centrali ad alta naturalità (*core areas*); fasce di protezione, ossia zone cuscinetto a difesa delle *core areas*; *buffer zones*; fasce di connessione, ovvero corridoi ecologici continui per facilitare la mobilità delle specie e pietre di guado, ossia piccole aree naturali individuate in posizione strategica per lo spostamento di specie in transito (*stepping stones*). La definizione delle reti ecologiche rimanda al livello pianificatorio di *area vasta*, superiore a quello comunale, che comunque viene rilevato dall'indagine Dati ambientali nelle città.


³⁸ Le amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, al netto delle dotazioni naturali già incluse nelle aree protette, sono impegnate dalla normativa vigente a garantire ai propri cittadini una disponibilità pro capite di verde urbano non inferiore ai 9 m² (Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).

(poco più di 100 m² pro capite) sono caratterizzate, invece, da un'alta incidenza di aree boschive e incolte.

Tra i grandi Comuni, oltre alla già citata Reggio di Calabria, anche Venezia, Padova, Trieste e Cagliari mostrano una disponibilità del verde urbano superiore alla media, mentre profilo opposto (meno di 9 m² per abitante) caratterizza oltre a Genova, anche Bari e Taranto (Figura 2).

Dall'esame delle differenti tipologie³⁹ che compongono l'aggregato del verde urbano emergono specifiche caratterizzazioni delle città. La componente che incide maggiormente è quella del verde storico e dei parchi, ville e giardini di non comune bellezza di interesse artistico, storico e paesaggistico, tutelato dal Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche) che in media pesa per poco più di un quarto sull'estensione complessiva del verde urbano. La tipologia caratterizza in particolare Matera (con oltre 59 milioni di m² interamente attribuibili al parco archeologico delle chiese rupestri che rappresentano la quasi totalità del verde urbano della città), e anche Novara, Monza, Pordenone e Lucca, tutte con incidenza compresa tra il 78 e l'88% del totale del verde urbano.

FIGURA 2. DISPONIBILITÀ (m² per abitante – scala sx), DENSITÀ DI VERDE URBANO E DENSITÀ DELLE AREE NATURALI PROTETTE (percentuale sulla superficie comunale – scala dx) NEI GRANDI COMUNI. Anno 2013



Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città


Questa dotazione rappresenta una delle peculiarità delle città italiane (solo 9 capoluoghi non ne dispongono): lo storico insediamento antropico ne ha nei secoli previsto la tutela e conservazione,

³⁹ Il nuovo questionario d'indagine ha consentito la disaggregazione di alcune tipologie di verde urbano prima non considerate: i grandi parchi urbani non soggetti al vincolo normativo del codice dei Beni culturali e le aree boschive presenti in ambito urbano e il verde incolto. Rispetto alla precedente diffusione dei risultati dell'indagine sono state considerate in un'unica classe le aree del verde storico: di interesse artistico, storico, paesaggistico e/o che si distinguono per la non comune bellezza (ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche).

consentendo l'accumulo di un patrimonio unico per estensione, bellezza e valenza storico-culturale che contribuisce in forma rilevante alla definizione del profilo verde delle nostre città. Tra i grandi comuni incidenze particolarmente elevate si rilevano a Torino, Verona, Trieste e Napoli, (comprese tra il 30 e il 45% delle superficie del verde urbano), mentre in valore assoluto spicca anche la dotazione di Roma (come il capoluogo sabauda più di 8,2 milioni di m²) (Figura 3).

Nel campo dei servizi ecosistemici, le aree del verde urbano rivestono un ruolo cardine, per le molteplici funzioni che esercitano. Alle tradizionali forme di programmazione riconducibili all'implementazione di parchi e aree di arredo urbano⁴⁰ (entrambe le tipologie incidono in media per circa il 9% del verde pubblico delle città nel 2013) si aggiungono le aree del verde attrezzato (14,8%) che include aree adibite a piccoli parchi e giardini di quartiere con giochi per bambini, aree cani, ecc., molto diffuse nei principali contesti urbani, con valori assoluti compresi tra 3 e 4 milioni di m² a Torino, Verona, Padova e Venezia e punte di 6 e 10 milioni rispettivamente a Milano e Roma, e i giardini scolastici (3,3% del verde nelle città). Negli anni più recenti trovano crescente diffusione iniziative innovative quali la promozione delle aree sportive pubbliche all'aperto (4,1% nella media delle città, con superficie destinata che a Sassari supera i 3 milioni di m²).

FIGURA 3. TIPOLOGIE DI VERDE URBANO NEI GRANDI COMUNI. Anno 2013, composizione percentuale



Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città

Le aree boschive rivestono un peso rilevante nella composizione del verde urbano (circa il 20% per il complesso dei capoluoghi, in media), particolarmente tra i capoluoghi alpini (Sondrio e Trento) o appenninici (Terni, Potenza, Catanzaro e Reggio di Calabria), oltre che i capoluoghi interni sardi (Carbonia, Iglesias e Sanluri).

⁴⁰ Per aree di arredo urbano si intendono: piste ciclabili sterrate, rotonde stradali, spartitraffico ed altre aree permeabili non asfaltate.

Due tipologie di verde che hanno crescente diffusione nelle città sono le aree destinate alla forestazione urbana e agli orti urbani. La prima, ad elevato valore ecologico grazie ai benefici che ne derivano in termini di regolazione del microclima e della complessiva qualità dell'ecosistema urbano, nel 2013 incide per l'1,9% sulla superficie del verde urbano dei capoluoghi (in media circa 90 mila m²), ma Modena e Messina vi destinano ciascuna oltre 2 milioni di m² e Venezia e Verbania più di un milione di m².


Gli *orti urbani* sono invece piccoli appezzamenti di terra di proprietà comunale utilizzati per la coltivazione ad uso domestico, l'impianto di orti o il giardinaggio ricreativo, assegnati in comodato ai cittadini richiedenti. Oltre al valore ambientale, sociale e didattico, la loro promozione contribuisce a preservare dall'abbandono e dal degrado le aree verdi interstiziali intercluse tra le aree edificate; pesano mediamente per lo 0,6% sul verde urbano e trovano la più ampia estensione a Torino (quasi 2 milioni di m² complessivamente destinati). Nel complesso sono 57 le amministrazioni comunali che nel 2013 utilizzano gli orti urbani tra le modalità di gestione delle aree a verde (+7,3% in un triennio della superficie dedicata) con forti polarizzazioni regionali: quasi l'81% delle città del Nord (oltre che a Torino, superfici consistenti sono dedicate anche a Bologna e Parma, entrambe intorno ai 155 mila m²), in circa due città su tre al Centro, mentre nel Mezzogiorno sono presenti solo a Napoli, Andria, Barletta, Palermo e Nuoro.

Infine la classe del verde incolto (5,1%) e quella delle altre tipologie (incidenza pari a circa il 6%) nell'ambito della quale sono conteggiate, oltre a classi residuali (in alcune città del Nord come Vercelli, Cuneo, e Alessandria pesa l'estensione delle aree agricole gestite dal comune), le superfici a verde urbano di cimiteri, giardini zoologici e orti botanici, questi ultimi particolarmente diffusi e presenti in 52 città.

Tra gli strumenti di gestione e programmazione delle aree verdi l'approvazione del *Piano del verde*, come parte integrante dello Strumento urbanistico generale del Comune, riveste un ruolo fondamentale per la qualificazione delle valenze paesaggistiche, ambientali ed ecologiche del territorio amministrato dai Comuni (Figura 4). Lo strumento è però poco utilizzato e nel 2013 lo ha approvato solo il 9,5% dei capoluoghi. Il Regolamento del verde, contenente specifiche prescrizioni per la tutela, manutenzione e fruizione del verde, e indirizzi progettuali per le aree di futura realizzazione, risulta approvato nel 43,1% dei comuni (in 41 città si applica a tutte le aree verdi presenti sul territorio comunale, mentre in 9 solo al verde pubblico).

Nel 2013, la nuova "Norma per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", rende obbligatorio, come strumento di accountability territoriale, la periodica redazione e pubblicazione del Bilancio arboreo comunale (i dati relativi alla diffusione dell'utilizzo dello strumento saranno disponibili a partire dall'anno corrente, a conclusione della rilevazione attualmente in corso) e il Censimento e classificazione degli alberi nelle aree urbane di proprietà pubblica.

FIGURA 4. APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL VERDE, EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO DEL VERDE E INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE SUE CARATTERISTICHE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI COMUNI CAPOLUOGO. Anno 2013, incidenza percentuale dei comuni adempienti sul totale delle amministrazioni per ripartizione




Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città

A fine 2013, quest'ultimo adempimento risulta realizzato da circa il 70% delle amministrazioni dei capoluoghi (80 città): è quindi lo strumento maggiormente utilizzato dalle amministrazioni per la quantificazione e la descrizione qualitativa delle aree verdi e gli alberi presenti sul territorio e per la valorizzazione e tutela del verde urbano pubblico. Tuttavia, soltanto in due terzi dei casi (61,3%) il censimento è esteso all'intero territorio comunale o corredato di una mappatura georiferita delle essenze arboree (63,8%), elementi indispensabili alla produzione di un "bilancio del verde" della città. (Figura 5). In 16 capoluoghi il Censimento ha già individuato una parte o il totale delle nuove piantumazioni effettuate in attuazione delle norme "per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (Legge n° 10/2013) (Figura 5). Nel novero delle azioni di innovazione eco sociale⁴¹ a supporto della smartness urbana ricadono anche le iniziative destinate a promuovere la sensibilità dei cittadini rispetto alle valenze della risorsa del verde urbano. Anche se la legge è entrata in vigore a febbraio del 2013, 61 amministrazioni (più della metà dei capoluoghi di Provincia) hanno promosso specifiche iniziative in occasione della neo istituita Giornata nazionale degli alberi, fissata per il 21 novembre dello stesso anno: una quota pari o di poco superiore al 60%, rispettivamente tra i capoluoghi del Centro e del Nord, e quasi del 40 % tra quelli del Mezzogiorno.

⁴¹ Secondo l'impostazione adottata per la definizione del sistema di monitoraggio delle città e comunità intelligenti, cui l'Istat è chiamato a collaborare, nell'ambito del Comitato tecnico delle comunità intelligenti (vedi nota 1), le iniziative ed i progetti attivati dalle amministrazioni per incrementare la smartness complessiva della loro organizzazione e dei servizi offerti all'utenza saranno descritti, nell'ottica di quantificare il benessere nei territori. Saranno quindi impiegate misure relative sia all'utilizzo dell'innovazione tecnologica, quale strumento propulsore della qualità dei servizi e del loro accesso, sia a risposte di innovazione sociale che (indipendentemente dalla base tecnologica di supporto strumentale) promuovono anche l'inclusione, la partecipazione diretta dei cittadini e degli utenti alla definizione di bisogni e obiettivi, la trasparenza dei processi e nell'erogazione dei servizi alle comunità. Per approfondire le analisi svolte sul set di 60 indicatori di risposta selezionati per descrivere l'orientamento delle amministrazioni alla gestione ecocompatibile e alla smartness si rimanda alle presentazioni del Convegno del 5 febbraio 2015 dedicato a queste tematiche dall'Istat <http://www.istat.it/it/archivio/146480>


Nell'occasione, 53 amministrazioni hanno proceduto alla messa a dimora di alberi di specie autoctone nelle aree destinate al verde pubblico, 36 hanno attivato campagne di sensibilizzazione alla cultura del verde rivolte alla cittadinanza e 13 hanno previsto percorsi formativi per gli addetti alla manutenzione del verde. (Figura 6)

FIGURA 5. EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO DEL VERDE PER ALCUNE SUE CARATTERISTICHE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA. Anno 2013, composizione percentuale tra i comuni adempienti



Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città

FIGURA 6. VERDE URBANO - INDICATORI AMBIENTALI URBANI DI RISPOSTA NELL'AREA DELLA INNOVAZIONE ECO-SOCIALE A SUPPORTO DELLA SMARTNESS. Anno 2013, numero di capoluoghi coinvolti



Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città

CAPITOLO 9 - PROSPETTAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI

A due anni dall'entrata in vigore della L 10/2013 bisogna rilevare delle significative difficoltà nell'attuazione della Legge in generale ed in particolare nella ridotta considerazione della sua importanza da parte degli Enti Locali. L'inerzia degli Enti Locali è connessa sia alla mancanza nel testo della Legge di termini entro i quali debbano adottare le misure previste dalla Legge medesima, sia al timore di scontrarsi con la resistenza da parte di una parte dei cittadini rispetto l'esigenza di procedere ad un intenso inverdimento del contesto urbano in generale e, in particolare riguardo all'inserimento di strutture e architetture verdi nell'edificato in particolare (art. 6 – L 10/2013). Siccome un intenso inverdimento urbano costituisce uno dei tre capisaldi (forte inverdimento urbano, trasformazione irrigua dell'agricoltura, raccolta e distribuzione a monte delle acque meteoriche) necessari per la difesa del nostro Paese dai pericolosi effetti degli ormai ineludibili cambiamenti climatici, appare necessario supportare l'effettiva ed efficace attuazione della Legge 10/2013 con nuovi ulteriori interventi. **Tali interventi hanno in genere una implicita necessità di nuove azioni politiche a carico delle strutture parlamentari destinatarie della presente Relazione.** In questo capitolo sono prospettati alcuni possibili interventi.

SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA CULTURA DEL VERDE

Ai sensi di quanto previsto dal punto g) – comma 1 – art. 6 – L 10/2013 *“alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione”* risulterebbe opportuno finanziare una campagna di comunicazione con coinvolgimento della stampa, della televisione e della comunicazione via Internet, ricorrendo per il contesto Rete anche alla collaborazione delle numerose Associazioni ambientaliste presenti in Italia.

Interpellando il mondo giornalistico sulla comunicazione ambientale in generale e sul verde urbano in particolare si raccolgono considerazioni poco incoraggianti riguardo al rapporto tra tutela del verde e informazione.

Appare necessario trovare il modo di esortare le testate giornalistiche, le agenzie di stampa, i siti, le tv e le radio private ad essere più sensibili a questi temi, a queste notizie e novità, magari dopo aver progettato una campagna ministeriale e regionale di sensibilizzazione rispetto alle medesime fonti di informazione. Preceduta forse da una conferenza stampa illustrativa della legge n.10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che risulta ancora assai poco conosciuta nella sua realtà e potenzialità. I giornalisti interpellati considerano che si dovrebbe cercare di superare i limiti comunicativi delle campagne ministeriali, promuovendo una sorta di concorso di idee.

Per la Rai-Tv il discorso è diverso, nel senso che il canone – che oggi costituisce, con la persistente crisi della pubblicità, il 63-64 per cento delle entrate – è alla base del contratto di

servizio fra l'emittente pubblica e il governo, che fra l'altro risulta in scadenza nel 2016. All'interno del nuovo contratto di servizio si dovrebbero poter ottenere nuovi spazi, sia sui canali generalisti, sia su quelli del digitale terrestre, per l'informazione ambientale in generale, con l'obiettivo di tornare almeno ai livelli d'inizio secolo. Quando cioè le trasmissioni di natura ambientale erano non soltanto più numerose ma collocate in orari di maggior ascolto (Bellitalia e Ambiente Italia nel primo pomeriggio e non nella tarda mattinata o in orario meridiano, tipica fascia per pensionati e casalinghe).

V'è un altro problema: in passato trasmissioni come Linea Verde di Raiuno (erede di A come Agricoltura) avevano un taglio più professionale, erano impostate e condotte più su linee di competenza che su linee di "intrattenimento". Esse sono divenute più trasmissioni di svago e di evasione, di tipo para-turistico. Un esempio positivo è Geo&Geo (Raitre) che, in modo piacevole, ha mantenuto caratteri più marcatamente tecnico-scientifici, con documentari anche nazionali di prim'ordine, e realizza ascolti di tutto rispetto lungo il pomeriggio risultando un punto di forza della terza rete. I grandi problemi posti dai paesaggi italiani, urbani ed extra-urbani, dal censimento degli alberi monumentali esigono un trattamento radiotelevisivo più ricco di "finestre", di trasmissioni dedicate, di racconto visivo.

Per ottenere un significativo effetto di sensibilizzazione dei cittadini riguardo all'importanza del Verde, come richiesto dal dettato della L 10/2013, è indispensabile sviluppare un vero e proprio Piano di Comunicazione, sostenuto da adeguati finanziamenti.

CONVEGNO SCIENTIFICO "I VALORI DEL VERDE"

Attivare un Convegno tecnico-scientifico dal significativo titolo "I Valori del Verde", che porti in evidenza le numerose attività di ricerca in atto nel nostro Paese. La finalità primaria del Convegno sarà quella di quantificare, qualificare e descrivere i benefici prodotti dal verde urbano: quantità di polveri sottili e inquinanti gassosi assorbiti dalle piante, risparmio energetico ed economico per singole unità immobiliari ovvero per tutti gli edifici per effetto della riduzione dell'isola di calore estiva, ecc.

Durante il suo primo anno di attività, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico ha visto una proficua e spesso serrata collaborazione con gli esperti ISPRA per l'organizzazione di convegni dedicati all'attuazione della L 10/2013 e la stesura della prima Relazione inviata alle Camere il 30 maggio 2014.

Su queste premesse, sarebbe auspicabile che ISPRA (con il patrocinio del MATTM) organizzasse il convegno dal titolo "I VALORI DEL VERDE", con lo scopo di presentare dati ed evidenze scientifiche su alcuni dei principali servizi ecosistemici offerti dal verde in ambito urbano attraverso il coinvolgimento dei principali soggetti italiani competenti in materia (CNR, ISPRA, ENEA, Università, etc.). Volendo organizzare un evento a carattere prettamente tecnico-scientifico, più che divulgativo, l'ipotesi formulata è quella di costituire un Comitato Scientifico composto da membri, autorevoli per competenze sui temi del Verde, rappresentanti ISPRA, CNR, ENEA. Il

Comitato Scientifico avrebbe il compito di predisporre una bozza di programma, selezionando i temi relativi al verde di maggior interesse e individuando per ciascun tema un relatore qualificato. Si ipotizza, inoltre, di promuovere una “*Call for papers*” relativa ai temi scelti e il Comitato Scientifico dovrebbe occuparsi di selezionare le proposte, a suo giudizio migliori, da presentare nel corso del Convegno. Gli atti del Convegno andrebbero quindi a costituire materiale tecnico-scientifico a disposizione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

I valori del verde oggetto del Convegno spazierebbero da quelli ambientali (mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico e dell'effetto “isola di calore urbana”, adattamento e mitigazione con riferimento ai cambiamenti climatici, controllo del deflusso delle acque piovane e del dissesto idrogeologico, conservazione degli habitat e tutela della biodiversità urbana, etc.) a quelli sociali e sanitari (benessere fisico e psicologico, educazione ambientale, ortoterapia, etc.), e per l'economia locale (incremento del valore immobiliare, riqualificazione di periferie, ecc.).

Il Comitato ha condotto alcuni incontri preliminari con i referenti di CNR ed ENEA per la Ricerca sui benefici del Verde ed ha incontrato un significativo interesse per questa iniziativa. In particolare il CNR sarebbe disponibile ad ospitare il Convegno presso la sala convegni di Piazzale Aldo Moro.

Il Presidente di ISPRA ha già manifestato l'intenzione di offrire ulteriore supporto al Comitato tramite il coordinamento da parte di ISPRA del Comitato Scientifico e delle attività preparatorie dell'evento. Si è anche ipotizzato la costituzione del Comitato Scientifico prima dell'estate 2015.

INIZIATIVE NORMATIVE DA PARTE DELLE CAMERE

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, tre possibili linee di intervento normativo.

In alternativa a singoli e specifici interventi normativi si potrebbe anche considerare la possibilità di sottoporre alle Camere una “Legge di Attuazione della L. 10/2013”.

1 - Termini temporali e sanzioni

Sviluppare una legge di attuazione della L. 10/2013 che renda obbligatoria l'attuazione delle varie norme che la compongono, definendo termini temporali e sanzioni.

2 - Trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili

Appare opportuno creare un “Bonus speciale” pari ad esempio al 65% di detrazione IRPEF degli oneri sostenuti per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili come previsto dal punto c) – comma 1 – art. 6 - L. 10/2013 “... *al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;*”, considerando anche una possibile modifica della legge sui condomini.

Tale misura può essere economicamente giustificata dal fatto che la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili consente un palese risparmio energetico per le unità immobiliari coperte dai giardini pensili, ma genera anche una riduzione dell'isola di calore estivo con conseguenti importanti risparmi energetici ed economici per tutti gli immobili urbani, oltre ad altri evidenti benefici per la salute e per l'ecosistema urbano.

A titolo puramente indicativo, si riporta di seguito come potrebbe essere formulato il disegno di legge riguardante la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili.

Art. 1 - Attuazione del punto c) del comma 1 dell'art. 6 della L 10/2013 - trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili

1 - Per favorire la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili si dispone che, in attuazione del DPR 59/2009 e della L 10/2013 e in particolare della lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della L 10/2013, con particolare rilievo a quanto disposto "al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili", si definiscono le seguenti normative per gli edifici sia pubblici che privati.

a) - I lastrici solari, in occasione delle necessarie manutenzioni di ripristino dell'impermeabilizzazione, debbono essere trasformati in giardini pensili.

b) – Per gli edifici condominiali, i lastrici solari di uso comune possono essere concessi in uso esclusivo ai condomini secondo le seguenti priorità:

- in prima istanza ai proprietari di unità abitative situate al medesimo piano del lastrico solare;
- in seconda istanza ai proprietari delle unità abitative sottostanti ai lastrici solari;
- in terza istanza agli altri condomini che manifestino interesse per l'acquisizione in uso esclusivo.

c) - I condomini che acquisiscono il diritto di uso esclusivo dei lastrici solari condominiali hanno i seguenti obblighi nei confronti del Condominio e del dettato della L 10/2013:

- all'atto della cessione conferiscono al Condominio, quale contributo condominiale, il 50% del valore immobiliare del lastrico solare;
- si assumano totalmente gli oneri di gestione e di manutenzione della copertura;
- si impegnano entro due anni dalla avvenuta cessione in uso esclusivo a trasformare il lastrico solare in giardino pensile;
- si impegnano a garantire le servitù di accesso ai servizi condominiali presenti sulla copertura dell'edificio.

d) – I medesimi criteri, di cui al precedente punto b), si applicano per la cessione in uso esclusivo dei locali di proprietà condominiale, posizionati sulla copertura dell'edificio, il cui uso comune è venuto a cessare. L'acquisizione in uso esclusivo di tali locali è soggetta agli stessi obblighi di cui al precedente punto c), con riferimento alla copertura di detti locali.

e) - La mancata trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili entro il termine di due anni o il mancato mantenimento del giardino pensile nel tempo, comporta la perdita del diritto d'uso esclusivo, concesso dal Condominio per i lastrici solari di cui al punto b) ovvero per i locali di cui al punto d). Il verificarsi di tale condizione, con perdita del diritto d'uso esclusivo dei lastrici solari o dei locali, ne comporta il ritorno nella piena disponibilità del Condominio, con possibilità che il

Condominio conceda il subentro di altri condomini secondo le priorità di cui al punto b). La perdita del diritto di uso esclusivo non comporta alcun obbligo di rimborsi da parte del Condominio.

f) – Le concessioni in uso esclusivo di cui ai precedenti punti possono essere attuati a fronte della volontà di un numero di condomini che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e la maggioranza dei condomini. Tale volontà dovrà essere riscontrata dall’assemblea dei condomini e potrà essere espressa anche tramite forma scritta, sottoscritta dai singoli condomini.

g) – Qualora i lastrici solari non vengano trasformati dai Condomini in giardini pensili, secondo quanto stabilito dal punto a), sarà dovuta una tassa comunale annua pari a 10,00 euro per metro quadro. I fondi derivanti da tale tassazione saranno destinati dai Comuni alla gestione e manutenzione del verde pubblico.

h) I Comuni autorizzeranno le trasformazioni d’uso dei locali che erano stati adibiti a servizi condominiali e le eventuali connessioni tra le unità abitative e i giardini pensili di uso esclusivo, realizzate nel rispetto dei vincoli architettonici. Per l’attuazione di tali modifiche strutturali i Comuni dovranno adeguare i Regolamenti Edilizi entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente norma.

3 - Recinzioni verdi

Risulta importante definire una normativa che imponga la ricopertura con piante sempreverdi delle recinzioni in generale e di quelle a fronte strada in particolare. Tali interventi hanno lo scopo primario di ottenere l’assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente a fronte e/o a livello delle strutture viarie, dove l’inquinamento viene generato dal traffico veicolare.

A titolo puramente indicativo, si riporta di seguito come potrebbe essere formulato il disegno di legge riguardante la trasformazione verde delle recinzioni.

Art. 1 - Attuazione del punto d) del comma 1 dell’art. 6 della L 10/2013 - trasformazione delle recinzioni degli edifici urbani

1 - Il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico di cui all’art. 3 della L 10/2013 definirà, ai sensi dei punti a) e b) del comma 1 – art. 6 – L10/2013, dei coefficienti di inverdimento degli edifici urbani esistenti o di progettata edificazione, definirà inoltre i tempi di adeguamento a tali coefficienti, tenendo in debita considerazione le diversità climatiche che caratterizzano il territorio nazionale. I Comuni dovranno conseguentemente adeguare, entro 6 mesi dalla delibera del Comitato, i propri Regolamenti Edilizi.

2 - I Regolamenti Edilizi e di Polizia Urbana debbono essere modificati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per tener conto che:

a) in applicazione di quanto previsto dai punti b) e d) comma 1 - Art. 6 - L 10/2013, tutte le recinzioni di tutti gli edifici (pubblici, privati, residenziali, produttivi, ...) debbono essere ricoperte

dai proprietari con vegetazione sempreverde sia nella parte esterna che nella parte interna di tali recinzioni;

- b) le coperture dei garage edificati a livello strada, non utilizzate quali terrazzi accessibili per uso abitativo, debbono essere ricoperti di verde con coperture a verde, come previsto dal punto c) comma 1 - Art. 6 - L 10/2013; ovvero possono essere ricoperte attraverso l'estensione orizzontale dell'inverdimento verticale attuato ai sensi del punto d) comma 1 Art. 6 L 10/2013, ovvero quale estensione alla struttura edilizia dei garage di quanto previsto alla lettera a) del presente articolo;*
- c) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, debbono essere modificati ed adeguati i Regolamenti Comunali per consentire ai cittadini la creazione di asole, alla base delle recinzioni o degli edifici fronte strada, per la posa delle piante rampicanti sempreverdi;*
- d) la posa a dimora delle piante per rendere verdi le recinzioni ed ove previsto le coperture dei garage con accesso a piano strada, deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, utilizzando i periodi stagionali più favorevoli per la posa delle piante, ovvero dotando le piantagioni di adeguato impianto di irrigazione (manuale o automatico);*
- e) i Comuni delibereranno sanzioni comunali da applicare nei confronti dei proprietari delle aree oggetto degli interventi previsti dal presente articolo che risultino inadempienti; tali sanzioni potranno variare da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 1.000,00 euro in funzione della dimensione delle recinzioni oggetto della mancata attuazione del presente articolo;*
- f) Gli introiti derivanti da tali sanzioni saranno destinati dai Comuni al mantenimento e all'incremento del verde pubblico;*
- g) i Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiranno le norme per l'arredo verde delle pareti fronte strada degli edifici che confinano direttamente con il marciapiede o con la strada; tale arredo verde dovrà essere impostato secondo criteri di arredo urbano con rispetto del transito dei pedoni e dei disabili; per l'utilizzo del suolo pubblico per la posa di piante, fioriere ecc. i cittadini non dovranno pagare alcuna forma di contributo per occupazione del suolo pubblico;*
- h) i Comuni potranno coinvolgere le Associazioni a carattere ambientalistico, paesaggistico e agronomico per offrire assistenza tecnico-pratica ai cittadini, agli artigiani ed ai commercianti.*
- i) La presente normativa non si applica per gli edifici soggetti a vincolo architettonico, salvo diverso parere delle Soprintendenze competenti.*

APPENDICE ALLEGATI

ALLEGATI AL CAPITOLO 2

- Estratto della Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014 con il testo del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014. **Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.**
- Copia della **Guida per gli aspetti tecnici del Censimento degli alberi monumentali italiani**, redatta dal Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATI AL CAPITOLO 7

- Chiesura A., Mirabile M., 2014. *“Il verde urbano”* in “X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014”: 178-185.
- Chiesura A., Mirabile M., 2014. *“Le aree naturali protette”* in “X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014”: 186-189.
- Mirabile M., 2014. *“La Rete Natura 2000: analisi quali-quantitativa”* in “X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014”: 190-201.
- Chiesura A., Mirabile M., 2014 *“Strumenti di governo delle aree verdi urbane e periurbane”* in “X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014”: 220-223.
- Serenelli C., Salbitano F., Sanesi G., Semenzato P., 2014. *“I boschi urbani: verso un inventario nazionale”* in “X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2014”: 226-229.
- Strategia Nazionale per la Biodiversità – scheda indicatore “Piano del Verde”
- AA.VV., 2014. *“Linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma capitale – versione preliminare”*.
- Schilleci F., Gueci D., Todaro V., 2013. *“Ripensare i parchi urbani. Strumenti e prospettive per la pianificazione del verde in ambito locale”*. RETICULA 3/2013: 13-15.
- Filpa a., Santolini R., 2013. *“Aree urbane e infrastrutture verdi: soluzioni per migliorare la qualità dell'ambiente urbano e per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici”*. RETICULA 4/2013: 69-74.
- Virgilio D., 2014. *“Dall'abbandono al territorio: un'esperienza di pianificazione e progetto dello spazio periurbano”*. RETICULA 5/2014: 16-21.

ALLEGATI AL CAPITOLO 8

- Questionario ISTAT 2015 dell'indagine Dati ambientali nelle città sul tema “Verde urbano”

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 10-02-2015